



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

INDICE

AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.5
4) Modalità e termini di invio	A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.9
6) Filiali italiane di banche estere	A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.13
8) B ancoposta	A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.15
Allegato A – Lettera di attestazione	A.16
B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.6
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.12
4) Op erazioni in “pool”	B.14
5) Titoli e derivati	B.16
6) Strumenti finanziari strutturati	B.29
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.37
8) O perazioni di factoring	B.39
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.41
10) Crediti passanti	B.44
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.45
12) Covered bond	B.47
C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rap porti intercreditizi	C.11
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi in centivanti	C.12
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.15
5) Servizi di investimento	C.18
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.26
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.27
8) Un ità operanti all’estero	C.28
9) Tassi di interesse	C.29
10) Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.30

11)Traslazione del rischio	C.40
D) DATI DI BILANCIO	D.1
1) Dati patrimoniali	D.2
2) Dati di conto economico	D.6
E) GLOSSARIO	E.1

SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.3
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua	II.1.3.1
Parte quarta – Derivati	II.1.4.1
Parte quinta – Partite viaggianti e sospese	II.1.5.1
2 - Servizi di investimento	II.2.1.1
3 - Servizi di pagamento	II.3.1.1
4 - Altre informazioni	II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.3
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
5 - Andamento conto economico	II.5.1.1
6 - Dati patrimoniali filiali estere	II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.3
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1

SEZIONE III – DATI DI BILANCIO

1 - Dati patrimoniali: attivo	III.1.1.1
2 - Dati patrimoniali: passivo	III.2.1.1
3 - Dati patrimoniali: dati integrativi	III.3.1.1
Parte prima – Garanzie rilasciate e impegni	III.3.1.3
Parte seconda – Qualità del credito	III.3.2.1
Parte terza – Cartolarizzazioni	III.3.3.1
Parte quarta – Notizie complementari	III.3.4.1
Parte quinta – Unità operanti all'estero	III.3.5.1
4 - Conto economico: costi	III.4.1.1
5 - Conto economico: ricavi	III.5.1.1
6 - Conto economico: dati integrativi	III.6.1.1

SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

1 - Patrimonio di vigilanza	IV.1.1.1
2 - Rischio di credito e di controparte	IV.2.1.1
3 - Grandi rischi	IV.3.1.1
4 - Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato	IV.4.1.1
5 - Requisito patrimoniale per il rischio operativo	IV.5.1.1
6 - Posizione patrimoniale I	V.6.1.1

**B) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

1. OPERAZIONI DI CESSIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

1.1 PREMESSA

Come precisato nel paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”, nelle Sezioni I, II e III trovano applicazione i criteri di cancellazione (*derecognition*) previsti dallo IAS 39.

Al fine di corrispondere alle richieste informative della Banca Centrale Europea, nella Sezione I vengono rilevati dettagli informativi relativi alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo.

In particolare, nelle voci 58202 e 58204 va indicato l'ammontare delle attività cedute e non cancellate ai sensi dello IAS 39, con esclusione delle attività oggetto di pronti contro termine passivi che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dallo IAS 39. Sono invece incluse le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione nelle fasi c.d. di *warehousing*, le “auto-cartolarizzazioni” nonché le attività cedute ai fini dell'emissione di *covered bond*.

Formano in particolare oggetto di rilevazione nelle anzidette voci le attività finanziarie sottostanti le:

- a) operazioni di cartolarizzazione nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività da parte della stessa è finanziato dalla banca segnalante *originator* (ovvero - in tutto o in parte - da un altro intermediario finanziario) con un finanziamento di pari importo (c.d. fase di *warehousing*);
- b) operazioni di “auto-cartolarizzazione”, nelle quali la banca *originator* sottoscrive, al momento della loro emissione, la totalità dei titoli ABS emessi dalla società veicolo; in tale ambito è richiesta la distinzione tra operazioni effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell'attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati (c.d. “auto-cartolarizzazioni grandfathered”) e altre auto-cartolarizzazioni;
- c) “altre cartolarizzazioni”, relative alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle indicate nei punti a) e b) che non soddisfano le regole di *derecognition* previste dallo IAS 39;
- d) operazioni di cessione finalizzate all'emissione di *covered bond* con separata indicazione delle situazioni nelle quali la banca cedente coincida con la banca finanziatrice (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “*Covered bond*”) e delle altre situazioni;
- e) “altre cessioni”, relative alle operazioni di cessione diverse da quelle indicate nei punti a), b), c) e d).

* * *

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, si procede al trasferimento da una categoria all'altra nella segnalazione riferita al mese in cui si è verificato l'evento che determina il suddetto trasferimento. Ad esempio: a) le attività oggetto di *warehousing* vanno riclassificate nelle “altre cartolarizzazioni” nella segnalazione riferita al mese nel corso del quale è avvenuto il collocamento delle ABS sul mercato e la banca ha sottoscritto la “*tranche junior*”; b) nelle operazioni di “auto-cartolarizzazione”, nel caso in cui la banca proceda ad una cessione parziale dei titoli ABS che non soddisfi i criteri di *derecognition* dello IAS 39, le attività finanziarie sottostanti vanno segnalate nell'ambito delle “altre cartolarizzazioni”.

I suddetti trasferimenti trovano rappresentazione nella voce 58083 "Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie", secondo le modalità segnaletiche riportate in corrispondenza della citata voce.

1.2 OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

1.2.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETÀ VEICOLO

Da un punto di vista generale, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di "*derecognition*" previsto dallo IAS 39 vale il criterio segnaletico secondo cui la differenza tra l'importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta, indirettamente, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

Ciò premesso, i flussi di cassa di seguito indicati che si possono realizzare tra l'*originator* e la società veicolo vanno così rilevati:

- a) rimborso delle attività finanziarie cartolarizzate con tempistica anticipata rispetto a quella dei titoli ABS: a fronte della diminuzione di valore delle attività cartolarizzate collegata al rimborso delle stesse occorre ridurre, di pari importo, le corrispondenti "passività per attività cedute non cancellate". Qualora la società veicolo depositi la liquidità incassata presso la medesima banca *originator*, quest'ultima segnala il corrispondente debito in base alla pertinente forma tecnica (es. conto corrente), in contropartita della cassa ricevuta;
- b) utilizzo della linea di liquidità concessa alla cartolarizzazione; in tale situazione occorre distinguere due casi:
 - i. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea capitale sulle passività emesse: in tal caso, la banca *originator* riduce l'ammontare delle "passività a fronte di attività cedute non cancellate" per un importo pari alle somme "tirate" dalla società veicolo, senza dar luogo all'iscrizione di corrispondenti attività per cassa. Nella sostanza, l'erogazione di liquidità al veicolo può essere considerata come una forma di pagamento anticipato del debito da parte della banca;
 - ii. utilizzo della linea di liquidità da parte della società veicolo per effettuare pagamenti in linea interessi sulle passività emesse: in tal caso, la banca rileva un credito nei confronti del veicolo.

Il successivo rientro delle somme "tirate" va rilevato in modo coerente con quello seguito per rilevare i suddetti utilizzi. In entrambi i casi, la differenza tra l'importo delle attività cedute e non cancellate (più l'eventuale credito verso la società veicolo) e delle relative "passività a fronte di attività cedute non cancellate" riflette sempre, di tempo in tempo, l'esposizione per cassa della banca *originator* verso la cartolarizzazione.

1.2.2 FINANZIAMENTO ALLA CARTOLARIZZAZIONE

Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione può accadere che la banca *originator*, in aggiunta alla cessione delle attività alla società veicolo, conceda a tale ultima un

finanziamento. In tali situazioni, il cedente cede crediti (si ipotizzi a un prezzo pari a 100), il veicolo emette titoli ABS di importo pari al prezzo di cessione dei crediti (nell'esempio, 100) – con la quota junior di tali titoli sottoscritta, di regola, dall'*originator* (si ipotizzi pari a 10) – e il cedente concede pure alla società veicolo un finanziamento (si ipotizzi, pari a 5).

Nel caso in esame, considerato il criterio sopra riportato secondo cui, per le operazioni di cartolarizzazione che non superano il test di "*derecognition*" previsto dallo IAS 39, la differenza tra l'importo delle attività cartolarizzate e quello della corrispondente passività verso la società veicolo rappresenta indirettamente l'esposizione per cassa dell'*originator* verso la cartolarizzazione, l'*originator* non deve rilevare separatamente il finanziamento concesso alla società veicolo (nell'esempio, pari a 5), ma deve segnalare una passività verso la società veicolo di importo pari a soddisfare il criterio segnaletico sopra indicato. Nell'esempio, l'importo della passività verso la società veicolo da segnalare è pari a 85 (¹).

1.3 OPERAZIONI DI "AUTO-CARTOLARIZZAZIONE"

1.3.1 FLUSSI DI CASSA INTERCORRENTI TRA LA BANCA ORIGINATOR E LA SOCIETÀ VEICOLO

Coerentemente con i criteri di rilevazione delle operazioni di "auto-cartolarizzazione" – in base ai quali non esistono passività nei confronti della società veicolo detenute dalla banca *originator* – le somme rivenienti dalla liquidità originata dal rimborso delle attività oggetto di "auto-cartolarizzazione", qualora depositate dalla società veicolo presso la medesima banca *originator*, danno luogo a una riduzione delle attività in esame con contropartita "cassa". Nel caso in cui le somme siano depositate presso altre istituzioni, occorre rilevare un credito nei confronti della società veicolo.

1.3.2 OPERATIVITÀ DI FACTORING

Nel caso in cui un'operazione di "auto-cartolarizzazione" abbia ad oggetto crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" e/o "pro-solvendo" nell'ambito dell'operatività di factoring, si osserva preliminarmente che:

- a) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Operazioni di factoring") non comporta né la cancellazione dei crediti dal proprio attivo, né la rilevazione della liquidità ricevuta dalla società veicolo per l'acquisto dei crediti medesimi;
- b) la cessione dei crediti precedentemente acquisiti "pro-solvendo", avendo il factor iscritto nell'attivo l'anticipo riconosciuto al cedente e non il credito acquisito, dà luogo alla sottoscrizione dei titoli emessi dalla società veicolo e alla contestuale iscrizione di una passività verso la società veicolo stessa. Poiché tali titoli e la relativa passività verso il veicolo sono originati con la liquidità fornita dall'*originator*, sul piano sostanziale tali attività e passività si possono considerare come perfettamente correlate (cioè il rimborso dell'una è connesso con il rimborso dell'altra), avendo le medesime caratteristiche tecniche (durata, tasso d'interesse, importo, ecc.). Pertanto, sia i titoli sottoscritti sia la passività non devono essere segnalati.

¹ In tal modo, la differenza (pari a 15) con l'importo delle attività cartolarizzate (pari a 100) corrisponde alla complessiva esposizione per cassa dell'*originator* verso la cartolarizzazione (10 titoli junior + 5 finanziamento).

Nelle voci riferite alle attività finanziarie cedute dalle banche nell'ambito di operazioni di "auto-cartolarizzazione" (ad esempio, voce 58083 "Cessioni di finanziamenti verso clientela a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie" e voce 58202 "Attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo", sottovoci da 02 a 24), vanno segnalati i soli crediti precedentemente acquisiti "pro-soluto" dalla banca ed iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale. Viceversa, nella voce 58218 "Esposizioni per cassa verso proprie cartolarizzazioni: titoli di debito", nonché nella voce 58148 "Titoli di proprietà non iscritti nell'attivo", forma oggetto di rilevazione il complesso dei titoli ABS sottoscritti dalla banca *originator*, anche se riferiti a cartolarizzazioni di crediti precedentemente acquisiti "pro-solvendo".

1.4 COVERED BOND

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente non abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.2.1 "Operazioni di cartolarizzazione - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

Nelle cessioni a società veicolo finalizzate all'emissione di *covered bond*, nelle quali la banca cedente abbia concesso alle medesime società il finanziamento subordinato da utilizzare per l'acquisto delle attività sottostanti, si applicano criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 1.3.1 "Operazioni di "auto-cartolarizzazione" - Flussi di cassa intercorrenti tra la banca *originator* e la società veicolo".

2. QUALITÀ DEL CREDITO

Si applicano le seguenti definizioni:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Tra le partite incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le partite incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali" ed "Enti del settore pubblico" ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte (¹)) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l'applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l'inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia IRB) nell'ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche");
- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni (²):
 - i. siano scadute e/o sconfinanti in via continuativa:
 - 1) da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;

¹ Cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

² Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

2) da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;

3) da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);

ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta ⁽¹⁾, verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento ⁽²⁾. Per la nozione di continuità dello scaduto e/o sconfinamento si rinvia a quanto previsto per le "Esposizioni scadute e/o sconfinanti", ad eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante.

Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali una banca (o un *pool* di banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" e alla presenza di una "perdita" si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati "in bonis" o esposizioni scadute/sconfinanti non deteriorate, il requisito relativo al "deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore" si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di banche.

Non si configurano come "ristrutturazioni" quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente "congelate" in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le "scadute e/o sconfinanti" ovvero fra gli "incagli oggettivi". Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle

¹ Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione la banca A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

² Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un’unica banca.

La sussistenza della “perdita” - nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 giorni) da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell’operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate.

Le “esposizioni ristrutturate” devono essere rilevate come tali fino al momento dell’estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. La banca può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell’accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l’avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, la banca è tenuta, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell’esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, la banca è anche tenuta a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, l’intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata. Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate l’intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate “in bonis” o scadute/sconfinanti va classificata come ristrutturata l’intera esposizione verso il debitore.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

a) Singolo debitore

Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo (¹). In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore (²). A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute (³), modalità che seguono le regole stabilite nell’art.1193 c.c. (⁴) sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato (⁵).

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- nel caso di operazioni “pro-solvendo” (⁶) l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere (⁷);
 - b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.
- nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore;
- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che la banca segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni;
- gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Ai fini della determinazione dell’ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo

¹ Nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione di un “extra-fido”, il calcolo dei giorni di scaduto decorre dalla data di concessione dell’“extra-fido”.

² Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

⁴ L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

⁵ Ad esempio, se un cliente ha un mutuo con rate impagate da 190 giorni e uno sconfinamento che dura da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduto da 190 giorni.

⁶ Per la definizione di operazioni “pro-solvendo” e “pro-soluto”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

⁷ La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

debitore. Tale compensazione va effettuata, su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione ⁽¹⁾.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) le banche che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" ⁽²⁾ sia le banche IRB sia quelle che adottano la metodologia standardizzata ⁽³⁾ il carattere continuativo dello scaduto si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni ⁽⁴⁾.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va riportata in bonis.

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e/o sconfinite da oltre 90 giorni ⁽⁵⁾ (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute e/o sconfinanti (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla nuova disciplina prudenziale, le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- "**Banche IRB**": le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio "esposizioni creditizie al dettaglio" – se assoggettate a tale metodologia - possono applicare la nozione di "esposizione scaduta e/o sconfinante" a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre

¹ Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

² Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

³ Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito alle banche IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

⁴ Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

⁵ Sino al 31 dicembre 2011 il limite di 90 giorni è esteso a 180 giorni.

90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l'ammontare scaduto (¹)).

- “**Banche standardizzate**”: le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta e/o sconfinante a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l'intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante qualunque sia l'ammontare scaduto).

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate”, il termine da considerare per il relativo calcolo è pari a 90 ovvero a 180 giorni secondo le regole previste dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” per la classificazione nell'ambito delle “esposizioni scadute” (*banche standardizzate*) ovvero delle “esposizioni in default” (*banche IRB*) (ad esempio, sottovoce 40700.08).

Le altre esposizioni scadute e/o sconfinanti (cioè quelle non deteriorate ai sensi della normativa prudenziale) sono rilevate, nell'ambito delle esposizioni “in bonis”, nelle voci riferite alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni fino a 180 giorni” (ad esempio, sottovoce 40700.12).

* * *

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività che ricadono nelle categorie delle sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturata o delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo le regole stabilite in precedenza.

¹ Ad esempio, va considerata “scaduta”, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l'intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

3. CONTRATTAZIONI DI DEPOSITI E DI FINANZIAMENTI IN EURO E IN VALUTA. NEGOZIAZIONI DI VALUTA, DISPOSIZIONI DI BONIFICO E DI GIROCONTO

Le contrattazioni di depositi e finanziamenti sia in euro sia in valuta con banche nonché gli acquisti e le vendite di valuta (anche con clientela) vanno segnalati nelle pertinenti voci dell'attivo e del passivo dei dati patrimoniali (Sezioni I e II) a partire dalla data dalla quale la disponibilità dei fondi viene effettivamente trasferita tra le controparti (c.d. valuta di regolamento, in genere coincidente, specie nei rapporti interbancari, con la valuta economica); tale impostazione va osservata non solo per le operazioni oltre due giorni lavorativi, ma anche per quelle contrattate con esecuzione entro due giorni lavorativi.

Le date di regolamento relative alle contrapposte rilevazioni di addebito e di accredito devono coincidere, anche se vi siano sfasature nelle rispettive valute economiche.

Anche la percezione o il riconoscimento di commissioni e di interessi (attivi e passivi) da liquidare in valuta, la cui disponibilità venga riconosciuta entro due giorni lavorativi, devono essere convenzionalmente segnalati, rispettivamente, tra le "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58395.02) e tra le "Vendite a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58393.02).

È necessario che criteri analoghi a quelli che precedono vengano adottati anche per la segnalazione dei finanziamenti in valuta a favore di clientela e di quelli in euro a favore di clientela non residente, quando siano da erogare entro due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.

In coerenza con tale impostazione, esigenze di significatività delle voci patrimoniali dell'attivo e del passivo implicano che i movimenti siano basati:

- sull'imputazione, alle pertinenti voci, dei depositi (compresi gli "overnight" e i "tomorrow-next") nonché dei finanziamenti fino alla data di effettivo rimborso dei fondi;
- sulla registrazione dei bonifici e dei giroconti in euro con non residenti ovvero in valuta (anche se di natura diversa da quelli con cui sono realizzate le operazioni di negoziazione, di deposito e di finanziamento) sotto la data corrispondente all'effettivo trasferimento dei fondi dalla disponibilità dell'ordinante a quella del beneficiario, qualora tale data, conformemente alle istruzioni dell'ordinante, sia postergata rispetto al giorno di trasmissione o di ricezione della relativa disposizione da parte della banca segnalante.

Nell'ipotesi in cui la banca, limitatamente ai conti correnti in euro intestati alla clientela residente, abbia inteso contabilizzare il controvalore di compravendite di valuta entro due giorni lavorativi fin dalla data di contrattazione ovvero l'importo di bonifici e di giroconti a/da conti esteri in euro fin dalla data di trasmissione o ricezione dei bonifici e dei giroconti stessi, in matrice deve essere segnalato il saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.22) o nelle "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.26).

Gli impegni derivanti dalle contrattazioni di depositi e finanziamenti nonché dalle compravendite di valuta sono rilevati nelle seguenti voci:

- "Vendite a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58393) e "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58395);
- "Depositi e finanziamenti: da ricevere e da effettuare" (voce 58460);

- “Impegni irrevocabili a erogare fondi” (voce 58465);
- “Derivati finanziari diversi dalle opzioni” (voci 58470, sottovoci da 02 a 10, 58475, sottovoci da 02 a 10, 58480, sottovoci da 02 a 10) ⁽¹⁾;

Le eventuali sfasature che possono determinarsi tra le poste patrimoniali rilevate sulla base della data di regolamento e le poste economiche connesse con le operazioni in valuta (interessi, commissioni, utili e perdite da negoziazione) rilevate secondo la data di contrattazione devono essere eliminate mediante idoneo ricorso alle “Altre attività - altre” (sottovoce 58020.22) o alle “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.26).

¹ Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

4. OPERAZIONI IN “POOL”

Si definiscono operazioni in “pool” tutte le operazioni, di erogazione di finanziamenti, di provvista o di rilascio di garanzie, alle quali due o più intermediari finanziari partecipano, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Ai fini della rilevazione di tali operazioni nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

4.1. CREDITI PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota di rischio a proprio carico, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prenditore finale dei fondi.

4.2. CREDITI DI FIRMA

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui alla banca capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza.

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l’intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

In tale ipotesi, tuttavia, qualora al “pool” partecipi una filiale estera della casa madre capofila, occorre che quest’ultima includa tra i propri crediti di firma l’intero ammontare dell’operazione al netto della quota facente capo alla filiale (la quale deve segnalare tale importo tra i propri impegni); ciò al fine di evitare duplicazioni di rischio a livello aziendale.

Tali criteri vanno adottati per tutte le segnalazioni di matrice riguardanti i crediti di firma, ad eccezione della voce 58070, relativa alla settorizzazione economica dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alla quale, anche in assenza di un mandato con rappresentanza, deve essere operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata in base al soggetto ordinante (anche nell’ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila).

La banca partecipante a un finanziamento in “pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

4.3. PROVVISATA PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota effettivamente ricevuta, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda l’individuazione della controparte, al datore dei fondi.

Le aziende capofila munite di mandato senza rappresentanza devono rilevare le quote degli altri partecipanti negli “Altri impegni” (sottovoce 58387.24).

5. TITOLI E DERIVATI

Ai fini della rilevazione delle operazioni in titoli nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

5.1. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN PORTAFOGLIO

Nella voce 58010 (“Titoli”) e nelle sottovoci 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”) occorre segnalare i titoli in portafoglio, con indicazione della valuta di denominazione, del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione e dell’indicatore di quotazione IAS ⁽¹⁾.

I titoli devono essere valorizzati come segue:

- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, quotati: *fair value* rilevato nell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento della segnalazione; va rilevato il corso secco;
- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, non quotati: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse contabilizzati alla data di riferimento della segnalazione.

Il portafoglio titoli è interessato dalle operazioni di acquisto (comprese le eventuali sottoscrizioni di azioni e di altri titoli) e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni, a prescindere dalla materiale consegna ovvero dalla “specificazione” dei numeri e delle serie dei titoli.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione di compravendita.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I titoli in corso di emissione, la sottoscrizione e il regolamento dei quali siano avvenuti in una data antecedente quella di emissione dei titoli stessi, vanno ricondotti nella voce “Titoli” solo a partire da quest’ultima data.

Qualora la banca abbia contabilizzato sul conto della controparte il prezzo della compravendita in data antecedente quella del regolamento del titolo, in matrice deve essere segnalato il saldo del conto così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita tra le “Altre attività - altre” e le “Altre passività - altre” (sottovoci 58020.22 e 58045.26).

Le operazioni in titoli, per le quali la data cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi preceda quella di contabilizzazione al conto titoli, devono riflettersi sulla voce “Titoli” della matrice a partire da quest’ultima data.

Vanno escluse tutte le transazioni in titoli nell’ambito delle quali la banca abbia agito in rappresentanza (in nome e per conto) di altri soggetti (di società emittenti nel caso di

¹ Dalle presenti voci sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi acquistati, che formano oggetto di rilevazione nell’ambito dei finanziamenti (sottovoci 58005.08 e 58007.08).

operazioni di collocamento di titoli all'emissione, di clientela acquirente o venditrice ecc.)⁽¹⁾.

Sono convenzionalmente assimilate ai titoli di capitale le quote in società il cui capitale non è rappresentato da titoli (ad esempio, quote di s.r.l.).

Tra i "Titoli" sono compresi i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a cancellazione dall'attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli"). Nel caso di titoli temporaneamente acquistati a pronti con facoltà di rivendita a termine da parte dell'ente segnalante forma oggetto di rilevazione anche l'opzione put acquistata.

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che non danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo ("pronti contro termine attivi") nonché i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che danno luogo alla cancellazione dei titoli dall'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli").

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca segnalante, i quali vanno portati in deduzione dell'ammontare dei "Titoli di debito in circolazione" (voce 58035)⁽²⁾.

I titoli in portafoglio vanno rilevati in base al loro saldo dare con appostazione degli eventuali scoperti tecnici nella sottovoce 58045.24, "Altre passività – titoli di proprietà: scoperti tecnici", dove è prevista l'indicazione del codice ISIN e della valuta di denominazione.

Gli acconti ricevuti o dati rispettivamente per operazioni di vendita o di acquisto non ancora regolate devono essere ricondotti tra le "Altre passività/Altre attività - altre" (rispettivamente, sottovoci 58045.26 e 58020.22) anche in ipotesi di acconti coprenti l'intero importo della transazione.

I titoli acquistati o venduti a seguito di contratti derivati ("*futures*" e "*options*") negoziati su mercati regolamentati vanno segnalati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

I movimenti del portafoglio titoli sono rilevati nella voce 58060; per tale voce è prevista l'indicazione della valuta di denominazione, del portafoglio contabile e del codice ISIN.

Criteri analoghi a quelli descritti devono essere adottati ai fini delle ulteriori informazioni concernenti i titoli in portafoglio.

In particolare, nelle voci 58100 e 58115 è prevista la segnalazione, rispettivamente, delle quantità dei titoli di capitale/quote di O.I.C.R. e del valore nominale dei titoli di debito, ripartiti per codice ISIN, portafoglio contabile e indicatore di quotazione IAS. Per tali voci è inoltre richiesta l'indicazione della variabile "depositario", che indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli (per quanto riguarda i valori che può assumere la variabile "depositario" cfr. successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi in deposito"). Per la voce 58115 è altresì richiesta l'indicazione della "valuta" di denominazione.

¹ Per i titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, si veda il successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

² Si veda il successivo sottoparagrafo "Dati patrimoniali - Titoli in circolazione".

I titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo) formano oggetto di segnalazione nella voce 58148, secondo i medesimi criteri di valorizzazione previsti per il portafoglio titoli.

Per il trattamento dei contratti derivati con titolo sottostante si veda il successivo sottoparagrafo "Derivati finanziari".

5.2. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Nella voce 58035 ("Titoli di debito in circolazione") occorre segnalare il valore nominale dei titoli di debito emessi, con indicazione del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione, della valuta di denominazione, del settore di attività economica e dello Stato di residenza del primo prenditore ⁽¹⁾. Si distingue tra titoli che assicurano alla scadenza il rimborso integrale della quota capitale e altri titoli.

I titoli vanno segnalati al netto degli eventuali riacquisti effettuati. In particolare, la deduzione va operata al valore nominale; l'eventuale differenza tra tale importo e quello pagato per il riacquisto dei titoli va segnalata, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.26 ("Altre attività – sbilancio profitti e perdite") e 58045.30 ("Altre passività – sbilancio profitti e perdite"). Gli eventuali titoli oggetto di riacquisto vanno segnalati nella voce 58123 "Titoli di debito di propria emissione riacquistati", indicando il valore nominale e i medesimi attributi informativi previsti per la voce 58035.

Ai titoli di debito emessi che hanno natura strutturata si applicano le regole di scomposizione previste nelle "Avvertenze Generali", paragrafo "Strumenti finanziari strutturati".

5.3. TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

Nella voce 58140 "Titoli di terzi in deposito: titoli di debito - valore nominale" occorre indicare, con periodicità mensile, il valore nominale dei titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli, ripartiti in funzione della tipologia di rapporto (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti ⁽²⁾) e con indicazione del settore di attività economica del depositante, del codice ISIN dei titoli oggetto di deposito e dell'eventuale soggetto depositario presso il quale sono sub-depositati i titoli ⁽³⁾.

Nella voce 58145 "Titoli di terzi in deposito: titoli di capitale e quote di O.I.C.R. - quantità" occorre indicare, con periodicità mensile, le quantità (numero) dei titoli di capitale e delle quote di OICR ricevuti in deposito, ripartite secondo i medesimi attributi informativi di cui alla voce 58140. Sono convenzionalmente inclusi i *warrants*.

Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT e di riporto passivi che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel

¹ Dalla presente voce sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi, che formano oggetto di rilevazione nell'ambito dei debiti (voce 58030 sottovoci 09, 34 e 36).

² Nella tipologia "altri rapporti" sono ricompresi i titoli ricevuti a garanzia per i quali l'azienda svolge un servizio accessorio di custodia e di amministrazione.

³ Nella presente voce sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

caso di PCT e di riporti attivi ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) ⁽¹⁾.

Non formano oggetto di rilevazione nelle presenti voci i titoli acquisiti a titolo di cauzione assegni.

I titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, vanno ricondotti, a far tempo dal giorno del regolamento dell'operazione, tra i titoli di terzi ricevuti in deposito; qualora i medesimi titoli non siano stati neppure consegnati alla banca da parte del soggetto emittente o venditore, gli stessi non formano oggetto di rilevazione.

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale è sub-depositato il titolo in oggetto. La variabile è così articolata:

- Monte Titoli;
- altro depositario residente;
- depositario non residente;
- deposito presso il segnalante;
- titolo non disponibile.

Nel caso di titoli ricevuti per PCT attivi e successivamente ceduti (ad esempio nell'ambito di PCT passivi), occorre indicare nel campo depositario la modalità "titolo non disponibile".

Nella voce 58307 "Titoli di terzi in deposito – fair value", che va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per la voce 58140, occorre segnalare, con periodicità trimestrale, il *fair value* dei titoli in deposito (da valorizzare, nel caso di titoli di debito quotati, in base al corso secco); sono convenzionalmente inclusi i *warrants*. Tale voce prevede una ripartizione in funzione della tipologia di rapporto sottostante il deposito (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti), del settore di attività economica e della provincia di residenza del depositante, del codice ISIN dei titoli. Con esclusivo riferimento alla sottovoce 02 relativa ai titoli "a custodia o in amministrazione" è consentito, limitatamente ai titoli non quotati, segnalare il valore contabile, ove il *fair value* non sia agevolmente determinabile.

Limitatamente ai titoli ricevuti in deposito da soggetti residenti, la voce 58306, per la cui compilazione si rimanda a quanto previsto per la voce 58307, prevede, con periodicità semestrale, la segnalazione:

- del *fair value* dei titoli in deposito, ripartito per settore di attività economica e area geografica della controparte, valore complessivo dei titoli depositati (variabile "classe importo cliente"), tipologia titolo (variabile "raggruppamento titoli");
- del numero dei clienti per tipologia titoli, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*;
- del numero dei conti, con la medesima ripartizione prevista per il *fair value*.

5.4. DERIVATI

¹ I titoli oggetto di operazioni di riporto attive e passive, di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine e di prestito titoli sono oggetto di specifica segnalazione anche nelle voci 58130 e 58135. Si veda al riguardo "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli".

I derivati finanziari e creditizi formano oggetto di rilevazione in più punti della matrice dei conti ⁽¹⁾.

Nella sezione I (“Dati statistici mensili”) i derivati sono rilevati al fair *value* (positivo o negativo) alla data di riferimento della segnalazione, calcolato al lordo del rischio di controparte ⁽²⁾. Le eventuali rettifiche di valore connesse con il rischio di controparte vanno segnalate nella sottovoce 58045.08 (“Altre passività – fondi rettificativi: su altre attività”).

Per i derivati scaduti occorre segnalare il valore esigibile (da riconoscere) dalla (alla) controparte, al lordo delle eventuali previsioni di perdita, da ricondurre nella citata sottovoce 58045.08.

Informazioni di maggiore dettaglio sull’operatività in derivati (valori nozionali e *fair value* classificati per tipologia di derivato, di sottostante, ecc.) formano oggetto di segnalazione nella sottosezione II.1, parte quarta (“Altri dati statistici – derivati”); le relative istruzioni di compilazione vengono fornite nei paragrafi seguenti.

Per quanto riguarda la segnalazione dei derivati per vita residua, cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Vita residua”.

5.4.1. DERIVATI FINANZIARI

5.4.1.1 REGOLE DI COMPILAZIONE

I derivati finanziari sono strumenti finanziari che presentano le seguenti caratteristiche:

- non richiedono alcun investimento iniziale o richiedono un investimento piccolo (es. premio) rispetto all’esposizione che generano;
- sono regolati a una data futura;
- il loro valore cambia in relazione all’andamento di una predeterminata variabile (tasso di interesse, indice azionario, prezzo di un titolo, tasso di cambio, ecc.).

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

I derivati finanziari vengono rilevati nelle voci 58470, sottovoci da 02 a 38, 58475, sottovoci da 02 a 38, 58480, sottovoci da 02 a 38.

I derivati finanziari vanno classificati in relazione alla tipologia di derivato (variabile “raggruppamento derivati”) e alla natura del sottostante (variabile “sottostante”).

Si distinguono le seguenti tipologie di derivati (variabile “raggruppamento derivati”) ⁽³⁾:

- derivati finanziari diversi dalle opzioni:
 - *futures*;
 - *forwards* ⁽⁴⁾;

¹ Sono sempre esclusi i derivati “interni”, cioè i derivati stipulati tra diverse unità operative della medesima banca segnalante, ivi incluse le filiali estere.

² Ai fini della classificazione per “valuta”, trovano applicazione i criteri forniti relativamente alla sezione II (cfr. paragrafi successivi).

³ Per quanto riguarda le definizioni delle principali tipologie di contratti derivati finanziari si rinvia alle “Avvertenze Generali”, Glossario”.

⁴ Nei *forwards* sono incluse le operazioni di compravendita a termine nonché quelle di compravendita a pronti da regolare a una data successiva rispetto a quella prevista dalle prassi di mercato (c.d. “operazioni con regolamento a lungo termine” secondo la definizione prevista dalla Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove

- Fra's;
- EONIA *Swaps*;
- altri *swaps*;
- altri derivati finanziari;
- opzioni:
 - *call* europee *plain vanilla*;
 - *call* americane *plain vanilla*;
 - *call* esotiche;
 - *put* europee *plain vanilla*;
 - *put* americane *plain vanilla*;
 - *put* esotiche;
- derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione.

Si distinguono le seguenti tipologie di sottostanti (variabile “sottostante”):

- tassi di interesse e titoli di debito;
- titoli di capitale e indici azionari;
- quote di O.I.C.R.;
- valute e oro;
- merci;
- altri.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al “*fair value*” occorre inoltre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto (¹);
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo di compensazione avente ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l’*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria “altro” confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Le operazioni di compravendita a pronti da regolare nei termini previsti dalle prassi di mercato vanno ricondotte nelle voci 58389, 58391, 58393 e 58395.

¹ Con specifico riferimento al *fair value*, si precisa che i derivati che fanno riferimento ad un’unica valuta (es. IRS in dollari) vanno segnalati avendo riguardo a tale valuta; i derivati che prevedono lo scambio di più valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Non formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche cedenti a fronte di operazioni c.d. di “autocartolarizzazione” indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte) ⁽¹⁾.

Nelle sottovoci relative ai valori nozionali:

- le posizioni lunghe (o “acquisti”) sono costituite dalle operazioni che comportano l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati;
- le posizioni corte (o “vendite”) sono costituite dalle operazioni che comportano l’obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati .

Nel caso di “*futures*” (nonché di altri contratti negoziati su mercati regolamentati) le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l’una la chiusura dell’altra non devono costituire oggetto di segnalazione. Qualora il capitale nozionale di riferimento risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell’operazione, va rilevato il capitale nozionale di riferimento effettivo ⁽²⁾.

I contratti di “*amortising interest rate swap*” in cui il valore nozionale si riduce per un importo costante ad un intervallo temporale prefissato vanno scomposti in una serie di “*interest rate swap*” di numero pari a quello delle riduzioni e di importo pari a quello costante di riduzione ⁽³⁾.

Per quanto concerne i derivati finanziari negoziati su mercati regolamentati - in cui vige un sistema di margini mediante il quale la “*Clearing House*” svolge la funzione di garante degli scambi - i margini di garanzia iniziali versati a tale organo (oppure a un intermediario autorizzato a operare con la “*Clearing House*”) vanno rilevati, nella Sezione I “Dati statistici mensili”, nelle “Altre attività - altre” (sottovoce 58020.22). Ove i margini siano costituiti in titoli (sottovoce 58010.06), questi ultimi vanno segnalati anche nella Sezione II.1, parte terza (“Vita residua”) tra i titoli impegnati.

I margini di garanzia iniziali ricevuti da terzi vanno, invece, segnalati nella Sezione I:

- a) nel caso di somme in contanti non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.05 o 19 tenendo conto della controparte;
- b) nel caso di somme in contanti a vista fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.01, 15 o 20, a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte;
- c) nel caso di somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.08, 22 o 28 a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte.

I margini di variazione presso Organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati vanno segnalati, se negativi, nella sottovoce 58005.42 “Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti” e, se positivi, nella sottovoce 58030.15/19 “Debiti -

¹ Nel caso di contratti derivati negoziati con soggetti diversi dalla società veicolo resta comunque in capo alla banca il rischio di controparte.

² Ad esempio, nel caso di un “*interest rate swap*” con capitale nozionale di 100 che prevede semestralmente il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre segnalare come capitale nozionale 1000.

³ Ad esempio, un contratto di “*amortising interest rate swap*” con valore nozionale 100, scambio annuale di tasso fisso contro un tasso indicizzato, riduzione del valore nozionale di 20 a intervalli annuali va scomposto in 5 contratti di “*interest rate swap*” di importo 20 ciascuno aventi durata il primo di 1 anno, il secondo 2 anni, il terzo 3 anni, il quarto 4 anni e il quinto 5 anni.

verso clientela - depositi a vista/depositi overnight - altri” a seconda che siano fruttiferi o infruttiferi di interessi.

I margini di variazione ricevuti da terzi vanno segnalati nelle sottovoci 58030.01, 15 e 20 oppure 58030.05 e 19, a seconda che siano fruttiferi o infruttiferi di interessi e tenendo conto delle forme tecniche utilizzate e della controparte.

I margini di variazione pagati a terzi vanno rilevati nelle sottovoci 58005.14 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – altri finanziamenti” oppure 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela – altri finanziamenti”; a seconda della controparte.

I premi pagati per l’acquisto di opzioni e quelli incassati per l’emissione di opzioni ⁽¹⁾ devono essere patrimonializzati e segnalati nella Sezione I, rispettivamente, nelle sottovoci 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari) e 58045.02 (“Altre passività – derivati creditizi e finanziari”) ⁽²⁾.

I contratti uniformi a termine di “*option*” su contratti “*future*” su titoli di Stato negoziati sull’IDEM sono trattati secondo i criteri di seguito indicati.

Si premette che i premi relativi alle opzioni negoziate sull’IDEM sono pagati e incassati alla data di esercizio o alla data di scadenza dei contratti di opzione. L’importo da scambiare corrisponde al valore del premio corrente a queste ultime due date.

Ciò premesso, il valore corrente del premio non forma oggetto di rilevazione nella sottovoce 58387.24 “Impegni - altri” in quanto il *fair value* di tale opzione va ricondotto nelle voci 58470, 58475 o 58480, nelle sottovoci relative alle opzioni. Identico criterio di rilevazione si applica alle operazioni stipulate per conto degli aderenti indiretti oppure per conto di propri committenti.

In tali voci, sia l’acquirente (promissario) sia il venditore (promittente) dell’opzione (non ancora scaduta) sono tenuti a indicare il valore nominale del titolo nozionale sottostante al contratto “*future*” negoziato.

I margini iniziali, i quali possono essere costituiti in contanti oppure in titoli, vanno rilevati secondo le medesime modalità previste con riferimento ai contratti “*future*”.

Nelle voci 58470, 58475 e 58480, in corrispondenza delle sottovoci da 20 a 28, va segnalato il valore nozionale e il *fair value* dei derivati sensibili a più fattori di rischio, allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, per i quali la banca non procede alla scomposizione in più derivati elementari (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Ai fini della rilevazione della posizione (lunga o corta) assunta e dell’attività sottostante, occorre fare riferimento in via convenzionale al fattore di rischio più elevato.

Laddove la banca proceda alla anzidetta scomposizione, dovrà rilevare i derivati elementari risultanti dalla stessa nelle sottovoci da 32 a 38. Al riguardo si precisa che, ai fini della segnalazione delle sottovoci relative al valore nozionale, il derivato elementare che riveste la caratteristica di derivato “principale” (“ospite”) va indicato come “non incorporato” (ovvero come incorporato in attività o passività finanziarie in caso di derivati incorporati in strumenti finanziari strutturati), mentre gli altri derivati elementari vanno segnalati come “incorporati in altri derivati”. Relativamente alla segnalazione del *fair value*, si applicano le medesime regole previste per le sottovoci dei derivati non oggetto di

¹ Ivi inclusi gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellage*, ecc.) negoziati in borsa nonché i *warrant* (su titoli di capitale, titoli di debito, ecc.) circolanti in modo autonomo.

² Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l’incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell’opzione (ad esempio, opzioni su *futures* negoziate sull’IDEM).

scomposizione. Qualora residui una parte del derivato strutturato non ulteriormente scomponibile, essa va rilevata nelle sottovoci da 32 a 34 valorizzando l'attributo informativo "raggruppamento derivati" con la modalità "derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione".

Nella "Vita residua" (sottosezione II.1, parte terza) è prevista la rilevazione della vita residua dei derivati finanziari secondo il metodo della doppia entrata (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Vita residua").

5.4.1.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI VALORI NOZIONALI DI TALUNE TIPOLOGIE DI DERIVATI FINANZIARI

AMORTIZING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "amortizing swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 500 Euro; 2° anno 440 Euro; 3° anno 360 Euro; 4° anno 260 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS del tipo "plain vanilla":

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il terzo IRS un capitale nozionale di 80 Euro (=440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario.*

ACCRETING SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "accreting swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*

- *Valore nozionale: 1° anno 260 Euro; 2° anno 320 Euro; 3° anno 400 Euro; 4° anno 500 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS, di cui 1 "plain vanilla" e 3 "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=320-260), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=400-320), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=500-400), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.*

ROLLER-COASTER SWAP

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "roller-coaster swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+3.*
- *Valore nozionale: 1° anno 100 Euro; 2° anno 80 Euro; 3° anno 90 Euro.*

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 3 contratti di IRS, di cui 2 "plain vanilla" e 1 del tipo "con partenza differita" ("forward start"):

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (=100-20) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 20 Euro (=100-80), scadenza 2 gennaio T+1 e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 10 Euro (=90-80), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni identiche a quelle dell'IRS originario.*

IRS ZERO COUPON

L'IRS "zero coupon" si caratterizza per il fatto che il flusso cedolare a tasso fisso viene capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell'IRS e liquidato in un'unica soluzione alla

scadenza dell'IRS stesso. Il flusso a tasso indicizzato viene invece liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale.

Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un IRS "zero coupon" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.
- Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.
- Data di scadenza: 2 gennaio anno T+10.
- Cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere alla scadenza finale del contratto: 100 Euro.
- Valore nozionale per il tasso indicizzato: 100 Euro.
- Struttura dei valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 Euro; 2° anno 107,2 Euro; 3° anno 114,9 Euro; 4° anno 123,1 Euro; 5° anno 131,9 Euro; 6° anno 141,4 Euro; 7° anno 151,6 Euro; 8° anno 162,4 Euro; 9° anno 174,1 Euro; 10° anno 186,6 Euro (¹).

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei 2 seguenti IRS del tipo "plain vanilla":

- il primo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro e data di scadenza e date di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell'IRS originario;
- il secondo IRS, al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo "zero coupon", ha data di scadenza 2 gennaio anno T+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente "a vista" (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° IRS), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull'IRS "zero coupon" originario. In particolare, l'IRS in esame va rilevato dalla banca X solo a partire dal 2 gennaio T+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio T+1 al 31 dicembre T+1: 7,2 Euro; dal 2 gennaio T+2 al 31 dicembre T+2: 14,9 Euro; dal 2 gennaio T+3 al 31 dicembre T+3: 23,1 Euro; dal 2 gennaio T+4 al 31 dicembre T+4: 31,9 Euro; dal 2 gennaio T+5 al 31 dicembre T+5: 41,4 Euro; dal 2 gennaio T+6 al 31 dicembre T+6: 51,6 Euro; dal 2 gennaio T+7 al 31 dicembre T+7: 62,4 Euro; dal 2 gennaio T+8 al 31 dicembre T+8: 74,1 Euro; dal 2 gennaio T+9 al 31 dicembre T+9: 86,6 Euro.

5.4.2 DERIVATI CREDITIZI (²)

Sono rilevate le seguenti tipologie di derivati creditizi (variabile "raggruppamento derivati"):

- credit default swap;
- credit default swap index;
- credit default option;

¹ Ovviamente alla fine del decimo anno, grazie all'ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 Euro.

² Per quanto riguarda le principali definizioni utilizzate nel presente paragrafo si rinvia alle "Avvertenze Generali", "Glossario".

- total rate of return swap;
- credit spread swap;
- credit spread option;
- altri derivati creditizi.

Nelle voci 58470, sottovoci da 42 a 44, 58475, sottovoci da 42 a 44 e 58480, sottovoci da 42 a 44, occorre segnalare il valore nozionale degli acquisti e delle vendite di protezione; per i contratti per i quali sia previsto un pagamento in cifra fissa occorre segnalare il valore di liquidazione stabilito contrattualmente. Nelle sottovoci 46 e 48 delle medesime voci occorre segnalare il *fair value* calcolato alla data di riferimento della segnalazione, al lordo degli accordi di compensazione.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al *fair value* occorre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo quadro di compensazione;
- la distinzione tra prodotti *single-name*, *basket* e “*altro*” (variabile “sottostante”).

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l’*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria “altro” confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

I premi pagati dal “*protection buyer*” (ricevuti dal “*protection seller*”) vanno segnalati nelle sottovoci 58020.02-04 “Altre attività – derivati creditizi e finanziari” (58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”).

La banca “*protection seller*” rileva: nella sottovoce 58387.10 “Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione” l’esposizione nei confronti della “*reference entity*” (l’importo da segnalare è l’intero valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui è previsto un pagamento in cifra fissa, nel qual caso si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” acquistate vanno segnalati nell’attivo nelle sottovoci 58010 “Titoli” o 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” emesse dalla banca “*protection buyer*” vanno segnalati nel passivo nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

5.4.3 DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI RIENTRANTI IN ACCORDI DI COMPENSAZIONE

Nella voce 58485 “Derivati creditizi e finanziari - fair value al netto di accordi di compensazione” occorre segnalare il *fair value* netto (positivo o negativo) dei contratti derivati (finanziari e creditizi) rientranti in accordi di compensazione aventi ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

E' richiesta l'apertura per settore di attività economica e Stato di residenza della controparte.

6. STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

Gli strumenti finanziari strutturati sono strumenti costituiti dalla combinazione di un contratto “ospite” (di regola, un’attività o una passività finanziaria) e di un derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto “ospite”. Valgono la definizione di derivato incorporato e le regole di scomposizione previste dallo IAS 39 ⁽¹⁾.

Nelle Sezioni I e II i derivati incorporati - come sopra definiti - vanno separati dai contratti “ospite” (attività, passività) e rilevati come strumenti finanziari autonomi anche se incorporati in strumenti finanziari strutturati valutati in bilancio al *fair value* ⁽²⁾. Fanno eccezione a tale ultimo trattamento gli strumenti finanziari strutturati classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Di seguito si illustrano, a titolo di esempio, i criteri di rilevazione da applicare nel caso di titoli “*index-linked*” e “*reverse convertible*”.

TITOLI “INDEX-LINKED”

Si tratta di strumenti cartolari di raccolta che includono un’opzione a favore dei sottoscrittori sul rendimento a scadenza e il cui rischio di mercato viene, di regola, gestionalmente coperto dalle banche emittenti con contratti derivati (“swap” od opzioni) negoziati con altre controparti ⁽³⁾.

Di seguito vengono indicate le principali condizioni di rendimento che caratterizzano generalmente i titoli anzidetti e i relativi strumenti di copertura.

CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO DEI TITOLI

Interessi: pagati in un’unica soluzione alla data di scadenza del capitale

Rendimento minimo garantito: predefinito al momento dell’emissione

Rendimento variabile: determinato in base all’andamento di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di cambio, ecc.) o di più parametri. Può essere solo maggiore o uguale a zero ⁽⁴⁾.

Rendimento effettivo: rendimento minimo garantito + rendimento variabile

¹ Ciò implica, ad esempio, che non si procede alla scomposizione nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (ad esempio, nel caso di opzioni “*cap*” e “*floor*” su tassi d’interesse incorporate in un contratto di debito al ricorrere delle condizioni previste dallo IAS39. Per tali opzioni è prevista la scomposizione ai soli fini della vita residua – cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Vita residua”).

² Ciò implica che i relativi contratti “ospite” devono essere rilevati nelle voci relative alle pertinenti forme tecniche, al netto del valore del derivato incorporato.

³ Nell’esempio si assume che la copertura non soddisfi le condizioni previste dallo IAS 39 per l’applicazione delle regole di *hedge accounting*.

⁴ Il caso più ricorrente è quello in cui il rendimento variabile è commisurato alla variazione del parametro di riferimento registrata nel periodo considerato. Vi sono anche titoli nei quali il rendimento variabile è corrisposto quando il parametro raggiunge un valore soglia oppure matura in ragione giornaliera ogni volta che il parametro si colloca entro un determinato intervallo di valori (“*corridor*”).

CARATTERISTICHE DEL DERIVATO DI COPERTURA GESTIONALE (SWAP)

Rispetto ai titoli emessi il derivato di copertura gestionale presenta: a) date di emissione e di scadenza finale identiche; b) capitale nozionale pari all'ammontare complessivo dell'emissione; c) condizioni economiche che prevedono la riscossione alla scadenza finale di un rendimento corrispondente a quello effettivo dei titoli contro il pagamento periodico di un tasso indicizzato.

Sul piano finanziario l'insieme dei suddetti strumenti finanziari (titoli e "swap") può essere considerato come la combinazione di quattro elementi di base:

- 1) titoli del tipo "one coupon bond" emessi a un tasso d'interesse pari al rendimento minimo garantito;
- 2) opzione call (annessa ai titoli anzidetti) emessa sul parametro finanziario di riferimento, con valore nozionale corrispondente all'ammontare dei titoli;
- 3) un "interest rate swap" acquistato, che prevede il pagamento periodico di un tasso indicizzato e l'incasso alla scadenza di un tasso fisso pari al tasso di rendimento minimo garantito;
- 4) opzione call (annessa allo "swap") acquistata, di contenuto identico a quella del punto 2.

Formalmente le due opzioni non prevedono la corresponsione esplicita di un premio ⁽¹⁾.

Considerato che la passività finanziaria strutturata deve formare oggetto di scomposizione e assumendo che la banca scomponga a fini di vigilanza anche l'IRS strutturato (swap più opzione) di copertura della medesima passività, gli anzidetti quattro strumenti finanziari devono essere segnalati separatamente secondo le seguenti modalità.

TITOLI

- a) I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei "dati patrimoniali" nella voce 58035 "Titoli di debito in circolazione". L'ammontare iniziale dei titoli, da rilevare al netto del premio implicito ⁽²⁾, va aumentato ad intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) dell'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione annua composta ⁽³⁾.
- b) L'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione composta ⁽⁴⁾ va rilevato in conto economico tra gli interessi passivi e oneri assimilati.

OPZIONE IMPLICITA NEI TITOLI

- a) Il premio implicito dell'opzione, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella voce 58045.02 "Altre passività – derivati creditizi e finanziari" ⁽⁵⁾.

¹ I premi relativi alle due opzioni possono considerarsi di fatto impliciti nel rendimento minimo garantito dei titoli e dello "swap" di copertura.

² La sottrazione del premio implicito può non essere operata nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.

³ Se l'interesse minimo garantito è di importo ridotto, può essere applicato il regime di capitalizzazione semplice.

⁴ Ovvero, in regime di capitalizzazione semplice (cfr. precedente nota 1).

⁵ Il premio implicito può non essere rilevato nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.

- b) *Il valore nozionale e il fair value dell'opzione vanno indicati, rispettivamente, nelle sottovoci 58480.14 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte" e 58480.18 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo". Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in passività finanziarie"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) ¹).*

"INTEREST RATE SWAP" E RELATIVA OPZIONE IMPLICITA

- a) *il valore nozionale dell'IRS va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; raggruppamento derivati "altri swap"; tipologia sottostante "tassi di interesse e titoli di debito";*
- b) *il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 "Altre attività – derivati creditizi e finanziari";*
- c) *il valore nozionale dell'opzione va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in altri derivati"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) ²);*
- d) *il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58480.36 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – positivo") o 38 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo") a seconda del segno. Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; tipologia sottostante in funzione della componente di rischio più rilevante (ad es. "azioni e indici azionari").*

* * *

¹ Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "call plain vanilla" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "put plain vanilla".

² Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "call plain vanilla" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "put plain vanilla".

Possono verificarsi anche casi in cui la copertura dell'opzione implicita nei titoli emessi viene realizzata acquistando direttamente una opzione di contenuto identico. Tale opzione, analogamente a quella implicita, può prevedere alla scadenza il pagamento di un rendimento minimo certo qualunque sia l'andamento dello strumento finanziario di riferimento (cd. opzione con un minimo garantito). Ad esempio l'opzione può prevedere il pagamento alla scadenza:

- a) dell'x% (comprensivo del rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito;*
- b) dell'y% (rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento non soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito.*

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI SENZA RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4), con l'avvertenza che:

- a) l'opzione in essere va qualificata come "non incorporata"*
- b) il premio figurativo relativo all'opzione annessa ai titoli, si può in via convenzionale assumere pari a quello corrisposto per l'acquisto dell'opzione di copertura.*

CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI CON RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Nella sostanza i contratti di opzione in esame prevedono alla data di scadenza la restituzione alla banca acquirente di una quota parte del premio pagato all'inizio del contratto, nella misura corrispondente al rendimento minimo garantito, qualunque sia l'andamento del parametro finanziario prefissato.

Pertanto, alla fattispecie in questione si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle opzioni senza minimo garantito, con le seguenti differenze:

- a) l'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito va indicato all'attivo nelle sottovoci dei "Finanziamenti - altri finanziamenti" 58005.14 o 42 (a seconda della controparte); tuttavia, se il contratto di opzione ha una durata superiore all'anno, va segnalato il valore attuale del suddetto ammontare, da determinare tenendo conto dei tassi di interesse correnti applicati a operazioni similari. Coerentemente, l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve rilevare al passivo gli anzidetti importi nella sottovoce "Debiti - verso Banche Centrali e banche - altri debiti" 58030.12;*
- b) il premio pagato per l'acquisto dell'opzione di copertura va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 ("Altre attività - derivati creditizi e finanziari), al netto dell'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito. Coerentemente l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve indicare il premio incassato, al netto dell'ammontare corrispondente al minimo garantito, nella sottovoce 58045.02 ("Altre passività - derivati creditizi e finanziari).*

TITOLI "REVERSE CONVERTIBLE"

I titoli “reverse convertible” rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all’anno.

Essi prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso e incorporano un’opzione a favore dell’emittente che dà la facoltà a quest’ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli “reverse convertible” mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X. Il costo di tale forma di raccolta viene “ridotto” dalla banca emittente con l’emissione di un’opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell’opzione.

*Nell’esempio che segue si assume che la banca copra il rischio connesso con l’opzione implicita nel titolo reverse convertible attraverso l’emissione di una identica opzione che soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’*hedge accounting*.*

TITOLI

I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei dati statistici mensili nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

OPZIONE IMPLICITA

- a) Il premio relativo all’opzione put, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”;*
- b) nel caso, invece, in cui la banca emittente i titoli negozi un’opzione di copertura, il premio figurativo relativo all’opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello pagato effettivamente per l’opzione di copertura. Esso va ricondotto nell’attivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari”);*
- c) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58480.14 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - valore nozionale – posizioni corte”) e 16 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - fair value al lordo di accordi di compensazione - positivo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “incorporato in passività finanziarie”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.*

OPZIONE EMESSA

- a) Il premio incassato per l’emissione dell’opzione di copertura deve figurare nel passivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”. Qualora il regolamento sia posticipato alla data di scadenza dell’opzione, in contropartita all’anzidetta sottovoce occorre movimentare la sottovoce 58020.22 “Altre attività - altre”;*
- b) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58475.12 (“Derivati di copertura – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe”) e 18 (“Derivati di copertura – derivati*

finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione - negativo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “non incorporato”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.

TITOLI “REVERSE FLOATER”

I titoli “reverse floater” sono caratterizzati da flussi cedolari a tasso fisso che dopo un determinato periodo di tempo assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso di interesse di riferimento, ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere valori negativi e, in taluni casi, anche un valore positivo comunque non superiore a un soglia predeterminata.

Di seguito, si indicano a titolo esemplificativo le condizioni di rendimento che possono caratterizzare i titoli anzidetti.

Per i primi “n” anni flussi cedolari a tasso fisso decrescenti.

Dall’anno “n+1” sino alla scadenza del titolo flussi cedolari che assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso d’interesse indicizzato di riferimento (ad esempio, EURIBOR), ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere né valori negativi né valori superiori a un tasso soglia pari all’x%. Di regola, viene previsto che dall’anno “n+1” in poi le cedole sono pari alla differenza positiva tra un predeterminato tasso fisso e il doppio del tasso indicizzato di riferimento.

Tali condizioni fanno rientrare i titoli “reverse floater” tra gli strumenti finanziari strutturati nei quali il parametro di riferimento dei contratti derivati incorporati, sebbene sia della medesima natura dello strumento “ospite”, presenta un effetto leva tale da contrarne il valore di almeno due volte.

Nell’esempio si assume che, ai fini sia del bilancio sia di vigilanza, la banca classifichi i titoli suddetti nel portafoglio di negoziazione e che calcoli i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato scorpendo i titoli stessi nelle loro componenti elementari (contratto ospite e derivato incorporato).

Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

- a) detenzione di titoli “ospite” a lungo termine a tasso fisso;*
- b) acquisto di un “interest rate swap”, con data di decorrenza coincidente con la data di liquidazione dell’ultima cedola a tasso fisso del titolo “ospite”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo; tasso fisso pari, convenzionalmente, allo zero per cento; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento dal titolo “ospite”; data di scadenza coincidente con quella del titolo “ospite”; data di regolamento (coincidente con quella di revisione del tasso di interesse indicizzato) pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo “ospite”;*
- c) acquisto di un’opzione “cap” di copertura, con data di decorrenza coincidente con quella dell’“interest rate swap”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo “ospite”; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà di quello considerato per il titolo “ospite”; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo “ospite”; durata*

contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite";

- d) *emissione di un'opzione "floor" con data di decorrenza coincidente con quella dell'"interest rate swap", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo "ospite"; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà della differenza tra un predeterminato tasso fisso e il tasso soglia prefissato dell'x%; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo "ospite"; durata contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite".*

Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:

TITOLO "OSPITE"

- a) *Il titolo "ospite" di cui al precedente punto a) va segnalato nell'attivo nella voce 58010 "Titoli";*

DERIVATI (IRS, CAP, FLOOR) INCORPORATI NEL TITOLO OSPITE

- a) *il valore nozionale dell'IRS acquistato deve essere rilevato nella sottovoce 58470.02 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "altro swap"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*
- b) *il valore nozionale dell'opzione "cap" acquistata di copertura deve essere rilevato nella sottovoce 58470.04 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "put europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*
- c) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "cap" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo "ospite" ⁽¹⁾; ciascun "forward rate agreement" sottostante al "cap" va rilevato in base al "delta equivalent value".*
- d) *il valore nozionale dell'opzione "floor" emessa deve essere rilevato nella sottovoce 58470.14 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare(oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "call europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".;*
- e) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "floor" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso*

e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo “ospite”¹; ciascun “forward rate agreement” sottostante al “floor” va rilevato in base al “delta equivalent value”.

Il fair value dei derivati incorporati va convenzionalmente imputato all’IRS e segnalato nella sottovoce 58470.08 o 10 a seconda del segno.

¹ Cfr. Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

7. RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI

Nelle Sezioni I e II le operazioni di riporto, “pronti contro termine” e prestito titoli vanno rilevate secondo le regole previste per il bilancio.

In particolare, i riporti, le operazioni “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, devono essere segnalati da parte del cessionario come crediti verso il cedente (sottovoci 58005.10 e 40 “Finanziamenti - pronti contro termine attivi”) e da parte del cedente come debiti verso il cessionario (sottovoci 58030.10 e 38 “Debiti - pronti contro termine passivi”) per un importo pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente, le attività temporaneamente acquistate dalla banca segnalante non vanno rilevate in matrice, mentre le attività temporaneamente cedute dalla banca segnalante devono continuare a figurare nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli ceduti devono formare oggetto di rilevazione fra i “titoli “ dell’attivo) (¹).

Nel caso di operazioni “pronti contro termine” che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione si applicano le seguenti regole:

- se le operazioni superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, le attività temporaneamente cedute dall’ente segnalante vanno escluse dalle rilevazioni di matrice, mentre le attività temporaneamente acquistate dall’ente segnalante vanno ricondotte nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli acquistati nell’ambito di pronti contro termine attivi devono figurare fra i “titoli” dell’attivo). Le opzioni *put* sottostanti tali contratti vanno rilevate nelle voci relative ai derivati finanziari;
- se le operazioni non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, esse vanno rilevate secondo le regole previste per i pronti contro termine con obbligo di rivendita.

Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti contro termine. Tali operazioni sono infatti sostanzialmente assimilate a un nuovo collocamento sul mercato di titoli di propria emissione precedentemente riacquistati, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione. Pertanto, i titoli in argomento vanno segnalati nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”; nella segnalazione relativa alla vita residua occorre rilevare, oltre ai titoli, anche l’impegno di rimborso anticipato (²).

Con riferimento alle operazioni di riporto, “pronti contro termine” attive e passive che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39 nonché di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, i titoli sottostanti sono segnalati, rispettivamente, nelle voci 58130 (“Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito”) e 58135 (“Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito”). Per tali voci sono richiesti i seguenti attributi informativi: valuta; codice ISIN; soggetto depositario presso cui i titoli sono depositati; settore di attività economica della controparte, se residente. Per le operazioni nelle quali il titolo acquisito a pronti sia stato successivamente ceduto a terzi, nella variabile “depositario” va segnalata la modalità “titolo non disponibile”. Medesimo trattamento va adottato nel caso di operazioni passive, laddove il titolo sottostante

¹ Per le modalità di compilazione delle voci sui titoli in deposito in relazione alle operazioni di pronti contro termine si veda le “Avvertenze Generali”, paragrafo “Strumenti finanziari – titoli di terzi ricevuti in deposito”.

² Analogo trattamento va applicato nel caso di operazioni di emissione di propri titoli che la banca si impegna a riacquistare.

l'operazione non venga lasciato in deposito presso la banca segnalante. Ove invece il titolo oggetto di cessione venga lasciato in deposito presso la banca segnalante, la variabile "depositario" va segnalata con il valore "deposito presso il segnalante".

8. OPERAZIONI DI FACTORING

Il factoring è rappresentato dall'attività mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (*factor*) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte, con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto", l'importo dei crediti stessi.

Con tale attività il *factor* svolge anche un servizio di assistenza e di consulenza all'impresa cedente consistente di regola nella gestione contabile delle fatture commerciali e nella selezione della clientela.

Ai fini della classificazione delle operazioni di factoring tra "pro-soluto" e "pro-solvendo", indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo alla banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*). Per converso, sono da considerarsi come "pro-solvendo" le operazioni che non realizzano in capo alla banca il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Pertanto, nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni "pro-solvendo" vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni "pro-soluto" ai debitori ceduti (¹).

In particolare, nella Sezione I le banche che esercitano direttamente il factoring rilevano gli anticipi concernenti le operazioni "pro-solvendo" nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring"), per un importo pari alle somme effettivamente erogate. L'importo erogato è comprensivo degli interessi e delle competenze contabilizzati. Sono invece esclusi gli interessi maturati sulle dilazioni nei pagamenti concesse ai debitori dei rapporti sottostanti ai contratti di factoring; tali interessi, se non ancora incassati, vanno ricondotti nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.22).

Nel caso di operazioni "pro-solvendo" i crediti acquisiti per effetto dell'attività di factoring non devono formare oggetto di rilevazione, sia nel caso in cui venga prestato soltanto il servizio di incasso sia nel caso in cui abbiano costituito oggetto di anticipo.

Nel caso in cui la banca esercente l'attività di factoring assicuri il pagamento di una predeterminata percentuale dei crediti ceduti dalla società fattorizzata, il relativo importo, per la quota eccedente gli anticipi erogati, andrà rilevato nella sottosezione II.1, parte seconda, nella voce 58387, tra gli "Impegni irrevocabili a erogare fondi".

Nel caso di operazioni "pro-soluto", i crediti oggetto di cessione vanno rilevati nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring") in base al prezzo di cessione pattuito. Le eventuali differenze tra tale ultimo e quanto corrisposto al momento della cessione vanno rilevate come debito nei confronti del cedente.

Nelle cessioni effettuate "pro-soluto", conformemente alle regole di carattere generale, quando si verifica l'inadempienza del debitore ceduto e la banca non ha la possibilità di rivalersi su altri crediti ceduti dal soggetto cedente, l'intero ammontare del credito deve essere classificato tra le sofferenze se il debitore ceduto versa in uno stato di insolvenza o in una situazione equiparabile, ovvero tra le partite incagliate se il debitore versa in una situazione di temporanea difficoltà.

Nel caso di cessione "pro-solvendo", invece, gli eventuali anticipi relativi ad operazioni di factoring sono classificati:

¹ Criteri analoghi si applicano alle altre operazioni di cessione di crediti.

- a) tra le “sofferenze” quando all’inadempienza del debitore ceduto si accompagna quella del cedente e quest’ultimo versi in uno stato di insolvenza o in una situazione equiparabile;
- b) fra le partite incagliate quando all’inadempienza del debitore ceduto si accompagni quella del cedente e quest’ultimo versi in uno stato di temporanea difficoltà.

9. OPERAZIONI D'ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)

Le operazioni di impiego effettuate a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f. devono essere segnalate secondo i criteri di seguito illustrati, che fanno riferimento alle diverse modalità di contabilizzazione di tali operazioni adottate dalle banche al loro interno. Criteri analoghi devono essere applicati anche ai finanziamenti concessi alla clientela per consentire l'immediata disponibilità dei crediti vantati verso terzi non ancora scaduti e per i quali la banca cura l'incasso.

Non formano oggetto di rilevazione le consistenze e le movimentazioni degli effetti, degli altri titoli di credito nonché dei documenti ricevuti s.b.f. rilevati nella contabilità aziendale nei conti "cedenti effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." ed "effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f.".

1. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO ANTICIPI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.", DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

La riconduzione di tale impostazione contabile allo schema previsto dalla matrice deve avvenire attraverso l'imputazione del saldo del "conto anticipi effetti e documenti s.b.f." alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.", del saldo del "conto corrente ordinario" alle sottovoci 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti") ovvero 58030.20 ("Debiti – verso clientela – conti correnti passivi - a vista") - a seconda del segno.

La durata residua degli utilizzi di s.b.f. va calcolata facendo riferimento alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi di s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza dei singoli effetti anticipati.

2. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CORRENTE TRANSITORIO"

Tale sistema contabile prevede l'accensione di un "conto corrente transitorio" - distinto dal "conto corrente ordinario" del cliente - nel quale vengono accreditati, con valuta economica non liquida gli effetti e i documenti s.b.f. presentati alla banca e vengono addebitati, con valuta economica corrispondente al giorno dell'operazione e in contropartita al "conto corrente ordinario", gli utilizzi per anticipi s.b.f..

Questa impostazione, essendo concettualmente simile a quella illustrata nel paragrafo precedente, va trattata a fini matrice in maniera analoga.

Pertanto, le partite illiquide per accrediti s.b.f. presenti nel "conto corrente transitorio" vanno ricondotte, nell'attivo della matrice, alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.".

Nel caso, invece, in cui il "conto corrente transitorio" presenti eccezionalmente un saldo contabile creditore, occorre segnalare nella sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.".

soltanto l'ammontare dei cosiddetti "debordi" (pari alla differenza tra l'importo delle partite illiquide e quello del saldo contabile creditore, qualora quest'ultimo sia inferiore al primo).

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

Il calcolo della vita residua dei finanziamenti per anticipi s.b.f. deve avvenire seguendo i medesimi criteri indicati nel paragrafo precedente.

3. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

Secondo tale sistema contabile confluiscono nel medesimo "conto corrente ordinario" del cliente sia gli utilizzi di linee di credito s.b.f. sia quelli relativi ad altre linee di credito pure regolate in conto corrente (scoperti per elasticità di cassa, anticipazioni su titoli in conto corrente ecc.).

Anche a fini matrice tutte queste operazioni, incluse quelle s.b.f., vanno trattate alla stregua dei conti correnti (pure per quanto attiene al calcolo della vita residua) e devono, pertanto, essere segnalate nelle voci relative a tale forma tecnica.

Peraltro, specifiche informazioni su tali linee di credito s.b.f. vengono richieste nella voce "Conti correnti attivi: utilizzi di linee di credito s.b.f." (voce 58088).

Tale voce costituisce un dettaglio della sottovoce 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti").

In particolare, qualora siano praticate condizioni economiche (tassi di interesse e commissioni di massimo scoperto) differenziate sulle singole linee di credito, l'individuazione degli utilizzi di s.b.f. nell'ambito del saldo debitore del conto corrente deve essere effettuata, in via generale, ripartendo tale saldo tra le linee di credito (e fino a capienza di ciascuna di esse) ordinate secondo un criterio di remunerazione crescente. Per quantificare la capienza dello scaglione relativo alle operazioni s.b.f., occorre fare riferimento al cosiddetto fido operativo, pari al minore importo tra quello del fido accordato per s.b.f. e quello degli effetti e dei documenti s.b.f. ceduti alla banca.

Se le condizioni di remunerazione delle operazioni s.b.f. sono identiche a quelle previste per altre linee di credito gestite nel medesimo conto corrente, l'imputazione del saldo debitore (ovvero del residuo di tale saldo, dopo aver effettuato le attribuzioni ad eventuali scaglioni remunerativi inferiori) deve essere convenzionalmente operata attribuendo lo stesso in modo prioritario alle operazioni s.b.f. fino a capienza del relativo fido operativo.

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

4. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN UNICO CONTO CORRENTE

In tale ipotesi le partite illiquide per accrediti di effetti e di documenti s.b.f. e i relativi utilizzi transitano nel medesimo conto corrente del cliente.

A fini matrice occorre che i saldi dei conti correnti da segnalare nelle sottovoci 58005.24 “Finanziamenti – verso clientela - conti correnti attivi” e 58030.20 “Debiti – verso clientela - conti correnti passivi – a vista” siano depurati delle partite illiquide e dei “debordi”.

In particolare, tra i “conti correnti attivi” vanno incluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile debitore e i “debordi” per partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore.

Coerentemente, dalla voce “conti correnti passivi” devono essere escluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore, al netto degli eventuali “debordi”.

Una volta effettuate tali rettifiche esclusivamente a fini matrice, devono essere adottati, per le segnalazioni delle operazioni s.b.f. i medesimi criteri illustrati nel paragrafo precedente.

10. CREDITI PASSANTI

Le operazioni di “credito passante” si sostanziano in uno schema operativo in cui la banca “*conduit*” per il tramite, ad esempio, di una propria filiale estera rende disponibile e amministra - per conto di un terzo prestatore che costituisce la relativa provvista, ma in nome proprio - un finanziamento a favore di un prenditore residente ricevendone in cambio una commissione commisurata alla somma intermediata. Esse si fondano su due distinti contratti:

- 1) il “*Funding Agreement*”, in base al quale una società estera (o un pool di banche) si obbliga a mettere a disposizione della banca “*conduit*” i fondi da destinare in favore del prenditore;
- 2) il “*Loan Agreement*”, in base al quale al prenditore viene aperta una linea di credito nei limiti dei fondi effettivamente versati alla filiale estera dal finanziatore.

Il “*Funding Agreement*”, che costituisce il presupposto per il perfezionamento dell’operazione di “credito passante”, contempla, sotto il profilo delle condizioni che disciplinano la concessione di fondi al terzo beneficiario, una serie di clausole di salvaguardia volte a liberare la banca “*conduit*” dal rischio creditizio dell’operazione.

Tali clausole prevedono, fra l’altro, che:

- a) il rischio dell’operazione di prestito ricada sul soggetto finanziatore, al quale compete la valutazione del merito creditizio del terzo beneficiario dei fondi;
- b) la banca “*conduit*” sia obbligata a restituire la provvista al finanziatore subordinatamente al rimborso del prestito da parte del mutuatario.

Il “*Loan Agreement*”, invece, prevede che la banca “*conduit*” sia tenuta alla concessione del prestito soltanto e nei limiti in cui abbia ricevuto i relativi fondi in forza del connesso “*Funding Agreement*”.

Nel caso in cui il finanziatore sia rappresentato da un pool di banche, può verificarsi che al pool partecipi la filiale estera stessa.

Ai fini della compilazione della matrice dei conti le operazioni di “credito passante” si configurano per la banca “*conduit*” come un’attività di mero servizio senza assunzione di rischio a proprio carico e vanno, pertanto, rilevate sulla base dei seguenti criteri:

- a) non devono costituire oggetto di segnalazione nei dati patrimoniali (Sezioni I e II);
- b) qualora le somme versate dal finanziatore o rimborsate dal prenditore, per un limitato lasso di tempo rientrino nella piena disponibilità economico-finanziaria della banca “*conduit*”, esse devono essere rilevate nei “Debiti – verso clientela – altri debiti” (sottovoce 58910.40) o nei “Debiti – verso Banche Centrali e banche – altri debiti” (sottovoce 58910.12).

Naturalmente, nel caso in cui la banca “*conduit*” intervenga nel *pool* dei finanziatori, l’intervento stesso andrà segnalato secondo le regole previste per i finanziamenti in pool, rilevando la sola quota di rischio a proprio carico.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati quando: a) la banca italiana svolge direttamente le funzioni di “*conduit*”, anziché per il tramite di una propria filiale estera; b) il prenditore dei fondi è un soggetto non residente.

11. FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI E PERSONALI A LORO VOLTA SUPPORTATE DA DEPOSITI IN DENARO DEI GARANTI

1. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

Il finanziamento in questione si caratterizza per la struttura di seguito descritta.

La banca A stipula un contratto con una società (il debitore) a favore della quale si impegna a erogare in una o più tranches un finanziamento coperto da privilegio speciale ex art. 46 del T.U. bancario o da ipoteche e/o da altre garanzie reali ⁽¹⁾.

Il finanziamento è altresì assistito da garanzie personali (le garanzie) prestate da altri soggetti (i garanti) a favore della banca A, garanzie che sono a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti stessi vincolati presso la banca A. Le singole garanzie prestate dai garanti sono indipendenti l'una dall'altra e coprono una quota parte dell'importo totale del finanziamento. La quota residua è pienamente a carico della banca A.

Le garanzie vengono prestate con un unico contratto (stipulato contestualmente a quello di finanziamento) in base al quale ciascun garante:

- 1) garantisce alla banca A l'adempimento delle obbligazioni finanziarie del debitore, limitatamente ad una specifica quota dell'intero finanziamento;
- 2) s'impegna a costituire, al momento di ogni utilizzo del finanziamento, un "*collateral deposit*" fruttifero di interessi presso la banca A a garanzia degli impegni sub 1);
- 3) ha diritto al rimborso del "*collateral deposit*" e degli interessi maturati sullo stesso, nella misura in cui le obbligazioni per capitale e per interessi del debitore nei confronti della banca A siano di volta in volta soddisfatte; la banca A, tuttavia, può rivalersi sui "*collateral deposits*" solo dopo aver completato le procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti;
- 4) al verificarsi di taluni eventi sintomatici o premonitori di uno stato di difficoltà finanziaria, di insolvenza o di assoggettamento a procedure di liquidazione coatta amministrativa della banca A, può utilizzare il saldo attivo del "*collateral deposit*" per soddisfare in via anticipata le proprie obbligazioni derivanti dall'operazione in esame, così da potersi surrogare per la quota di propria spettanza alla banca A nei confronti del debitore e dei suoi azionisti (anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate da questi ultimi alla banca A).

Il contratto di finanziamento prevede che l'erogazione di ciascuna tranche al debitore sia per una quota parte condizionata alla preventiva costituzione dei "*collateral deposits*" da parte dei garanti.

2. TRATTAMENTO NELLA MATRICE DEI CONTI

La banca A deve segnalare:

- l'intero importo del finanziamento erogato nella Sezione I (Situazione patrimoniale: attivo) nella sottovoce 58005.26 "Finanziamenti – verso clientela - mutui";
- i "*collateral deposits*" nei dati patrimoniali della Sezione I nelle sottovoci 58030.08 ("Debiti – verso Banche Centrali e banche – depositi - depositi con durata stabilita") o

¹ Pegno su azioni o quote del debitore, pegno o cessione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta dal debitore.

28 (“Debiti – verso clientela – depositi – depositi con durata stabilita”) in funzione della tipologia di controparte;

- la quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda, nella sottovoce 58387.02 “Impegni irrevocabili a erogare fondi concessi a clientela a utilizzo certo”.

Le eventuali banche garanti, invece, devono indicare:

- nei dati patrimoniali della Sezione I: a) i “*collateral deposits*” presso la banca A nella sottovoce 58005.06 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – depositi – altri depositi”; b) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate – crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”;
- negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda: a) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate – crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”; b) l’ulteriore fideiussione da rilasciare sulla quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza, convenzionalmente, nella voce 58387.24 “Impegni - altri impegni - altri”.

* * *

Qualora il contratto preveda che la banca A possa rivalersi sui “*collateral deposits*” senza attendere lo svolgimento delle procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti, allora l’operazione in esame va trattata sia dalla banca A sia dalle banche garanti secondo le regole dei finanziamenti in pool per cassa (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni in *pool*”).

12. COVERED BOND

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. *covered bond*) di cui alla legge n. 80 del 14 maggio 2005 presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- banca *originator*, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei *covered bond*;
- società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall'acquisto degli attivi ceduti dall'*originator* e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori dei *covered bond*;
- banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all'acquisto degli attivi dalla banca *originator*;
- banca emittente i *covered bond*.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un'ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche *originator* siano più di una (c.d. operazioni "*multi-originator*").

Nell'ambito di tali operazioni di emissione di *covered bond*, la banca *originator* assume di regola specifici obblighi di reintegro delle attività cedute, nel caso in cui le stesse scendano al di sotto dei livelli minimi previsti normativamente o contrattualmente.

Tali obblighi, che sono finalizzati a salvaguardare il livello di garanzia fornita ai sottoscrittori dei *covered bond*, anche quando la qualità delle attività inizialmente cedute al veicolo si deteriora, fanno sì che la banca *originator* rimanga integralmente esposta ai rischi e ai benefici associati alle suddette attività.

La banca finanziatrice (sia essa *originator* o meno), qualora non coincida con la banca emittente i *covered bond*, è esposta al rischio di inadempienza della banca emittente nei confronti dei portatori dei titoli in virtù della garanzia prestata dal veicolo.

Si forniscono di seguito le regole di compilazione per le operazioni in esame.

- a) **Fattispecie semplici (unico intermediario):** la banca continua a segnalare nelle pertinenti voci dell'attivo le attività oggetto di cessione e iscrive nel passivo i *covered bond* emessi. Non forma pertanto oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. La rilevazione in conto economico dei costi e dei ricavi collegati all'operazione segue le medesime logiche previste per lo stato patrimoniale.
- b) **Fattispecie più complesse (con più intermediari):** nelle fattispecie in cui la banca *originator*, la banca finanziatrice e la banca emittente non coincidano, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell'operazione da ciascuna banca (*originator*, finanziatrice ed emittente) e i profili di rischio associati. In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano, le due banche segnalano, rispettivamente, le attività oggetto di cessione e il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo.

Nell'ambito delle garanzie rilasciate (ad esempio, nella sottovoce 40690.09 "Garanzie rilasciate – crediti di firma – banche – connessi con operazioni di natura finanziaria - altri"):

- la banca finanziatrice, ove non coincida con la banca emittente, deve rilevare il rischio connesso con la garanzia fornita dal veicolo ai portatori dei *covered bond*;
- nelle operazioni c.d. “*multioriginator*” in cui sia prevista la copertura solidale delle eventuali perdite manifestatesi sulle attività cedute, ciascun *originator* deve rilevare la relativa esposizione.

**C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI
SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI**

1. VITA RESIDUA

1. PREMESSA

Le informazioni sulla vita residua sono richieste nella Sezione II.1, parte terza. Formano oggetto di rilevazione le “attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” dell’intera azienda (unità operanti in Italia e all’estero). Salvo diversamente specificato, va segnalato il valore contabile.

L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

La durata residua va segnalata con riguardo sia alla scadenza del capitale sia al tempo di riprezzamento del tasso di interesse. Nel primo caso la durata residua corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.). La vita residua relativa al tempo di riprezzamento riguarda le sole operazioni a tasso indicizzato e corrisponde al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento dell’operazione.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dalla banca segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d’interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse “istituzionale”.

Le operazioni di finanziamento paramtrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come “a tasso indicizzato”, prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d’interesse.

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato ⁽¹⁾, facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

¹ Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

2. SCAGLIONI TEMPORALI

La segnalazione è articolata nei seguenti scaglioni temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

Relativamente alla voce 58455 “Finanziamenti alla pubblica amministrazione (valore nominale)”, formano oggetto di segnalazione i seguenti scaglioni temporali:

- a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti)
- da oltre 1 anno fino a 5 anni;
- da oltre 5 anni fino a 7 anni;
- da oltre 7 anni fino a 10 anni;
- da oltre 10 anni fino a 15 anni;
- da oltre 15 anni fino a 29 anni;
- oltre 29 anni;
- non applicabile.

Relativamente alle voci 58352 “Traslazione del rischio: attività finanziarie per cassa” e 58359 “Finanziamenti verso clientela non assistiti da traslazione del rischio” di cui alla sottosezione 2.1 “Dati patrimoniali – parte prima – dati territoriali settoriali”, cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

3. ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ⁽¹⁾;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

I rapporti attivi e passivi in conto corrente vanno convenzionalmente classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre determinare la vita residua delle singole rate.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno convenzionalmente attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d’interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d’interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l’operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) ⁽²⁾. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per la banca erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l’erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà “a vista e a revoca”, nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

¹ Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione la banca A segnala:

a) 980 $[1.000 - (1.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;

b) 2.940 $[3.000 - (3.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;

c) 3.920 $[4.000 - (4.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;

d) 1.960 $[2.000 - (2.000/10.000*200)]$ nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

² Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni”; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua “da oltre 4 anni a 5 anni”.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per la banca di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale ⁽¹⁾. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale della banca segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap" ⁽²⁾. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (floor) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione floor acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso ⁽³⁾ e corte sul tasso variabile ⁽⁴⁾.

¹ La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

² Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "floor" è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "cap".

³ Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

⁴ Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione floor in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione floor.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione floor dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione floor dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate, tenendo conto nella determinazione della vita residua per tempo di riprezzamento di eventuali indicizzazioni dei tassi.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua dell'operazione per scadenza del capitale va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi alla banca gli importi minimi dovuti.

La durata residua dei "Finanziamenti verso clientela - per anticipi: su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." (sottovoce 58005.22) deve essere calcolata avendo riguardo alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza sui singoli effetti anticipati.

Sono classificate unicamente negli scaglioni "a vista e a revoca" della vita residua per scadenza del capitale:

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight, da segnalare nello scaglione "a vista e a revoca – altre";
- le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate - cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito" - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio.

Le esposizioni ristrutturate vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* con impatto a conto economico (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dalla banca ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili ⁽¹⁾. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate ⁽²⁾.

¹ Alle filiali italiane di banche estere comunitarie la cui casa madre non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è consentito di segnalare le attività finanziarie deteriorate nello scaglione temporale di vita residua "durata indeterminata", qualora non dispongano delle informazioni sulle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti alle attività finanziarie deteriorate.

² Ad esempio, si ipotizzi che la Banca A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni, per 400 nella fascia 5-6 anni e per 100 nella fascia 6-7 anni. Si

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturare, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* con impatto a conto economico ⁽¹⁾ vanno rilevate: a) con riferimento alla vita residua per data di riprezzamento, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”; b) con riferimento alla vita residua per scadenza del capitale, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “durata indeterminata”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta ⁽²⁾) va segnalato come segue:

- con riferimento alla vita residua per scadenza del capitale, nella fascia “durata indeterminata”;
- con riferimento alla vita residua per data di riprezzamento, nella fascia “da oltre 7 giorni fino a 1 mese”.

I finanziamenti parametrati al tasso di rifinanziamento principale della BCE, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare le revisioni del tasso, vanno rilevati nello scaglione temporale “da oltre 7 giorni a 1 mese”.

Con riferimento ai titoli di debito ai fini della determinazione del profilo temporale di vita residua per scadenza del capitale, occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 20 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

supponga altresì che la Banca A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, la Banca A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20 $[(200/1000) \times 100]$ nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni, per 40 nella fascia 5-6 anni e per 10 nella fascia 6-7 anni.

¹ Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e “Attività finanziarie valutate al *fair value*”.

² In tale ultimo caso, i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58405.84 “Portafoglio bancario: attività finanziarie per cassa – attività finanziarie a tasso indicizzato: finanziamenti: a banche – altri finanziamenti – altri”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

4. DERIVATI FINANZIARI

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) ⁽¹⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d’interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) ⁽²⁾ e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell’IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell’IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

Relativamente all’“*amortising swap*” esemplificato nelle “Avvertenze Generali”, sottoparagrafo “Derivati finanziari”, con riferimento al 4° IRS, poiché il differenziale da pagare o incassare il 31 dicembre anno T e’ fissato sin dal 4 gennaio dell’anno T e pertanto le posizioni lunga e corta di 60 Euro hanno la medesima vita residua, per evitare - nell’ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali per i rischi di mercato del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - l’applicazione di “fattori di non compensabilità” sull’importo compensato, le anzidette posizioni vanno convenzionalmente attribuite alla fascia “a vista e a revoca”.

¹ Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “futures” negoziati sull’IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

² Per l’IRS, scadenza dell’intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

Esempi dei criteri segnaletici di contratti derivati su titoli di debito e tassi d'interesse sono riportati nella Circolare n.155, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei "currency interest rate swaps" con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d'interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d'interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d'interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

5. OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua per scadenza del capitale e per data di riprezzamento le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che la banca *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d'interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale

dell'operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) ⁽¹⁾.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l'eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesima banca *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con la medesima banca *originator* quest'ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno assunto con il derivato dalla società veicolo ⁽²⁾.

¹ D'altro canto, l'esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell'attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l'IRS di norma stipulato dall'*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della "controparte *swap*").

² Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell'ambito di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione": a) con la banca *originator*; b) con soggetti diversi dalla banca *originator*, sempreché quest'ultima riassume su di sé il rischio di tasso d'interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dalla banca *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

2. RAPPORTI INTERCREDITIZI

La segnalazione dei rapporti intercreditizi nominativi riguarda tutte le relazioni per cassa e di firma, attive e passive, intercorrenti tra l'azienda segnalante e le altre banche nonché banche centrali (residenti e non residenti).

In particolare nei dati patrimoniali della Sezione I è prevista la segnalazione, con indicazione del codice identificativo della controparte: 1) dei finanziamenti (voce 58005, sottovoci da 02 a 14 per i finanziamenti non in sofferenza; voce 58007, sottovoci da 02 a 20, ad eccezione della sottovoce 18, per i finanziamenti in sofferenza); 2) dei debiti (sottovoci 58030 da 00 a 12); 3) dei margini su linee di credito concesse e ricevute (sottovoci 58065 da 18 a 24) ⁽¹⁾, 4) dei crediti di firma rilasciati (sottovoce 58065.28 e 30).

Sono esclusi (salvo le specifiche eccezioni previste) i rapporti con proprie filiali all'estero e con Organismi Internazionali ⁽²⁾.

Le banche che assolvono gli obblighi di riserva obbligatoria in via indiretta indicano il nominativo della banca intermediaria presso la quale è costituito il relativo deposito.

¹ Relativamente ai rapporti intercreditizi intrattenuti dalle filiali operanti all'estero si veda il paragrafo "Unità operanti all'estero".

² Per la definizione di Organismi Internazionali cfr. Glossario.

3. CLASSIFICAZIONE DEL CREDITO PER DESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI E PER LEGGI INCENTIVANTI

1. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione I viene chiesta, relativamente a talune voci riferite ai finanziamenti erogati alle famiglie, l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell'art.121 del TUB – la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" – ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) la banca regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all' esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata alla banca finanziatrice oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

2. CREDITO PER DESTINAZIONE

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti oltre il breve termine sull'interno" (voce 58320) è richiesta la classificazione dei finanziamenti per destinazione economica dell'investimento finanziato. Essa mira ad individuare le transazioni relative alla creazione o al trasferimento di beni di investimento o di beni durevoli oggetto dei finanziamenti. Si richiede al tempo stesso la classificazione territoriale per provincia di destinazione del finanziamento.

Se a un determinato finanziamento sono collegate contemporaneamente due o più destinazioni, il finanziamento stesso andrà ripartito proporzionalmente fra i vari comparti economici interessati. Tuttavia, qualora detta suddivisione non risulti possibile, l'intero credito dovrà essere attribuito alla categoria prevalente.

Sono previste due grandi categorie di destinazione economica del credito: a) investimenti non finanziari; b) altri investimenti.

La categoria degli "investimenti non finanziari" si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

1. Costruzioni

1.1. Abitazioni

Finanziamenti per la costruzione o la ricostruzione di abitazioni presenti nei fabbricati ad uso residenziale (mono o plurifamiliari, collettivi, prefabbricati etc.).

1.2. Fabbricati non residenziali

1.2.1. Rurali

Finanziamenti per la costruzione di fabbricati agricoli (granai, silos, stalle, depositi, macchinari e attrezzature etc.) e per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario.

1.2.2. Altri

Finanziamenti per la costruzione di: fabbricati destinati a uffici, alberghi, scuole, ospedali, teatri e simili; edifici destinati all'industria e al commercio (fabbriche o capannoni); edifici ad uso speciale per l'industria (centrali elettriche, installazione di miniere, hangar etc.).

1.3 Opere del Genio Civile

Finanziamenti per la realizzazione di: opere e lavorazioni riguardanti strade e autostrade, ponti, archi e viadotti; opere marittime, fluviali e lavori portuali; reti di distribuzione per l'acqua; fogne e installazioni connesse; reti elettriche e di telecomunicazione; opere per il trasporto di gas, idrocarburi e simili; altre opere affini.

2. *Macchine attrezzature, mezzi di trasporto e prodotti vari*

2.1. Rurali

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore primario (attrezzature, trattrici e macchine agricole, bestiame etc.).

2.2. Altri

Finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli (inclusi convenzionalmente quelli di seconda mano) diversi dalle costruzioni e destinati ad ampliare la capacità produttiva del settore industriale e dei servizi.

La categoria degli "altri investimenti" si divide nelle seguenti sottocategorie:

1. *Acquisto di immobili*

1.1. Abitazioni

1.1.1. Famiglie consumatrici

Finanziamenti erogati alle famiglie consumatrici per l'acquisto di abitazioni.

1.1.2. Altri soggetti

Finanziamenti erogati ad altri soggetti per l'acquisto di abitazioni.

1.2. Altri immobili

1.2.1. Rurali

Finanziamenti erogati per l'acquisto di edifici per l'agricoltura e di terreni agricoli.

1.2.2. Altri

Finanziamenti erogati per l'acquisto di fabbricati non residenziali, terreni etc..

2. *Acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie consumatrici*

3. *Investimenti finanziari*

Finanziamenti per l'acquisizione di attività finanziarie, di partecipazioni, operazioni di fusione; finanziamenti connessi con operazioni di *merchant banking* e con piani di ristrutturazione dell'indebitamento.

4. *Altre destinazioni*

3. LEGGI INCENTIVANTI DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai “Finanziamenti agevolati” (voce 58310 ⁽¹⁾) è richiesta la classificazione dei crediti per leggi incentivanti. Essa prevede le seguenti classi di raggruppamento delle leggi definite con riferimento al settore destinatario del finanziamento:

- 1) Mezzogiorno e altre aree depresse ⁽²⁾
- 2) Industria - medie e piccole imprese
- 3) Industria - altre imprese
- 4) Commercio, attività finanziarie e assicurative, trasporti e comunicazioni, turismo, servizi vari
- 5) Esportazione
- 6) Agricoltura, foreste e pesca
- 7) Edilizia e abitazioni
- 8) Artigianato ⁽³⁾
- 9) Calamità naturali
- 10) Altre destinazioni

Per operazioni agevolate si intendono quelle eseguite a tasso inferiore a quello di mercato, in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi (anche direttamente al cliente) e/o l'impiego di fondi statali o di altri enti della pubblica amministrazione, ivi comprese le erogazioni di contribuzioni e/o di fondi da parte del Mediocredito Centrale e dell'Artigiancassa; sono escluse le operazioni che rivestono carattere di mero servizio.

Si considerano fra le operazioni agevolate anche i crediti erogati inizialmente a tasso di mercato in attesa del rilascio del provvedimento di agevolazione.

Le operazioni agevolate a favore di residenti per la costituzione di società all'estero (ad esempio, ai sensi della Legge n.100 del 24/4/90) vengono classificate per provincia di destinazione dei finanziamenti con riferimento al settore “estero”.

¹ Per tale voce è richiesta anche la classificazione per provincia di destinazione dei finanziamenti. Quando non è possibile conoscere la provincia di destinazione di un finanziamento, si fa convenzionalmente riferimento a quella del beneficiario del finanziamento stesso.

² Leggi espressamente volte al sostegno delle attività del Mezzogiorno o di altre aree depresse; in caso di iniziativa industriale o agricola o di servizi finanziati a valere su una legge di questo tipo, i pertinenti crediti vanno segnalati nella categoria “Mezzogiorno e altre aree depresse” e non in quelle settoriali corrispondenti.

³ Per la qualifica di imprenditore artigiano occorre fare riferimento alla legge quadro per l'artigianato n.443 dell'8.8.1985, che ha ridefinito i criteri fondamentali a suo tempo fissati dall'art. 1 della L. 25.7.1956 n.860 per l'individuazione dell'impresa artigiana.

4. PARTITE VIAGGIANTI FRA FILIALI OPERANTI IN ITALIA E ALTRE PARTITE SOSPESE

1. REGOLE DI COMPILAZIONE

Le “partite viaggianti”, attive e passive, fra filiali operanti in Italia e le “altre partite sospese” (assegni di c/c tratti sull’azienda dichiarante; assegni di c/c insoluti e al protesto tratti sull’azienda dichiarante e su terzi; poste ancora in corso di lavorazione delle altre partite dei debitori e dei creditori diversi) devono essere classificate nella sezione II, sottosezione 1, Parte quinta, con riferimento ai più importanti aggregati patrimoniali di destinazione finale (rapporti attivi e passivi con banche, titoli, finanziamenti a clientela, depositi e c/c passivi con clientela).

La segnalazione deve essere effettuata soltanto dalle banche che superino trimestralmente specifiche “soglie di esonero” determinate sulla base di un coefficiente espressivo del rapporto di incidenza delle partite viaggianti e sospese sul totale delle attività e delle passività tendenzialmente suscettibili di generare tali partite, calcolato secondo quanto riportato nel successivo paragrafo 2.

Le “soglie di esonero” sono differenziate in base all’articolazione territoriale delle banche e cioè:

- a) 1 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività pari o inferiore a 10;
- b) 2 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività compreso fra 11 e 100;
- c) 3 per cento per le aziende di credito che abbiano un numero di sportelli a piena operatività superiore a 100.

Per le aziende di nuova costituzione il raggruppamento di appartenenza è quello risultante al momento dell’inizio dell’attività.

In caso di fusione - sia per unione sia per incorporazione - il nuovo ente (ovvero quello incorporante) verrà ricompreso nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli al momento da cui decorrono gli effetti dell’operazione di concentrazione aziendale.

In caso di conferimento la banca conferitaria verrà ricompresa nel raggruppamento corrispondente alla somma degli sportelli dell’azienda conferita e di quelli propri esistenti al momento dell’operazione di scorporo.

Le banche che alla fine di un trimestre eccedono la soglia fissata per il raggruppamento di appartenenza devono procedere al calcolo della media aritmetica semplice dei valori presentati dal proprio coefficiente nell’ultimo mese e nei cinque mesi precedenti escludendo il valore più elevato. Solo qualora il valore medio emergente da tale calcolo ecceda la soglia di riferimento, l’azienda dovrà compilare la sezione II, sottosezione 1, parte quinta, della matrice dei conti relativamente al trimestre per il quale il coefficiente risulta eccedente.

Le banche di nuova costituzione sono soggette alla presente disciplina sin dalla prima scadenza segnaletica e, pertanto, non devono attendere il secondo trimestre successivo all’inizio dell’operatività aziendale per verificare il rispetto delle soglie. Conseguentemente, per il primo trimestre il calcolo della media dei valori del coefficiente avverrà sulla base dei rapporti riferiti ai soli mesi compresi fra l’inizio delle operazioni e la data di riferimento delle segnalazioni, sempre escludendo il valore più elevato.

In caso di fusione gli enti incorporanti (ovvero i nuovi enti sorti dalla fusione) provvederanno, relativamente ai mesi antecedenti al processo di concentrazione aziendale, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato dei rapporti relativi alle aziende che hanno concorso alla fusione.

In caso di conferimento la banca conferitaria provvederà, relativamente ai mesi antecedenti all'operazione, a calcolare la media dei rapporti prendendo in considerazione il valore medio ponderato del proprio rapporto e di quello dell'azienda conferita.

La classificazione per aggregati patrimoniali di destinazione finale deve essere effettuata in maniera puntuale e analitica al fine di assicurare la necessaria significatività della rilevazione.

Per ciascun aggregato di destinazione finale è richiesta la distinzione tra le partite attive e le partite passive che risultano ricomprese nei dati patrimoniali della sezione I. La voce riguardante le "partite viaggianti e sospese non ripartite" (voce 58500) è destinata ad accogliere quelle partite che non sia assolutamente possibile attribuire alle poste patrimoniali di pertinenza e che devono in ogni caso essere contenute entro limiti trascurabili.

Ai fini dell'imputazione delle partite viaggianti e sospese ai conti correnti, occorre fare riferimento al saldo del conto figurante nelle pertinenti voci attive e passive della sezione I (il saldo zero è convenzionalmente considerato come saldo debitore).

2. RAPPORTO DI INCIDENZA DELLE PARTITE VIAGGIANTI E SOSPESSE

Numeratore

- Altre attività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58020.10);
- Altre passività - Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia (sottovoce 58045.14);
- Altre attività - Assegni di c/c tratti: sulla banca segnalante (sottovoce 58020.19);
- Altre attività -Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti sulla banca segnalante (sottovoce 58020.20);
- Altre attività - Assegni di c/c: insoluti e al protesto - tratti su terzi (sottovoce 58020.21);
- Altre attività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58020.14);
- Altre passività - Partite in corso di lavorazione (sottovoce 58045.18).

Denominatore

Totale delle voci dell'attivo e totale delle voci del passivo della sezione I, "Dati statistici mensili - situazione patrimoniale", al netto delle seguenti poste:

- Rapporti attivi con il MEF e la Cassa DD.PP. ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 22 a 42);
- Depositi presso la Banca d'Italia e Banca Centrale Europea ("di cui" della voce 58005, sottovoci da 02 a 14);
- Partecipazioni di vigilanza (voce 58370);
- Strumenti finanziari subordinati attivi (voce 58415);
- Fondi di dotazione delle filiali all'estero (voce 58014);
- Attività materiali e immateriali (voce 58016);
- Altre attività (voce 58020 ad eccezione delle sottovoci 10, 14, 19, 20, 21, 26 e 34);

- Fondi di terzi in amministrazione (“di cui” della voce 58030.40);
- Titoli di debito in circolazione (voce 58035);
- Debiti - Assegni circolari (voce 58030.32);
- Debiti verso Banca d’Italia (“di cui” della voce 58030, sottovoci da 00 a 12);
- Strumenti finanziari subordinati passivi (voce 58445);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: sofferenze (voce 58045.03/07);
- Fondi rettificativi – su esposizioni per cassa: altre esposizioni (voce 58045.05/09);
- Fondi rettificativi – su altre attività (voce 58045.08);
- Patrimonio (voce 58040);
- Altre passività (voce 58045 ad eccezione delle sottovoci 03, 05, 07, 08, 09, 14, 18, 30 e 34).

5. SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le informazioni di cui alla sottosezione II.2 vanno fornite dalle banche autorizzate a svolgere i servizi di investimento così come definiti dal Testo Unico della Finanza – T.U.F. (Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58).

I dati vanno riferiti all'intera azienda, includendo l'operatività di tutte le filiali estere (comunitarie ed extra-comunitarie) della banca segnalante.

Formano oggetto della rilevazione sia dati di flusso sia dati di stock.

Ai fini della presente sottosezione nei titoli di debito sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

Gli importi vanno segnalati escludendo le spese per bolli e le commissioni.

Le sottovoci "inoperatività nel periodo" vanno attivate quando la banca segnalante, pur autorizzata alla prestazione del servizio di investimento interessato, non ha nel periodo di riferimento alcun importo da segnalare nelle restanti sottovoci. Va convenzionalmente indicato il valore "1".

1. ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Nelle sottovoci 41400 da 12 a 18 formano oggetto di rilevazione le operazioni di negoziazione per conto proprio effettuate dalla banca alternativamente:

- in qualità di "market maker" ⁽¹⁾;
- in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti, su titoli di debito, titoli di capitale, quote di O.I.C.R. e derivati, anche se non ancora regolate finanziariamente. Sono pertanto escluse dalla rilevazione le operazioni poste in essere su iniziativa della banca segnalante (ad esempio, acquisti e vendite effettuate per finalità di investimento o di gestione della tesoreria, eventuali operazioni di copertura) ⁽²⁾⁽³⁾.

Vi rientrano le negoziazioni di titoli di debito e di capitale di propria emissione.

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di riporto, pronti contro termine e quelle di prestito titoli.

Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli acquisti di strumenti finanziari oggetto di operazioni di collocamento da parte della banca segnalante (ad esempio, acquisti a fermo).

Gli acquisti e le vendite sono disaggregati in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili "raggruppamento titoli/derivati", "indicatore di quotazione", "mercato di negoziazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabile "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio di

¹ In tale categoria rientrano anche le operazioni effettuate dalla banca in qualità di "specialist", nell'ambito della sua attività di "market making".

² Ad esempio, non forma oggetto di rilevazione l'operazione di acquisto effettuata a fronte della vendita a clientela di un titolo non presente nel proprio portafoglio.

³ Formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche con la clientela al fine di soddisfare esigenze di copertura dai rischi di mercato rappresentate da quest'ultima, in quanto negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini della stessa. Viceversa, non vanno rilevati i derivati negoziati dalle banche con finalità di copertura di proprie attività e/o passività, sempreché non siano stati negoziati in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti.

consulenza”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

Le sottovoci 41400.16 e 18 (“Attività di negoziazione per conto proprio – in contropartita di ordini”) vanno altresì ripartite a seconda che le operazioni siano svolte in contropartita del servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti oppure del servizio di gestione di portafogli. Le due fattispecie sono individuate mediante uno specifico attributo informativo (variabile “servizio in contropartita”).

Le compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le compravendite di titoli già regolate finanziariamente vanno indicate al prezzo di acquisto o di vendita (per i titoli di debito occorre fare riferimento al “corso secco” ⁽¹⁾). I contratti a termine e i contratti derivati con titolo sottostante (ivi inclusi quelli che prevedono lo scambio di una o più valute) ⁽²⁾, vanno segnalati in base al prezzo convenuto (“*strike price*”) ⁽³⁾; i contratti derivati senza titolo sottostante vanno indicati in base al valore nominale ⁽⁴⁾. Per gli strumenti di seguito indicati occorre segnalare:

- per le opzioni su indici di borsa (ad esempio, sul MIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per le opzioni su “*future*” (es. MTO) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”;
- per i “*futures*” su indici di borsa (es. FIB30) il capitale di riferimento moltiplicato per il valore dell’indice alla data di riferimento del contratto;
- per i “*futures*” su titoli di debito (anche se fittizi, ad esempio i “*futures*” negoziati sull’IDEM) il capitale di riferimento moltiplicato per il prezzo convenuto del “*future*”.

Nel portafoglio di fine periodo (sottovoci 41400.21 e 22) forma oggetto di rilevazione la “rimanenza” a fine periodo dei titoli e degli altri strumenti finanziari che la banca destina allo svolgimento dell’attività di “negoziazione per conto proprio” così come definita dal T.U.F.. Tale portafoglio, che non coincide necessariamente con la definizione contabile di *trading*, include anche i titoli di propria emissione riacquistati e destinati all’attività di negoziazione ⁽⁵⁾.

Sono incluse le sole operazioni regolate finanziariamente ⁽⁶⁾.

I titoli e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al corso secco) ⁽⁷⁾ dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

¹ Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

² I “*currency interest rate swaps*” valuta contro valuta vanno segnalati una sola volta facendo riferimento alla valuta oggetto di acquisto.

³ Ivi inclusi i contratti ISOα.

⁴ Tali contratti sono segnalati come acquisti o vendite secondo il criterio fissato nelle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

⁵ Relativamente ai derivati, la banca include nel portafoglio di fine periodo il complesso dei contratti detenuti dalla medesima, negoziati nello svolgimento dell’attività di “negoziazione contro proprio”. La segnalazione va operata sino alla scadenza contrattuale di tali contratti derivati.

⁶ I contratti derivati senza titolo sottostante (ad esempio, “Interest Rate Swap”) formano oggetto di segnalazione a partire dal trimestre in cui sono stipulati, anche qualora non sia avvenuto il regolamento del primo differenziale.

⁷ Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse ricompresi nel prezzo della compravendita.

Le consistenze di fine periodo sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari (variabile “codice ISIN” per i titoli; variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente” per gli altri strumenti finanziari).

2. ATTIVITÀ DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di compravendita (ivi incluse le sottoscrizioni) di titoli, anche se non ancora regolate finanziariamente, effettuate in nome proprio e per conto della clientela. Sono escluse le operazioni di esecuzione di ordini che trovano contropartita nel portafoglio di proprietà della banca segnalante, da segnalare unicamente nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto proprio.

Vanno escluse: a) le operazioni che si configurano come attività di collocamento (che devono essere segnalate nelle voci “attività di collocamento con o senza garanzia”) oppure come attività di raccolta ordini (che devono formare oggetto di rilevazione nella voce “attività di ricezione e trasmissione di ordini”); b) le operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Vanno, invece, incluse le operazioni di compravendita effettuate per gestione di patrimoni, qualora la banca segnalante eserciti entrambe le attività (di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di gestione di portafogli).

Ciascuna operazione di compravendita per conto terzi deve essere segnalata in una sola delle sottovoci 41401.10 e 12 (acquisti) ovvero 41401.14 e 16 (vendite), in relazione al tipo di ordine impartito dalla clientela.

Gli strumenti finanziari vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all’attività di negoziazione per conto proprio.

È prevista la distinzione tra compravendite operate in contropartita di società del gruppo (sottovoci 41401.10 e 14) e compravendite operate in contropartita di altre società (sottovoci 41401.12 e 16). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari negoziati (variabili “raggruppamento titoli/derivati”, “indicatore di quotazione”, “mercato di negoziazione”, “categoria emittente”, “rapporti con emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabile “clientela Mifid”); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile “servizio di consulenza”).

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Si distingue tra gestioni di portafogli svolte dalla banca segnalante: a) in proprio (voce 41402 - sottovoci da 02 a 29 e sottovoci 33, 34 e 35); b) su delega ricevuta da terzi (voce 41402 - sottovoci da 38 a 74). È prevista altresì l’evidenza delle gestioni in proprio di cui al punto a) delegate a terzi (voce 41405).

Le gestioni in proprio comprendono le gestioni di portafogli su base individuale e i fondi pensione. In particolare, si è in presenza di una gestione propria quando il mandato gestorio sia stato conferito alla banca segnalante da un soggetto non abilitato all’attività in esame (es. imprese di assicurazione, finanziarie, persone fisiche etc.) o qualora il mandato sia stato conferito, in qualità di “cliente finale”, da un soggetto abilitato all’attività di gestione (es. banca che delega la gestione del portafoglio di proprietà).

Per gestioni delegate da terzi sono da intendersi:

- 1) gli incarichi affidati alla banca segnalante da soggetti abilitati all'attività di gestione con riferimento all'intero portafoglio o a specifiche scelte di investimento;
- 2) gli incarichi affidati alla banca segnalante da parte del gestore di un fondo pensione;
- 3) altri incarichi ricevuti relativi a fattispecie non riconducibili a quelle precedenti.

Le sottovoci relative alle gestioni delegate da terzi di cui al precedente punto sub b) vanno compilate facendo riferimento esclusivamente all'ammontare di patrimonio ricevuto effettivamente in gestione. Pertanto, relativamente, ad esempio, agli incarichi ricevuti dalla banca segnalante relativi a specifiche scelte di investimento deve essere segnalata soltanto la parte del patrimonio per la quale sono state affidate alla banca specifiche scelte di investimento.

Formano oggetto di rilevazione gli acquisti (ivi incluse le sottoscrizioni) e le vendite (ivi inclusi i rimborsi) di titoli di debito, di titoli di capitale, di quote di O.I.C.R. e di contratti derivati, anche se non ancora regolati finanziariamente (sottovoci 41402.02/04/38/40 e 41405.02/04). Tali compravendite vanno rilevate unicamente nella segnalazione riferita al trimestre in cui sono stati stipulati i relativi contratti. I titoli vanno indicati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Nel "portafoglio di fine periodo" (sottovoci 41402.34-35-59-67 e 41405.34-35) vanno segnalate le "rimanenze" a fine periodo del portafoglio gestito, quale risulta dalle compravendite già regolate finanziariamente, inclusi i contratti derivati ancora aperti alla data di riferimento della segnalazione. In particolare, i titoli di proprietà e i contratti derivati vanno indicati al *fair value* (i titoli di debito al "corso secco" ⁽¹⁾) dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento.

Nel caso in cui la banca segnalante acquisisca patrimoni in gestione per effetto di operazioni di carattere straordinario (es. fusioni, acquisti/cessioni rami d'azienda), nel trimestre nel quale hanno efficacia tali operazioni occorre segnalare:

- a) nelle sottovoci "acquisti", "portafoglio di fine periodo" e "raccolta effettuata nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli acquisite;
- b) nelle sottovoci "vendite" e "rimborsi effettuati nel periodo", rispettivamente, gli strumenti finanziari e il patrimonio oggetto delle gestioni di portafogli cedute.

Nelle sottovoci relative agli acquisti, alle vendite e al "portafoglio di fine periodo" non vanno segnalate le operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli nonché i conti correnti e i depositi a risparmio (liberi e vincolati).

Nella "Liquidità" per gestione di portafogli (sottovoci 41402.27/33/65/70 e 41405.25/27) formano oggetto di segnalazione le disponibilità liquide in essere a fronte di contratti di gestione, ivi incluse quelle investite in operazioni di pronti contro termine, di riporto, di concessione di titoli in prestito nonché in conti correnti e in depositi a risparmio (liberi e vincolati). Eventuali passività liquide di competenza della clientela non vanno rilevate, ma concorrono unicamente a determinare il valore del "patrimonio gestito".

Il "Patrimonio gestito" (sottovoci 41402.10/42 e 41405.10) è rappresentato dalla somma algebrica del "portafoglio di fine periodo", della "liquidità", dei ratei di interesse maturati

¹ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel valore corrente.

sulle attività (titoli, liquidità, ecc.), e sulle passività, delle eventuali passività non segnalate nella "liquidità" per gestione di portafogli e di tutti gli oneri maturati a carico della clientela.

Nella "Raccolta effettuata nel periodo" (sottovoci 41402.12/44 e 41405.12) va segnalato l'ammontare della liquidità e dei titoli conferiti in gestione alla banca segnalante nel trimestre di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata nel trimestre in cui la banca segnalante riceve la disponibilità dei valori in gestione e li include nel patrimonio gestito. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al "corso secco" ⁽¹⁾) del giorno di conferimento.

Nei "Rimborsi effettuati nel periodo" (sottovoci 41402.14/46 e 41405.14) va indicato l'ammontare della liquidità e dei valori mobiliari restituiti alla clientela nel trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli vanno indicati al valore corrente (i titoli di debito al "corso secco" ⁽²⁾) del giorno di rimborso.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari gestiti (variabili "raggruppamento titoli/derivati" ovvero "codice ISIN", "indicatore di quotazione", "categoria emittente", "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid" e "provincia di controparte"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

4. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO CON GARANZIA

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di collocamento con garanzia, ivi incluse quelle con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo. È prevista la distinzione tra "attività di collocamento per conto di società del gruppo" e "attività di collocamento per conto di altre società". È inclusa l'attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Le sottoscrizioni di titoli di Stato (ivi inclusi i BOT fino a concorrenza degli ordini di sottoscrizione ricevuti dalla clientela) effettuate per conto di terzi si configurano: a) come attività di collocamento con o senza garanzia, qualora la banca segnalante abbia sottoscritto apposita convenzione di collocamento con la Banca d'Italia e intervenga all'asta di emissione sulla base di una preventiva richiesta della clientela; b) come "attività di ricezione e trasmissione di ordini", nel caso in cui la banca segnalante non partecipi direttamente all'asta ⁽³⁾.

Nei "titoli collocati" (sottovoci 41403.10 e 20) va segnalato l'ammontare dei titoli collocati nel trimestre di riferimento della segnalazione, ivi inclusi quelli eventualmente collocati presso la medesima banca segnalante. I titoli vanno indicati al prezzo di collocamento.

In caso di distribuzione di quote di O.I.C.R. alla clientela dietro loro richiesta, tale attività si configura come collocamento (con o senza garanzia) qualora la banca segnalante abbia ricevuto dalla SGR emittente l'incarico di collocamento delle quote. Ove la banca segnalante non abbia ricevuto tale incarico, le sottoscrizioni delle quote vanno segnalate nell'ambito della voce 41410 "Attività di ricezione e trasmissione ordini". Tale criterio

¹ Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di conferimento.

² Per i titoli del tipo "zero coupon bond" ovvero "one coupon" occorre includere anche i ratei di interesse inclusi nel prezzo di rimborso.

³ In tale ultimo caso, le sottoscrizioni vanno rilevate nella voce 41410 "Attività di ricezione e trasmissione ordini" nel trimestre in cui avviene l'assegnazione dei titoli alla banca segnalante, considerato che solo in quel momento si può dire che si è verificata l'esecuzione dell'ordine ricevuto dalla clientela.

segnalatico si applica anche alle sottoscrizioni di O.I.C.R. operate sulla base di specifici contratti stipulati con i clienti, che prevedano, ad esempio, che: i) ogni mese vengano sottoscritte, per un importo prefissato, nuove quote di uno o più fondi comuni prestabiliti mediante addebito in c/c; ii) una volta superata una predeterminata soglia di liquidità sul c/c, l'importo eccedente sia automaticamente investito nella sottoscrizione di nuove quote di fondi comuni prestabiliti; iii) al momento dell'accredito della remunerazione delle quote di O.I.C.R. detenute, l'importo ricevuto venga reinvestito in nuove quote del medesimo fondo comune o di altri fondi prestabiliti.

Negli "Impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 41403.12 e 22) deve essere segnalato, al prezzo di emissione, l'ammontare dei titoli preventivamente acquistati (collocamento con preventiva sottoscrizione) o per i quali si è assunto l'impegno di acquisto (collocamento con garanzia o acquisto a fermo). Essi vanno segnalati solo nel trimestre in cui l'operazione di collocamento ha avuto inizio.

Nei "Titoli da collocare" (sottovoci 41403.14 e 24) forma oggetto di rilevazione l'ammontare dei titoli non ancora collocati presso terzi o presso la stessa banca segnalante alla fine del trimestre di riferimento della segnalazione. I titoli devono essere indicati al prezzo di emissione.

Nel caso in cui la banca che riceve l'incarico dall'emittente per il collocamento si avvalga, per la distribuzione dei titoli presso il pubblico, di altri intermediari (ad esempio, banche reti del gruppo - di seguito, "banche reti")⁽¹⁾, si distinguono due fattispecie:

a) la banca che ha ricevuto l'incarico di collocamento dall'emittente (di seguito "*lead collocator*") si assume la garanzia di collocamento. In tal caso:

- ove le "banche reti" si assumano l'impegno di sottoscrivere i titoli loro assegnati, sia la banca "*lead collocator*" sia le "banche reti" segnalano, nell'ambito della voce 41403 "Attività di collocamento con garanzia", le sottovoci relative agli "impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 12 o 22), ai "titoli collocati" (sottovoci 10 o 20) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 14 o 24), in base alla quota di propria spettanza;

- ove le "banche reti" operino senza garanzia, la banca "*lead collocator*" segnala, nella voce 41403, gli "impegni di acquisto di titoli" (sottovoci 12 o 22) e i "titoli da collocare" (sottovoci 14 o 24) relativamente all'intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai "titoli da collocare" va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle "banche reti". L'informazione sui "titoli collocati" (sottovoci 10 o 20) va invece compilata avendo riguardo unicamente ai titoli direttamente collocati dalla banca segnalante alla propria clientela. Le "banche reti" segnalano nella voce 41404 "Attività di collocamento senza garanzia", per la quota loro assegnata, le sottovoci relative alle "assegnazioni", ai "titoli collocati" e ai "titoli da collocare";

b) la banca "*lead collocator*" non fornisce la garanzia del collocamento. In tal caso, ipotizzando che anche le "banche reti" non forniscano tale garanzia, la banca "*lead collocator*" segnala – nell'ambito della voce 41404 "Attività di collocamento senza garanzia" – le sottovoci relative alle "assegnazioni" (sottovoci 12 o 18) ai "titoli collocati" (sottovoci 10 o 16) e ai "titoli da collocare" (sottovoci 14 o 20) relativamente all'intero importo del collocamento; tuttavia, la sottovoce relativa ai "titoli da collocare" va ridotta tenendo conto anche dei titoli già collocati dalle "banche reti". Le "banche reti" segnalano, per la quota loro assegnata, la voce 41404 "Attività di collocamento senza garanzia".

¹ Le indicazioni fornite valgono, *mutatis mutandis*, anche nel caso in cui vi sia un consorzio di collocamento costituito da più banche, che assumono pro-quota l'incarico dall'emittente di collocare i titoli sul mercato.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

5. ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA

Valgono i medesimi criteri segnalatici previsti per l’attività di collocamento con garanzia. Rientrano in questa attività anche il collocamento di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) nonché le sottoscrizioni di titoli diverse da quelle connesse con l’attività di collocamento con preventiva sottoscrizione. È prevista la distinzione tra “attività di collocamento per conto di società del gruppo” e “attività di collocamento per conto di altre società”. E’ inclusa l’attività di collocamento effettuata mediante promotori finanziari.

Nelle “Assegnazioni” (sottovoce 41404.12 e 18) va indicato l’ammontare dei titoli assegnati alla banca segnalante per il collocamento non acquistati preventivamente o per i quali non è stato preventivamente assunto l’impegno di acquisto.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche dei titoli collocati (variabili “raggruppamento titoli” ovvero “codice ISIN”, “indicatore di quotazione”, “categoria emittente”) e della clientela con la quale si è operato (variabili “clientela Mifid” e “provincia di controparte”). Per l’esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

6. NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI DIPENDENTI E NUMERO DEI PROMOTORI FINANZIARI MANDATARI E AGENTI

Nelle voci 41408 e 41409 è prevista la segnalazione rispettivamente dei promotori finanziari dipendenti della società e dei promotori finanziari mandatari e agenti.

7. ATTIVITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Nella voce 41410 (“Attività di ricezione e trasmissione di ordini) figurano le operazioni relative a compravendite di titoli di debito, titoli di capitale ecc., anche se non ancora regolate finanziariamente, eseguite da intermediari finanziari diversi dalla banca segnalante.

Sono inclusi gli ordini relativi ad operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli.

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di compravendita per le quali la banca segnalante provvede direttamente all’esecuzione degli ordini ricevuti (ricondotte nell’attività di negoziazione per conto proprio) ovvero agisce in nome proprio e per conto della clientela (da segnalare nell’ambito dell’attività di esecuzione ordini per conto terzi).

Ciascuna operazione è segnalata una sola volta come acquisto o come vendita sulla base del tipo di ordine impartito dal cliente.

Si distingue tra ordini trasmessi ad intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario della banca segnalante o ad altri intermediari.

I titoli vanno valorizzati secondo le medesime modalità previste per gli acquisti e le vendite relativi all'attività di negoziazione per conto proprio.

Le informazioni sono disaggregate in relazione alle caratteristiche degli strumenti finanziari intermediati (variabili "raggruppamento titoli/derivati" e "rapporti con emittente") e della clientela con la quale si è operato (variabili "clientela Mifid"); è altresì richiesto di segnalare i casi nei quali è stato prestato il servizio di consulenza (variabile "servizio di consulenza"). Per l'esatta individuazione delle variabili applicate a ciascuna sottovoce si rimanda alle istruzioni di compilazione fornite in corrispondenza di ciascuna di esse.

8. ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Nelle voci 41414 e 41416 formano oggetto di rilevazione il numero dei contratti in essere relativi all'attività di consulenza in materia, rispettivamente, di investimenti e di struttura finanziaria.

9. ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO

Nella voce 41418 figurano i volumi scambiati nell'ambito dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO CON REGOLAMENTO TRAMITE SISTEMI DI COMPENSAZIONE

Nelle procedure di pagamenti interbancari scambiati in forma elettronica e regolati per il tramite del Sistema di compensazione BI-COMP e/o di altri sistemi di compensazione (es. STEP2) possono determinarsi casi di disallineamento temporale fra l'operazione di addebitamento o di accredito nei conti della clientela e il regolamento tramite i suddetti sistemi, che discendono dall'invio o dalla ricezione della pertinente messaggistica elettronica in giorni non coincidenti con quello del regolamento stesso.

Con riferimento alle diverse procedure interbancarie (a fronte di operazioni di bonifico, addebito preautorizzato, prelievo da ATM, etc.), nel rispetto della normativa vigente, ove i conti della clientela vengano movimentati dalle banche in data antecedente il giorno di regolamento tramite i suddetti sistemi la relativa contropartita deve essere segnalata nelle seguenti sottovoci:

- a) nel caso di operazioni di addebito (es. a fronte di bonifici ordinati, prelievi bancomat con carte emesse dalla banca del cliente, etc.), "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.26) da parte della banca ordinante o banca emittente (banca del debitore) a fronte dell'addebitamento del conto del cliente ordinante o che ha effettuato un prelievo presso sportelli automatici di altre banche;
- b) nel caso di operazioni di accredito (es. per incarichi di pagamento e disposizioni di incasso presso la banca del creditore, negoziazione assegni, prelievi di contante a fronte di carte emesse da altre banche), "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.22) da parte della banca destinataria (banca del creditore o del beneficiario) a fronte dell'accREDITAMENTO del conto del cliente beneficiario o a fronte dei prelievi di contante effettuati da titolari di carte emesse da altre banche.

Per le banche riceventi le disposizioni di pagamento (banca del creditore nei bonifici, banca del debitore negli incarichi di pagamento) si rammenta quanto riportato nel paragrafo "Regole generali di compilazione" delle Avvertenze Generali, laddove si prevede che nell'ambito del sistema informativo interno e nell'ordinamento contabile vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti e che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio.

7. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SULL'ANDAMENTO DEL CONTO ECONOMICO

La segnalazione di cui alla sottosezione II.5 si riferisce alle sole unità operanti in Italia, è trimestrale e ha carattere cumulativo. Essa va compilata applicando le regole del bilancio (cfr. “Avvertenze Generali”, Sezione “Dati di bilancio”). Si precisa, tuttavia, che le voci previste nella presente sottosezione includono anche i corrispondenti costi e ricavi delle attività in via di dismissione (IFRS 5).

Il criterio da seguire per la determinazione dei costi e dei ricavi relativi ai periodi contabili di riferimento della segnalazione (primo trimestre, primo semestre, primi nove mesi, intero esercizio) è, in via generale, quello della stretta competenza economica, a prescindere dal momento sia della loro manifestazione finanziaria sia del recepimento nella contabilità aziendale.

Tale criterio tende a individuare, nella maniera più completa e obiettiva, gli elementi reddituali relativi alle operazioni effettivamente sviluppatasi nei diversi periodi considerati, tenendo presenti le condizioni che regolano i rapporti con la clientela e con le istituzioni creditizie, i contratti collettivi o individuali con i dipendenti, le disposizioni di legge che impongono tributi e contributi ecc. Non si intende, pertanto, rilevare l'entità infrannuale delle singole voci di costo e di ricavo in via previsionale, sulla base di aspettative riguardanti l'andamento dei tassi di interesse, l'evoluzione operativa della banca, la dinamica salariale ecc..

Obiettivo della segnalazione è, in linea generale, quello di quantificare il risultato lordo di pertinenza del periodo delle unità operanti in Italia. Tale risultato include pertanto i costi e i ricavi relativi ai rapporti intercorrenti tra la casa madre e le filiali estere. Il dettaglio degli interessi e delle commissioni derivanti dai rapporti attivi e passivi tra la casa madre e le filiali estere è evidenziato nelle voci 5246 e 5276.

Qualora la determinazione degli importi di competenza risulti particolarmente problematica, possono essere indicati i costi o i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti a condizione che la componente reddituale da rilevare sia di scarso rilievo nell'ambito dell'operatività aziendale.

Le ripartizioni “residenti – non residenti” e “euro-valuta” vanno operate con riguardo alle operazioni sottostanti.

8. UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Nella Sezione II.6 sono richiesti, con periodicità trimestrale, alcuni dati patrimoniali relativi alle filiali operanti all'estero della banca segnalante.

I dati relativi all'insieme delle unità operanti in ciascun paese estero vanno determinati in una logica di consolidamento. Devono essere pertanto elisi i rapporti reciproci tra gli stabilimenti insediati nel medesimo paese, tenendo presente che le "partite viaggianti" vanno appostate nelle voci di definitiva imputazione.

Le segnalazioni relative alle filiali estere vanno compilate applicando, salvo che non sia diversamente precisato, i principi di carattere generale e le istruzioni particolari forniti relativamente alla Sezione I, facendo ricorso a criteri di analogia per le fattispecie non previste.

Anche relativamente alla classificazione dei dati rispetto alla residenza e alla valuta nonché all'utilizzo della valuta di segnalazione valgono i principi precedentemente richiamati. Si precisa che la nozione di "residenza" deve intendersi riferita all'Italia, secondo la disciplina valutaria vigente.

La valorizzazione in euro dei rapporti in valuta va effettuata al tasso di cambio a pronti di fine periodo (tra l'euro e la valuta in cui è espressa la contabilità di ciascuna filiale) utilizzato per le unità operanti in Italia.

9. TASSI DI INTERESSE

Ai fini della compilazione della sottosezione I.4 si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n.248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d’interesse attivi e passivi”.

10. COSTI E RICAVI CONNESSI CON TRANSAZIONI NON FINANZIARIE INTERNAZIONALI

Nella sottosezione II.4 - parte seconda (voce 58790), è prevista la segnalazione, con periodicità trimestrale, dei costi e dei ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali effettuate dalla banca segnalante.

E' prevista la classificazione per le seguenti tipologie di transazione (variabile "causale"):

SERVIZI DI COMUNICAZIONE

Servizi postali

Comprendono i servizi di raccolta, trasporto e spedizione di lettere, giornali, periodici, altro materiale stampato e pacchi, resi generalmente da amministrazioni postali nazionali. Sono inclusi i servizi postali di sportello (come la vendita di francobolli) ed i servizi di noleggio delle caselle postali. Il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: i servizi finanziari resi da amministrazioni postali (per esempio: servizi di postagiato, servizi di conto/deposito o di risparmio postale), da segnalare come "servizi finanziari"; i servizi di movimento posta attraverso imprese di trasporto aereo e quelli di immagazzinamento merci; i servizi di preparazione posta (da segnalare come "altri servizi alle imprese").

Servizi di corriere

Comprendono i servizi di raccolta, trasporto e spedizione di lettere, giornali, periodici, altro materiale stampato e pacchi, resi da corrieri privati che si avvalgono di una propria rete di distribuzione, con o senza il ricorso al sistema di trasporto pubblico per l'erogazione dei propri servizi. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Sono esclusi: i servizi di movimento posta attraverso imprese di trasporto aereo e quelli di immagazzinamento merci; i servizi di preparazione posta (da segnalare come "altri servizi alle imprese").

Servizi di telecomunicazione

Comprendono i servizi per la trasmissione di suoni, immagini ed altre informazioni attraverso telefono, telex, radio, televisione, internet, teleconferenza, satellite, posta elettronica ed altre tecnologie analoghe. Includono la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e dei satelliti, il leasing di linee di comunicazione ed i servizi di interconnessione internazionale. Si ricorda che il valore dei servizi deve essere registrato su base lorda (cioè deve includere gli eventuali importi oggetto di compensazione).

Esempi: trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; noleggio e leasing di satelliti e di linee di telecomunicazione; servizi di telefonia fissa e mobile; servizi di internet backbone, altri servizi telematici diversi dai servizi di web hosting e di web search portal.

Sono esclusi: il valore delle informazioni trasportate (da includere in "servizi di informazione di agenzie di stampa" oppure in "altri servizi di informazione"); l'installazione di impianti di telecomunicazioni (da segnalare come "servizi di costruzione"); i servizi di database, servizi informatici per l'accesso o la manipolazione di dati, servizi di web hosting (da segnalare come "servizi informatici"); i servizi di web search portal (da segnalare come "altri servizi di informazione").

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Comprendono la costruzione di edifici, la realizzazione di opere di ingegneria civile (incluse ferrovie, porti ed aeroporti), i lavori di preparazione del sito della costruzione, l'installazione e l'assemblaggio di macchinari finalizzati alla costruzione, i lavori di manutenzione e riparazione delle costruzioni, i servizi di installazione di impianti di telecomunicazioni ed altri servizi di costruzione come i servizi di noleggio di macchinari per costruzione con operatore ed i lavori di pulizia dell'esterno degli edifici.

Si distingue tra “costruzioni all'estero” e “costruzioni in Italia” sulla base del paese in cui l'erogazione del servizio di costruzione è realizzata. In dettaglio, nei “servizi di costruzione - costruzioni all'estero”, è necessario indicare i servizi di costruzione erogati all'estero dal segnalante in favore di non residenti; simmetricamente, nei “servizi di costruzione - costruzioni in Italia”, è necessario indicare i servizi di costruzione erogati in Italia da non residenti in favore del segnalante.

Sono esclusi: la progettazione architettonica, pianificazione, sviluppo e supervisione del progetto, cartografia, test e collaudo dell'opera, servizi di ispezione tecnica (tutti i precedenti servizi sono da registrare in “servizi di architettura, di ingegneria ed altri servizi tecnici”), servizi di manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto. Sono esclusi anche i seguenti servizi da registrare nei “servizi estrattivi e minerari”: servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri oil and gas field services; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Servizi di costruzione - costruzioni all'estero

Sono i servizi prestati dal segnalante in lavori di costruzione ed installazione realizzati all'estero in favore di non residenti.

Sono escluse le costruzioni realizzate attraverso una filiale o succursale dell'impresa segnalante residente all'estero.

Sono esclusi anche i lavori di costruzione ed installazione all'estero commissionati dal segnalante a non residenti.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali (tenendo conto degli aggiornamenti successivi alla prima versione del contratto).

Servizi di costruzione - costruzioni in Italia

Sono i servizi prestati al segnalante da imprese non residenti in lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia.

Sono escluse le costruzioni realizzate da imprese non residenti attraverso proprie filiali o succursali ubicate in Italia.

Sono esclusi anche i servizi prestati dal segnalante, per lavori di costruzione ed installazione realizzati in Italia, in favore di imprese non residenti.

Come importo deve essere indicata la quota del valore totale del contratto che si riferisce al trimestre di competenza della segnalazione. Per valore totale del contratto deve

intendersi il valore complessivamente stabilito per il servizio di costruzione nelle condizioni contrattuali.

SERVIZI DI ASSICURAZIONE

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi assicurativi spettanti al segnalante (impresa di assicurazione) in contropartita di soggetti non residenti;

- gli indennizzi spettanti al segnalante in contropartita di imprese di assicurazione non residenti.

Costi per importazioni: registrare

- i premi assicurativi dovuti dal segnalante in favore di imprese di assicurazione non residenti. Includere anche i premi versati dal segnalante a imprese assicurative non residenti, per servizi di assicurazione di cui beneficiano dipendenti del segnalante, comprendendo l'eventuale quota a carico dei dipendenti stessi;

- gli indennizzi dovuti dal segnalante (impresa di assicurazione) in favore di soggetti non residenti.

Premi per assicurazioni vita e fondi pensione

Indennizzi per assicurazioni vita e fondi pensione

Nelle assicurazioni vita il detentore effettua regolari pagamenti o un singolo pagamento all'assicuratore in modo da garantirsi una somma minima concordata ad una certa data futura; sono incluse anche le "assicurazioni miste", in cui la somma è anche garantita, agli eredi del detentore, al decesso di quest'ultimo, se l'evento si verifica prima di tale data futura. I fondi pensione sono fondi separati costituiti allo scopo di fornire un reddito al pensionamento degli appartenenti al fondo.

Sono escluse le assicurazioni "caso morte", per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso del beneficiario (da registrare come "altre assicurazioni dirette").

Premi per assicurazioni trasporto merci

Indennizzi per assicurazioni trasporto merci

Le assicurazioni trasporto merci coprono i rischi associati al furto, danno o perdita della merce durante il trasporto, indipendentemente dal tragitto delle merci stesse.

Premi per altre assicurazioni dirette

Indennizzi per altre assicurazioni dirette

Le altre assicurazioni dirette comprendono le assicurazioni "caso morte" (per le quali gli indennizzi sono erogati solo in caso di decesso del beneficiario), le assicurazioni infortuni e malattie, le assicurazioni incidenti per veicoli terrestri, marittimi e aerei, le assicurazioni responsabilità civile, le assicurazioni incendi, le assicurazioni altri danni alla proprietà, le assicurazioni perdite pecuniarie, le assicurazioni viaggi, le assicurazioni prestiti e carte di credito.

Premi per riassicurazioni

Indennizzi per riassicurazioni

Si realizzano riassicurazioni quando parte del rischio assicurativo viene ceduto da un'impresa di assicurazione ad un altro operatore specializzato.

Ricavi per esportazioni: registrare

- i premi spettanti al segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi spettanti al segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

Costi per importazioni: registrare

- i premi dovuti dal segnalante quando esso costituisce il soggetto riassicurato, in contropartita di un soggetto non residente.

- gli indennizzi dovuti dal segnalante quando esso funge da soggetto riassicuratore, in contropartita di soggetti non residenti.

Servizi assicurativi ausiliari

Comprendono le commissioni degli agenti, il brokeraggio assicurativo, i servizi di agenzia, i servizi di consulenza assicurativa.

SERVIZI FINANZIARI

Comprendono i servizi erogati da banche, operatori di borsa, imprese di factoring, imprese emittenti carte di credito e da altre imprese finanziarie.

Esempi: commissioni su: depositi, prestiti e mutui ipotecari, lettere di credito, accettazioni bancarie e linee di credito, leasing finanziario, factoring, transazioni su strumenti finanziari, sottoscrizione collocamenti all'emissione, compravendite immobiliari, altre tipologie di operazioni finanziarie; brokeraggio e rimborso di titoli, consulenza finanziaria, custodia titoli, gestione attività finanziarie, servizi di merger and acquisition, servizi di finanza d'impresa, servizi di carte di credito.

Sono esclusi: gli interessi e valore del credito, del leasing finanziario, dei titoli, ecc. (non si tratta di servizi); i servizi assicurativi (da includere tra i "servizi di assicurazione").

SERVIZI INFORMATICI E DI INFORMAZIONE

Servizi informatici

Comprendono i servizi collegati all'hardware ed al software e i servizi di elaborazione dati.

Esempi: consulenza e implementazione di hardware e software; manutenzione e riparazione di computer e periferiche; manutenzione dei sistemi e altri servizi di supporto, come il training specifico, cioè fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc; analisi, progettazione e programmazione di sistemi; sviluppo, produzione, offerta e documentazione di software personalizzato; disaster recovery di dati e/o software; servizi di elaborazione dati (data entry, tabulazione, ecc.); servizi di web hosting; servizi di gestione di centri elaborativi.

Sono esclusi: la fornitura di pacchetti software non personalizzati (non sono considerati servizi da includere nella segnalazione in oggetto); training non specifico, cioè non fornito nel quadro di una consulenza ad-hoc (da includere nei "servizi per l'istruzione"); servizi di internet backbone (da includere in "servizi di telecomunicazione"); servizi di database e web search portal (da includere in "altri servizi di informazione").

Servizi di informazione di agenzie stampa

Comprendono i servizi di fornitura ai media (giornali, televisioni, radio, ecc.) di news (notizie, fotografie, articoli, ecc.), da parte di agenzie di stampa ed aziende similari.

Altri servizi di informazione

Esempi: servizi di database (progetto di database, immagazzinamento e diffusione di dati e database - incluse directories e mailing lists - sia online che attraverso supporti fisici); servizi di web search portal; fornitura di informazioni on-line (ad es. erogati dai cosiddetti *financial i nformation providers*); abbonamenti a giornali e periodici (diffusi per posta o mezzi elettronici).

Sono esclusi: i servizi di internet backbone (da includere in “servizi di telecomunicazione”); i servizi di *web hosting* (da includere in “servizi informatici”).

ROYALTIES E LICENZE

Sfruttamento di concessioni e diritti simili

Comprendono i ricavi/costi per l'uso di concessioni e diritti simili.

Esempi: tariffe di franchising; tariffe per l'uso di marchi di fabbrica.

Sono esclusi: i diritti di distribuzione di prodotti audiovisivi (da registrare in “servizi audiovisivi ed altri servizi collegati”);

Sfruttamento di altre attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'uso di altre *royalties* e licenze.

Esempi: tariffe per lo sfruttamento di brevetti; tariffe per lo sfruttamento di diritti d'autore; tariffe per lo sfruttamento di disegni e processi industriali; tariffe per lo sfruttamento di manoscritti e programmi informatici.

Compravendita di attività intangibili

Comprendono i ricavi/costi per l'effettiva/o vendita/acquisto di concessioni e diritti simili, di *royalties* e di altre licenze. Includere anche le somme spettanti o dovute per il trasferimento di calciatori ed altri sportivi da una società sportiva residente (impresa segnalante) ad una società sportiva non residente (ricavi per esportazioni) o viceversa (costi per importazioni).

La registrazione deve avvenire nel periodo in cui la compravendita è effettuata e per l'intero importo.

SERVIZI ALLE IMPRESE

Merchanting - Acquisti e rivendite contestuali

Merchanting - Acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo

Merchanting - Rivendite di beni con acquisto in periodo precedente

Il *merchanting* consiste nell'acquisto di un bene, effettuato dal segnalante con controparte non residente, e alla sua successiva rivendita ad un terzo soggetto non residente, limitatamente ai casi in cui il bene non sia entrato né uscito dai confini dell'Italia. Sono previsti tre distinti casi di *merchanting*, come dettagliato di seguito.

Gli acquisti e rivendite contestuali si verificano quando l'acquisto e la rivendita del bene sono avvenuti entrambi nel trimestre di riferimento. Occorre registrare tra i costi per importazioni il costo sostenuto dal segnalante per l'acquisto del bene e tra i ricavi per esportazioni il ricavo della sua rivendita.

Gli acquisti di beni non rivenduti nello stesso periodo si riferiscono ai beni acquistati dal segnalante nel trimestre di riferimento e rivenduti al non residente in un periodo

successivo. Occorre registrare il valore del bene all'acquisto tra i costi per importazioni (nessuna registrazione è richiesta nelle esportazioni).

Le rivendite di beni con acquisto in periodo precedente si riferiscono ai beni rivenduti dal segnalante nel trimestre di riferimento, quando l'acquisto è avvenuto in un periodo precedente. Occorre registrare il ricavo della rivendita del bene tra i ricavi per esportazioni ed il costo originariamente sostenuto per l'acquisto tra i costi per importazioni.

Altri servizi legati al commercio

Comprendono le commissioni per transazioni su beni e servizi, escludendo i margini relativi alle operazioni di merchanting, di cui alle voci precedenti.

Esempi: servizi resi da broker di merci, agenti, etc.; servizi per vendite mediante aste.

Sono esclusi: le tariffe di franchising (da includere nello "sfruttamento di concessioni e diritti simili"); il brokeraggio su titoli (da includere in "servizi finanziari"); le tariffe di trasporto.

Riparazioni di beni mobili

Comprende le attività di riparazione di beni mobili (ad esempio navi, aerei ed altri mezzi di trasporto), finalizzate al ripristino delle funzionalità e/o delle caratteristiche originarie di tali beni. Si registrano tra le esportazioni i lavori di riparazione effettuati dal segnalante su beni mobili di proprietà di non residenti e tra le importazioni i lavori di riparazione effettuati da non residenti su beni mobili di proprietà del segnalante. Occorre registrare il valore della riparazione e non il valore dei beni su cui la riparazione è effettuata. La voce include anche gli eventuali materiali utilizzati nella riparazione.

Sono esclusi: le riparazioni di costruzioni (da includere nei "servizi di costruzione"), le riparazioni di computer (da includere nei "servizi informatici"), la manutenzione di mezzi di trasporto (ad esempio realizzate in porti ed aeroporti).

Lavorazioni con vendita nel paese di lavorazione

Comprende le lavorazioni (ad es. raffinamento di petrolio, lavorazione di metalli, assemblaggio di macchinari, confezione di articoli di abbigliamento, ecc.) su beni inviati in un paese estero, senza cambiamento di proprietà, per essere sottoposti ad un processo di lavorazione e successivamente venduti nel paese in cui la lavorazione è stata effettuata. Si registrano tra le esportazioni le lavorazioni su beni di proprietà del segnalante inviati in un paese estero e lì successivamente rivenduti dal segnalante. Si registrano tra le importazioni le lavorazioni effettuate in Italia dal segnalante su beni di proprietà di non residenti, che sono successivamente rivenduti in Italia dai soggetti non residenti.

Sono escluse le lavorazioni su beni che, dopo il processo di lavorazione, vengono rispediti al paese di origine o inviati a paesi terzi.

Bunkeraggi e provviste di bordo

Comprendono i beni (ad esempio carburanti, provviste, scorte) acquistati dal segnalante, all'estero e da non residenti, ai fini della operatività di propri vettori (ad esempio aerei e navi). Nessuna registrazione è richiesta dal lato delle esportazioni.

Sono esclusi i servizi collegati a tali forniture (ad esempio pilotaggio di navi, rimorchio, immagazzinamento, manutenzione).

Leasing operativo

Comprende il noleggio di navi, aerei e attrezzature di trasporto (vagoni ferroviari, container, etc.) senza operatore o equipaggio ed il noleggio di altri tipi di beni.

Sono esclusi: il leasing finanziario (non si tratta di servizi); il leasing di linee di telecomunicazione (da includere in “servizi di telecomunicazione”); il noleggio di navi o aerei con equipaggio; il noleggio di veicoli ai viaggiatori non residenti.

Servizi legali

Comprendono la consulenza legale ed i servizi di rappresentanza in procedimenti legali, giudiziari e statutari, i servizi di redazione di documentazione legale ed i servizi di deposito atti.

Servizi contabili, di auditing e di consulenza fiscale e contabile

Comprendono i servizi connessi alle registrazioni contabili, i servizi di auditing di documenti contabili, finanziari e di bilancio, i servizi di consulenza e pianificazione fiscale e contabile.

Consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni

Comprendono i servizi di consulenza, guida e assistenza operativa alle imprese per la definizione delle politiche aziendali, delle strategie e della pianificazione generale.

Esempi: servizi di management auditing; servizi di consulenza manageriale, inerente risorse umane, produzione e progettazione; consulenza e guida operativa relative all’immagine dei clienti e alle relazioni con il pubblico e le istituzioni.

Servizi pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi d’opinione

Comprendono l’ideazione, la creazione e la commercializzazione di pubblicità, il collocamento presso i media, compreso l’acquisto e la vendita di spazi pubblicitari, la promozione all’estero di prodotti, i servizi espositivi per fiere ed eventi similari, le ricerche di mercato, il telemarketing e i sondaggi d’opinione.

Servizi di ricerca e sviluppo

Comprendono i servizi associati con la ricerca (di base e applicata) e con lo sviluppo sperimentale di nuovi prodotti e processi.

Sono esclusi gli studi tecnici e lavori di consulenza (da registrare nella voce “consulenza manageriale ed imprenditoriale e servizi di pubbliche relazioni”).

Servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici

Comprendono i progetti architettonici urbani e gli altri tipi di progettazione, la pianificazione, lo sviluppo e la supervisione dei progetti, la cartografia, il test e il collaudo dell’opera, i servizi di ispezione tecnica.

Sono esclusi i servizi di ingegneria mineraria (da registrare in “servizi estrattivi e minerari”).

Trattamento rifiuti e disinquinamento

Comprendono i servizi di trattamento dei rifiuti radioattivi e di altri tipi di rifiuti, i servizi di decontaminazione del suolo, di pulizia di siti inquinati (anche a seguito di perdite di petrolio), di ripristino di siti minerari e, in generale, di pulizia e recupero dell’ambiente.

Servizi agricoli

Comprendono i servizi collegati all’agricoltura.

Esempi: Fornitura di macchine agricole con operatore; servizi di mietitura; trattamento del raccolto; controllo pesticidi; servizi di cura e alimentazione del bestiame; servizi per la caccia, forestali, ecc.

Servizi estrattivi e minerari

Comprendono i servizi collegati all'industria estrattiva e mineraria.

Esempi: Servizi di perforazione e sondaggio giacimenti petroliferi e di gas; servizi per la mobilitazione, trasporto e demobilitazione di impianti di perforazione; servizi di rivestimento con tubi e cementazione di pozzi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, altri oil and gas field services; servizi di ingegneria mineraria; servizi di esplorazione geologica e mineraria.

Altri servizi alle imprese

Comprendono un insieme eterogeneo e residuale di servizi alle imprese, non ricompresi nelle voci precedenti.

Esempi: servizi di collocamento personale; servizi investigativi e di sicurezza; servizi di interprete e traduzione; servizi fotografici; servizi di pulizia; servizi immobiliari; servizi di preparazione posta.

Servizi tra imprese collegate non inclusi altrove

Categoria residuale comprendente i pagamenti per servizi che non possono essere allocati in alcuna delle precedenti voci di servizi alle imprese, che si realizzano intra-gruppo, cioè tra tra filiali, società controllate, società partecipate, altre imprese appartenenti allo stesso gruppo di imprese, e la casa madre. Sono inclusi i pagamenti, tra i sopra citati soggetti, che rappresentano contributi delle filiali, controllate, partecipate, ecc. ai costi generali di gestione e/o il rimborso di spese regolate direttamente dalla casa madre.

SERVIZI PERSONALI, CULTURALI E RICREATIVI

Servizi audiovisivi ed altri servizi collegati

Comprendono i servizi relativi alla produzione di film, videotape, programmi radio e televisivi (dal vivo o registrati) e album musicali.

Esempi: compensi per attori, produttori e registi; compensi per musicisti e cantanti; diritti per la distribuzione di prodotti audiovisivi (film, programmi musicali, ecc.).

Sono esclusi gli incassi e i pagamenti derivanti dalla vendita di diritti di film, programmi radiofonici o televisivi, composizioni musicali, ecc. (da registrare come "compravendita di diritti").

Servizi per l'istruzione

Si tratta di servizi collegati con la cultura e l'istruzione. Includono sia i servizi erogati "in loco" (il soggetto che eroga il servizio si reca nell'economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati "a distanza" (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: corsi per corrispondenza; corsi televisivi o via internet; corsi con insegnante che eroga il servizio direttamente nel paese che lo riceve; servizi per l'istruzione forniti all'estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni).

Sono esclusi i servizi per l'istruzione che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per l'istruzione erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Servizi per la salute

Comprendono i servizi forniti da dottori, infermieri, personale paramedico e quelli forniti da laboratori di analisi, ospedali, cliniche, ecc. Includono sia i servizi erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa) che quelli erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi sanitari forniti direttamente all’estero da imprese residenti (esportazioni) o in Italia da imprese non residenti (importazioni); servizi per la salute resi a distanza.

Sono esclusi i servizi per la salute che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o servizi per la salute erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

Altri servizi personali, culturali e ricreativi

Comprendono i servizi personali, culturali e ricreativi non compresi nelle voci precedenti, sia erogati “in loco” (il soggetto che eroga il servizio si reca nell’economia che lo riceve ma non viceversa), che erogati “a distanza” (il soggetto che eroga il servizio e quello che lo riceve si trovano in due distinte economie).

Esempi: servizi di archivi, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali; servizi legati ad attività sportive e ricreative.

Sono esclusi gli altri servizi ricreativi che il segnalante ha ricevuto all'estero da soggetti non residenti o altri servizi ricreativi erogati in Italia dal segnalante a soggetti non residenti.

SERVIZI GOVERNATIVI

Beni e servizi forniti ad ambasciate e consolati stranieri

Comprendono i ricavi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad ambasciate e consolati di governi stranieri, e ad Organismi Internazionali, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad unità militari straniere

Comprendono gli incassi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad agenzie ed unità militari di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

Beni e servizi forniti ad altre entità governative straniere

Comprendono gli incassi derivanti dall'erogazione da parte del segnalante di beni e servizi, non inclusi nelle precedenti voci, ad uffici di informazione o promozione turistica, istituzioni educative, ecc. di governi stranieri, ubicati in Italia. Sono sempre considerati ricavi per esportazioni. Si fa notare che sono inclusi anche i beni; inoltre, si precisa che è consentito allocare i servizi alla voce specifica per il tipo di transazione in oggetto, qualora ciò fosse più agevole.

DONAZIONI

Donazioni in conto capitale

Comprendono le erogazioni di risorse a titolo gratuito che implicano il cambiamento di proprietà di capitale fisso (beni di investimento). Comprendono, inoltre, le donazioni di denaro che sono legate all'acquisizione di capitale fisso.

Donazioni correnti

Comprendono le erogazioni di risorse a titolo gratuito che non sono considerate come in conto capitale (v. voce precedente). Sono anche incluse in questa voce le vendite a non residenti di biglietti di lotterie, scommesse, ecc. (ricavi per esportazioni) ed i relativi esborsi a non residenti per vincite (costi per importazioni).

SALARI E STIPENDI

In relazione a rapporti di lavoro dipendente che il segnalante intrattiene con soggetti non residenti, indicare la somma di: a) retribuzioni lorde, comprensive di contributi e imposte a carico del lavoratore, e b) i relativi contributi a carico del datore di lavoro. Le retribuzioni da considerare sono sia quelle in denaro (inclusi gli straordinari e le indennità di malattia e maternità a carico o meno del datore di lavoro), che quelle in natura (beni, servizi e altri benefits forniti gratis o a prezzi ridotti). Si tenga presente che sono esclusi da questa voce i compensi erogati a favore di lavoratori non residenti non subordinati, ad es. per la fornitura di consulenze o altri servizi, in quanto tali compensi sono da includere nelle voci pertinenti dei servizi. Inoltre, è necessario ricordare che i lavoratori che risiedono in Italia da un'anno o più, o hanno intenzione di farlo, sono da considerare residenti; pertanto, i costi del lavoro relativi a tali soggetti sono da escludere dalla voce "salari e stipendi". Sono sempre considerati costi per importazioni.

E' escluso il costo del lavoro sostenuto dal segnalante come input per l'erogazione di servizi di costruzione all'estero (da includere nei "servizi di costruzione - costruzioni all'estero", nei "beni, servizi e lavoro acquistati all'estero").

11. TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Le voci da 58352 a 58359 vanno segnalate dalle sole banche non incluse nella segnalazione consolidata “Informazioni per Paese di controparte” di cui alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”. Sono escluse dalla rilevazione le filiali di banche comunitarie ed extra-comunitarie (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Filiali italiane di banche estere”).

Vanno rilevate le esposizioni verso soggetti residenti in un determinato Paese – rappresentate, rispettivamente, da attività finanziarie per cassa, da garanzie e impegni e da derivati - per le quali, in caso di inadempienza del debitore principale, la banca possa rivolgersi ad un soggetto residente in un altro Paese (c.d. traslazione del rischio), obbligato:

- in virtù di specifici strumenti di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale (limitatamente alle garanzie reali finanziarie);
- in relazione ai legami esistenti con l’originario mutuatario (ad esempio, nel caso di una filiale di una società insediata in un altro Paese ⁽¹⁾).

Pertanto, l’eventuale traslazione del rischio su soggetti residenti nel medesimo Paese in cui risiede il debitore principale non va rilevata ⁽²⁾.

Le garanzie ricevute devono essere esplicite e non condizionate. Nel caso di garanzie personali, il garante deve assumere l’impegno giuridicamente vincolante di soddisfare le obbligazioni relative a uno o più debiti facenti capo a un determinato soggetto ⁽³⁾.

Nel caso di garanzie rappresentate da depositi di contanti presso banche residenti in Paesi della “zona A”, la traslazione del rischio va effettuata sul Paese della banca depositaria; per le rimanenti garanzie la traslazione del rischio va imputata in capo al Paese e settore dei soggetti emittenti i valori dati in garanzia.

L’ammontare del rischio traslato da segnalare non può mai eccedere l’esposizione nei confronti del debitore principale. In particolare, qualora un’esposizione sia assistita dalla garanzia di più soggetti, il trasferimento del rischio va effettuato nei confronti del garante che, sulla base degli elementi a disposizione del segnalante, verrebbe escusso in caso di inadempienza del debitore principale. Nell’ipotesi di garanzie prestate “pro-quota” da una pluralità di soggetti occorre considerare, per la rispettiva quota, tutti i garanti.

¹ I crediti vantati verso filiali di società residenti in un altro Paese vanno imputati alle filiali stesse, con traslazione del rischio sulla casa madre (da includere, convenzionalmente, tra le garanzie personali) pur in assenza di specifiche garanzie contrattuali di quest’ultima; ciò in base al presupposto che la succursale affidata costituisca una parte, sprovvista di personalità giuridica, della casa madre.

² Pertanto, deve formare oggetto di rilevazione:

- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso residenti in Italia siano assistite da garanzie prestate da soggetti non residenti;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti non residenti siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti in Italia;
- la traslazione del rischio che si verifica allorquando esposizioni verso soggetti residenti nel Paese estero Z siano assistite da garanzie prestate da soggetti residenti nel Paese estero Y.

³ Con riferimento alle “lettere di patronage”, vanno, pertanto, considerate soltanto quelle che non abbiano natura “dichiarativa” del rapporto di partecipazione della società controllante ma per le quali risulti preminente la funzione di garanzia, in quanto l’impegno assunto possa effettivamente configurarsi come un’obbligazione di tipo fidejussorio, con carattere accessorio rispetto a quello principale della controllata (ad esempio, quando contengano, tra l’altro, l’esplicito impegno della società controllante, in caso di variazione della sua partecipazione azionaria o a semplice richiesta della banca finanziatrice, a sistemare e regolare completamente ogni debito della società controllata, ovvero quelle che comunque comportino per la società controllante l’eventualità di un concreto impegno finanziario finalizzato al pagamento dei cennati debiti).

Le informazioni devono essere classificate in relazione ai seguenti attributi informativi⁽¹⁾:

- “valuta” di denominazione del rapporto;
- “Stato” di residenza della controparte (debitore principale);
- “settore di attività economica” della controparte (debitore principale);
- “Stato” di residenza del garante;
- “settore di attività economica” del garante;
- “tipo garanzia”, che prevede la seguente ripartizione: 1) garanzie reali finanziarie; 2) garanzie personali; 3) derivati creditizi;
- “vita residua”, che prevede la seguente ripartizione: 1) a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti non classificate come “attività deteriorate” e le attività scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per transazione); 2) da oltre 1 fino a 2 anni; 3) oltre 2 anni; 4) non applicabile (ad esempio, sofferenze, incagli, scadute e/o sconfinanti deteriorate - approccio per debitore).

¹ Per l’esatta individuazione delle variabili informative associate alle varie voci si rimanda a quanto previsto nelle regole di compilazione delle voci.

Voce: **58000**

CASSA

È prevista la classificazione per “valuta”.

02 BIGLIETTI E MONETE

Biglietti e monete aventi corso legale nei rispettivi Paesi di emissione o, se non aventi più corso legale, ancora nei termini per il rimborso. Sono escluse le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione.

06 METALLI PREZIOSI E MONETE

La presente sottovoce include: oro, argento e altri metalli preziosi; valori di proprietà dell’azienda detenuti a scopo di negoziazione nonché le monete acquisite a scopo numismatico o di collezione aventi corso legale. I valori detenuti a fini di investimento e le monete da collezione non aventi corso legale sono incluse nella voce 58016.

12 ALTRI VALORI

Sono inclusi i valori bollati nonché gli assegni circolari e i titoli equiparati emessi dall’azienda dichiarante ovvero da propri corrispondenti sulla base di uno specifico mandato.

Voce: **58005**

FINANZIAMENTI

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce vanno rilevati i finanziamenti diversi da quelli rilevati fra le “Sofferenze” (voce 58007).

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi e delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito ⁽¹⁾. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un’unica soluzione alla scadenza del capitale l’importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

I finanziamenti acquisiti nell’ambito di operazioni di cessione di crediti “pro-soluto”, diverse dall’operatività in factoring, vanno rilevati in base alla pertinente forma tecnica per un ammontare pari alle somme versate a titolo di corrispettivo della cessione.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

È richiesto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

Sono inclusi i rapporti attivi con proprie filiali estere.

DEPOSITI:

02 A VISTA

Sono inclusi anche i conti correnti di corrispondenza per servizi resi nonché gli eventuali “scoperti transitori di corriere” (ivi incluse le partite transitorie connesse con negoziazione di euro contro valuta), nonché i “conti nostri” intrattenuti con banche non residenti.

04 OVERNIGHT

Include i depositi con vincolo di scadenza fino a 24 ore o a 1 giorno lavorativo.

06 ALTRI DEPOSITI

È incluso anche il deposito di riserva obbligatoria.

Per i depositi che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso, la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

¹ Per la definizione di eventi estintivi del credito cfr. voce 58007.

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

14 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci (ad es. conti correnti, mutui, anticipi, accettazioni bancarie - ex L.24/7/78 n.388 - e valori assimilati - *promissory notes* e *banker’s acceptances* - rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”, “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ⁽²⁾ e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”).

VERSO CLIENTELA:

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); inoltre, limitatamente alle sottovoci 58005.26, 58005.28, 58005.30, 58005.32, 58005.34, 58005.42, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

22 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni s.b.f.”.

La riduzione del rischio per s.b.f. va effettuata a maturazione della valuta alla data di rilevazione (ovvero al momento dell’eventuale pagamento per contanti prima della maturazione della valuta).

La valuta è quella applicata alla presentazione dei recapiti s.b.f., anche nel caso in cui siano stati raggruppati più appunti aventi scadenze differenti, calcolando la cosiddetta valuta media. Quest’ultima deve essere calcolata solo con riferimento a effetti e a documenti che scadono in ciascun mese o in periodi di tempo inferiori.

24 CONTI CORRENTI

² Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “zero coupon bond” – in cui su una somma di denaro (premio) versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Figurano nella presente sottovoce anche gli eventuali “scoperti transitori di corriere”, i conti correnti di corrispondenza attivi per servizi resi con società specializzate nella gestione accentrata di servizi collaterali all’attività bancaria (ad esempio, S.I.A., Monte Titoli, CLEARSTREAM, Euroclear) nonché i conti correnti postali.

26 MUTUI

Va segnalato l’importo residuo in linea capitale dei finanziamenti oltre il breve termine (a prescindere dall’esistenza o meno di garanzie a presidio) che non abbiano la forma tecnica del c/c o altre specificamente previste (prestiti personali, prestiti contro cessione di stipendio ecc.) e il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento che preveda, alla scadenza di ogni singola rata, la liquidazione dei relativi interessi. Nel caso di mutui agevolati prorogati “*ope legis*” occorre segnalare l’intero ammontare delle rate arretrate che hanno beneficiato del provvedimento di proroga.

Le operazioni che presentano tali caratteristiche vanno ricondotte nella presente sottovoce anche se la decorrenza del piano di ammortamento risulti posticipata rispetto alla data di perfezionamento delle operazioni stesse (c.d. preammortamento).

Vanno in ogni caso ricondotti nella presente sottovoce gli “anticipi in conto mutui”, cioè le erogazioni di credito la cui conversione in mutuo definitivo si realizza attraverso la sottoscrizione di un atto integrativo del contratto di finanziamento originariamente stipulato, anche nel caso in cui non sia possibile determinare il pertinente piano di ammortamento. Fra gli “anticipi in conto mutui” vanno considerate anche le somministrazioni parziali di mutui ipotecari effettuate per stati di avanzamento dei lavori, cioè i finanziamenti che si perfezionano attraverso la stipula di un contratto condizionato con relativa accensione di ipoteca e la successiva graduale erogazione di somme in occasione della quale vengono sottoscritti singoli atti di somministrazione. In tal caso infatti, ultimata la fase delle erogazioni, si giunge alla stipula del contratto definitivo, con il quale si integrano le condizioni negoziali fissate nei singoli atti di somministrazione.

Sono invece esclusi i “prefinanziamenti”, cioè i finanziamenti che si configurano quali autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) le quali soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di un successivo finanziamento e sono destinate a essere rimborsate con il ricavato di quest’ultimo finanziamento. Il loro importo deve essere segnalato nelle sottovoci relative alle forme tecniche utilizzate a tale scopo.

Vanno altresì ricondotti nella presente sottovoce anche i casi di finanziamenti con piano di ammortamento in cui il rimborso delle quote capitale (previsto, ad esempio, semestralmente) non coincide con la liquidazione degli interessi (perché prevista, ad esempio, trimestralmente).

I finanziamenti devono figurare in questa voce soltanto al momento dell'effettiva erogazione del mutuo comunque eseguita (pagamento in contanti o a mezzo assegni, accredito in un conto fruttifero del mutuatario ecc.). Quelli non ancora erogati non vanno inclusi nella voce, anche se scritturati in appositi conti di evidenza interna della banca.

Le operazioni di mutuo per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto devono continuare ad essere classificate tra i mutui, salvo che non ricorrano i presupposti per il passaggio a sofferenza della posizione (come, ad esempio, nel caso di perdita del beneficio del termine dipendente dallo stato di insolvenza del debitore).

I versamenti anticipati su rate a scadere devono essere evidenziati fra le "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.26) o fra i "Debiti - conti correnti passivi - a vista" (sottovoce 58030.20) a seconda che siano, rispettivamente, infruttiferi o fruttiferi di interessi. Tali versamenti devono essere dedotti dalle corrispondenti rate nel giorno di scadenza delle rate stesse ancorché non sia scaduto il termine ultimo previsto dal contratto per il pagamento ⁽³⁾. Gli acconti su rate scadute e i versamenti anticipati su rate scadenti il giorno successivo al mese di riferimento della segnalazione vanno portati a diretto abbattimento delle rate stesse.

Se le rate in scadenza nel corso del mese di riferimento sono pagabili presso altre banche, la pertinente quota capitale deve continuare a essere segnalata nella presente sottovoce fintantoché non sia stato comunicato l'avvenuto pagamento; la corrispondente quota interessi deve invece essere segnalata fino alla comunicazione di pagamento fra le "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.22).

Nella segnalazione dei mutui agevolati gestiti contabilmente in base al piano di ammortamento al tasso di mercato, qualora il contributo venga riscosso successivamente al termine di scadenza della rata corrispondente, il contributo deve essere convenzionalmente portato in diminuzione del credito a scadere in linea capitale per la parte che eccede la quota interessi della rata.

I mutui il cui onere di ammortamento, in base a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, è posto a carico del bilancio dello Stato, vanno segnalati in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Diversamente, nella voce 58095 occorre rilevare l'ammontare dei mutui indicando il soggetto beneficiario degli stessi.

CARTE DI CREDITO:

28 ANTICIPI TECNICI

³ Pertanto i versamenti anticipati su rate in scadenza alla fine del mese di riferimento sono dedotti sia nel caso in cui le rate siano esigibili alla medesima data sia nel caso in cui le rate siano esigibili il mese successivo.

Nel caso di addebito dei conti della clientela in data successiva a quella di regolamento, per il tramite di sistemi di compensazione, degli utilizzi di carte di credito, i crediti conseguenti a tale sfasamento temporale (c.d. “anticipi tecnici”) vanno ricondotti nella presente sottovoce.

30 UTILIZZI

Vanno rilevati i finanziamenti accordati alla clientela per la rateizzazione degli importi rivenienti dall’utilizzo di carte di credito.

32 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

Figurano nella presente sottovoce i prestiti contro cessione di stipendio (concessi sia in base a norme di legge sia in base a convenzioni private) e finanziamenti a compagnie di assicurazione per prestiti contro cessione di stipendio.

La controparte di tali operazioni deve essere identificata sempre negli effettivi prenditori, fra i quali sono da comprendere le compagnie di assicurazione soltanto nel caso in cui esse siano dirette beneficiarie di un finanziamento da utilizzare per la concessione di prestiti della specie e non anche quando agiscano in qualità di semplici mandatarie delle banche.

34 PRESTITI PERSONALI

Figurano nella presente sottovoce solo i prestiti personali con piano di ammortamento.

36 OPERAZIONI DI FACTORING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

38 LEASING FINANZIARIO

Le operazioni della specie sono rilevate secondo il metodo finanziario come definito nello IAS 17.

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le operazioni “pronti contro termine” e di riporto attivo che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell’operazione.

39 CON CONTROPARTI CENTRALI

41 ALTRI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

Finanziamenti non rientranti nelle precedenti sottovoci.

Vanno ricondotti nella presente sottovoce ad esempio:

- le operazioni cosiddette di “denaro caldo” che si concretizzano in finanziamenti di norma contabilizzati su un conto diverso dal conto corrente ordinario, regolati a tassi particolari e rimborsabili su iniziativa di una delle due parti con un preavviso minimo;
- i corrispettivi con regolamento differito delle cessioni di attività aziendali;
- i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione);
- le operazioni di prestito d’uso di oro greggio che prevedano la facoltà per il cliente di restituire, a scadenza, il quantitativo d’oro ricevuto ovvero di acquisirne l’intero ammontare (o quota parte), corrispondendo il controvalore nella divisa estera prevista dal contratto determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato del metallo. La corrispondente provvista in “oro” va segnalata tra i “Debiti - altri debiti”, sottovoci 58030.12 o 40, a seconda che il rapporto di provvista sia intrattenuto rispettivamente con banche ovvero con clientela ;
- le operazioni di prestito su pegno di cose mobili (oggetti preziosi e non preziosi), con emissione di polizze al portatore, effettuate ai sensi dell’art. 48 del T.U.B.;
- gli impieghi, “in bonis” e deteriorati, effettuati con fondi di terzi in amministrazione sia con rischio sia senza rischio a carico dell’azienda vanno segnalati per un importo comprensivo anche degli interessi scaduti;
- gli effetti e i documenti scontati pro-soluto vengono rilevati in base al valore nominale, al netto dei risconti passivi. Sono inclusi gli effetti e i documenti scontati pro-soluto e trasmessi per l’incasso a proprie filiali o a terzi;
- finanziamenti non regolati in conto corrente posti in essere ai sensi degli artt. 1846 e seguenti del c.c.;
- buoni postali fruttiferi, libretti di risparmio postale e altre forme di risparmio postale; si precisa che il settore controparte da indicare è quello della Cassa depositi e prestiti, salvo per i buoni postali fruttiferi indicati nell’allegato 2 del DM 5.12.2003 (G.U. 12.12.2003, n. 288), per i quali il settore controparte da indicare è quello del Tesoro;
- accettazioni bancarie (*ex* L.24/7/78 n.388) a valori assimilati (*promissory notes* e *banker’s acceptances*) rilasciati dalla banca segnalante o da altre banche e negoziati “pro soluto”;
- “*commercial papers*”, polizze di credito commerciali, cambiali finanziarie, certificati di investimento, contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative ⁽⁴⁾ e altri valori assimilabili negoziati “pro soluto”;

⁴ Per i contratti di capitalizzazione che si configurano come uno strumento finanziario assimilabile a un certificato di deposito del tipo “*zero coupon bond*” – in cui su una somma di denaro (premio)

- polizze vita emesse da imprese assicurative, ivi incluse le polizze di natura finanziaria (ad esempio, polizze c.d. “*unit-linked*” e “*index-linked*”);
- sconti di annualità, di semestralità o di contributi da corrispondere da parte di enti pubblici residenti in forza di leggi o di convenzioni;
- margini di variazione presso Organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati;
- differenze (registrate nella contabilità interna fra i “debitori diversi” o in conti simili) che si determinano nel caso in cui operazioni di credito agevolato prevedono un contributo di importo costante (pari alla differenza tra le rate di ammortamento al tasso agevolato e quelle al tasso “pieno”) e vengono contabilmente gestite sulla base del piano di ammortamento al tasso agevolato;
- le operazioni di leasing “*in costruendo*” per le quali il contratto prevede il trasferimento sostanziale di tutti i rischi derivanti dalla realizzazione del bene in capo al locatario e dei beni in attesa di locazione;
- pronti contro termine attivi con facoltà di rivendita a termine da parte del cessionario che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39;
- importi da prelevare presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale per anticipi effettuati alle Amministrazioni pubbliche nell’ambito del sistema della Tesoreria Unica. Tali importi vanno segnalati in contropartita delle Amministrazioni pubbliche che hanno beneficiato dell’anticipazione;
- il credito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC).

versata dalla banca viene calcolato, per il periodo di durata del certificato, un rendimento periodico che matura in regime di capitalizzazione composta su base annua a decorrere dal tempo di emissione – il capitale versato andrà aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento dell’emissione) degli interesse maturati in regime di capitalizzazione composta.

Voce: **58007**

SOFFERENZE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Qualità del credito”.

Deve essere ricondotta nella presente voce l’intera esposizione per cassa (mutui, conti correnti, titoli ecc.) nei confronti di soggetti classificati in sofferenza. Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2008 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove le banche non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l’anzidetta distinzione, è consentito l’utilizzo in via convenzionale della sottovoci 20 e 52 “non ripartite”.

L’importo da segnalare è comprensivo degli interessi (ivi inclusi quelli di mora) contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti ⁽⁵⁾ nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l’attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto le banche che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione “in conto” (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l’importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. Ad esempio, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell’irrecuperabilità dell’attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica ⁽⁶⁾. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Per esigenze di quadratura vanno ricondotte tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.26) le partite concernenti il rischio di portafoglio incluse nella presente voce e che concorrano anche alla formazione del saldo di altre voci dell’attivo (ad esempio partite viaggianti).

Gli acconti sulle posizioni in sofferenza devono essere portati a diretto abbattimento delle stesse.

Non vanno incluse nella presente voce:

a) le partite in contenzioso non derivanti da operazioni creditizie, da evidenziare nella sottovoce 58020.22;

⁵ Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

⁶ In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell’azienda agli atti di recupero.

b) le partite (o le quote di partite) da cancellare perché irrecuperabili a seguito di fatti estintivi del credito, diversi da quelli connessi con le specifiche delibere prese dai competenti organi aziendali (concordato, transazione, chiusura del fallimento senza riparto ecc.), che devono essere ricondotte nella sottovoce 58020.22 in attesa della loro cancellazione contabile;

c) i finanziamenti concessi a organi di una procedura concorsuale assistiti da una specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione), da rilevare nella sottovoce 58005.42.

È prevista la classificazione per “valuta”.

VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE:

Ad eccezione della sottovoce 58007.18 è previsto il dettaglio “nominativo delle controparti”.

DEPOSITI:

02 A VISTA

04 OVERNIGHT

06 ALTRI DEPOSITI

08 CERTIFICATI DI DEPOSITO

Include i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi dalla banca segnalante.

10 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, per “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”. Sono incluse anche le cedole. Sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi (cfr. sottovoce 08).

19 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Nella presente sottovoce figurano le esposizioni in sofferenza rappresentate da strumenti partecipativi di capitale diverse da quelle che hanno forma di titoli (ad esempio, associazione in partecipazione).

20 NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

06 IMPEGNATI

Ad esempio a fronte di operazioni di pronti contro termine passivi, riporti, prestito titoli, cauzioni, *collateral*, ecc..

Relativamente all'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) e alle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono considerati come impegnati tutti i titoli dati in garanzia, anche quando l'importo delle operazioni di finanziamento è inferiore al valore cauzionale.

Voce: **58011**

STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Nella presente sottovoce figurano le esposizioni, non in sofferenza, rappresentate da strumenti partecipativi di capitale diverse da quelle che hanno forma di titoli (ad esempio, associazione in partecipazione, partecipazioni in fondi consortili, ecc).

02 EMESSI DA BANCHE

È prevista la classificazione per “valuta” e “nominativo delle controparti”.

06 EMESSI DA CLIENTELA

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

cauzionali costituiti da terzi, connessi con operazioni finanziarie, con durata stabilita.

30 DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO

Depositi senza durata prestabilita che possono essere rimborsati allo scadere del periodo di preavviso contrattualmente previsto o prima della scadenza di tale periodo applicando una penale.

Sono, inoltre, inclusi i depositi e i conti correnti che presentano come vincolo il solo preavviso di rimborso; per tali passività la durata originaria corrisponde, convenzionalmente, alla durata del preavviso.

Sono altresì inclusi i depositi a risparmio liberi.

32 ASSEGNI CIRCOLARI

Sono inclusi gli assegni circolari nominativi e al portatore

CERTIFICATI DI DEPOSITO:

Certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi.

Gli interessi maturati, da riconoscere in via posticipata ai possessori di buoni fruttiferi e di certificati di deposito, non devono essere compresi nella presente sottovoce, ma vanno ricondotti tra le “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.26) quando non sia possibile effettuare l’accredito in conto al beneficiario.

I certificati di deposito del tipo “zero coupon bond” e “one coupon” vanno, peraltro, rilevati sulla base del netto ricavo aumentato a intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) degli interessi maturati in regime di capitalizzazione composta.

Per i certificati di deposito al portatore, in via generale la residenza e il settore economico della controparte va identificata tenendo conto del primo collocamento. La residenza in Italia è presunta per i certificati di deposito collocati sul territorio italiano.

34 A SCADERE

36 SCADUTI DA RIMBORSARE

Vanno inclusi anche i buoni fruttiferi e i certificati di deposito scaduti in attesa che il portatore eserciti la facoltà di rinnovo.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

In questa sottovoce vanno ricondotte le passività a fronte di operazioni “pronti contro termine” che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

Sono incluse le operazioni di riporto passivo.

Va segnalato il valore complessivo del flusso finanziario a pronti dell'operazione.

37 CON CONTROPARTI CENTRALI

39 ALTRI

40 ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce figurano tutte le altre forme di indebitamento con clientela non specificatamente richiamate nelle sottovoci precedenti.

Sono inclusi ad esempio:

- le operazioni di provvista di oro, i cui prestiti di uso vanno ricondotti nella sottovoce 58005.42;
- finanziamenti da organismi internazionali;
- fondi di terzi in amministrazione. In particolare, va incluso l'ammontare complessivo dei fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni di impiego (con o senza rischio a carico della azienda), previste e disciplinate da apposite leggi - che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse - e non aventi, quindi, natura di deposito;
- il debito nei confronti della Cassa Compensazione e Garanzia che si determina nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC).

Sono considerati anche i fondi ricevuti da soggetti (non bancari) diversi da quelli anzidetti, quando la loro attività viene svolta in esecuzione di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici in base ad apposito provvedimento normativo.

Non rientrano in tale categoria i fondi la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfettario (commissioni o provvigioni) a favore dell'azienda. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni di impiego è esterno all'azienda e che questa svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato. Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio, parziale o totale, a carico dell'azienda, esso va segnalato tra i crediti di firma. Qualora le somme, per un limitato lasso di tempo, siano nella piena disponibilità economico-finanziaria dell'azienda, esse devono essere ricondotte: a) nel passivo, nella sottovoce 58030.20 ("Debiti – verso clientela – conti correnti passivi – a vista") o nella sottovoce 58045.26 ("Altre passività - altre") a seconda che siano fruttifere o meno di interessi; b) all'attivo, nelle specifiche voci di pertinenza in relazione ai concreti utilizzi.

Voce: **58060**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE IN PORTAFOGLIO

Nella presente voce figurano i movimenti del portafoglio titoli di proprietà (voce 58010, sottovoci 58007.18 e 50, sottovoce 58045.24).

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN” e per “portafoglio contabile”.

02 ACQUISTI

Movimenti dare del conto titoli relativi esclusivamente a operazioni di acquisto concluse dalla banca segnalante in nome proprio, il cui ammontare va determinato in base al prezzo al corso secco dei titoli stessi.

I movimenti da segnalare devono riguardare tutte le operazioni già regolate, qualunque sia la controparte.

06 VENDITE E RIMBORSI

Movimenti avere del conto titoli relativi esclusivamente alle operazioni di vendita nonché ai rimborsi.

Relativamente alle vendite vanno incluse le sole operazioni concluse dalla banca segnalante in nome proprio; il relativo ammontare va determinato in base al prezzo al corso secco dei titoli stessi.

Per i rimborsi va segnalato il valore di rimborso dei titoli scaduti e/o estratti nel periodo di riferimento della segnalazione.

I movimenti da segnalare devono riguardare tutte le operazioni già regolate, qualunque sia la controparte.

Voce: **58065**

RAPPORTI CON BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta la classificazione per “valuta”.

RAPPORTI PER CASSA SUBORDINATI:

ATTIVI:

02 FINANZIAMENTI

06 TITOLI

PASSIVI:

10 DEBITI

14 TITOLI

RAPPORTI FUORI BILANCIO:

È prevista l’indicazione del nominativo della controparte. Le sottovoci da 18 a 30 fanno riferimento ai margini su linee di credito sia per cassa sia di firma.

Nelle sottovoci relative agli impegni revocabili vanno ricondotti gli impegni revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso ovvero provvisti di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore, nonché gli altri impegni riconducibili tra quelli “a rischio basso” ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo II, capitolo 1, parte prima, allegato B).

Nelle sottovoci relative agli impegni irrevocabili vanno ricondotti gli impegni diversi da quelli revocabili, vale a dire quelli riconducibili nelle categorie “rischio pieno”, “rischio medio” e “rischio medio/basso” ai fini del calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di credito e di controparte (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo II, capitolo 1, parte prima, allegato B).

MARGINI SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE:

18 IRREVOCABILI

20 REVOCABILI

MARGINI SU LINEE DI CREDITO CONCESSE:

22 IRREVOCABILI

Voce: **58080**

CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Formano oggetto di rilevazione le cancellazioni totali o parziali di attività finanziarie intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58007 ⁽¹⁾.

RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA CEDUTI A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:

Cfr. voce 58083.

Formano oggetto di rilevazione le cancellazioni di finanziamenti verso clientela che nel mese di riferimento della segnalazione sono stati oggetto di operazioni di cessione a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “finalità” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

22 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

26 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell’area UEM, così come definiti nella voce 58222.

30 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

¹ Si ipotizzi che la banca X al 31 dicembre dell’anno T abbia all’attivo un finanziamento verso clientela di ammontare pari a 100. Si ipotizzi che la banca X nel mese di aprile dell’anno T+1, a seguito di un evento estintivo del credito, svaluti il finanziamento per un importo pari a 20 e che pertanto tale attività venga iscritta nell’attivo per 80 (100 – 20). Nella segnalazione riferita al mese di aprile dell’anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 20 in una delle sottovoci da 58080.70 a 58080.82, a seconda della forma tecnica del finanziamento.

Si supponga che nel mese di maggio dell’anno T+1 la banca X ceda tale finanziamento (con un’operazione che comporta la *derecognition* dall’attivo) a una società finanziaria (non classificata come istituzione finanziaria monetaria) ad un prezzo di cessione pari a 50. Nella segnalazione riferita al mese di maggio dell’anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 30 (80 – 50) in una delle sottovoci da 58080.38 a 58080.50, a seconda della forma tecnica del finanziamento. Per completezza si precisa che in tal caso la voce 58083 va valorizzata per 80.

34 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

ALTRE CESSIONI:

38 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

42 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

46 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

50 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

54 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

58 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

62 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

66 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON OGGETTO DI CESSIONE:

Cancellazioni di finanziamenti verso clientela non oggetto di cessione.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 70 a 82 è richiesta anche la “finalità”.

70 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

74 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell’area UEM, così come definiti nella voce 58222.

78 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

82 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

RELATIVE AD ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE:

Cancellazioni di attività finanziarie diverse da quelle da segnalare nelle precedenti sottovoci. Vi figurano, ad esempio, le cancellazioni di finanziamenti ceduti a istituzioni finanziarie monetarie nonché le cancellazioni di finanziamenti verso istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 86 a 92 è richiesta anche la “finalità”.

FINANZIAMENTI:

86 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

88 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

90 PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

92 ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.18, 19, 50 e 51.

94 TITOLI

Cfr. voce 58010 e sottovoci 58007.18 e 50.

98 ALTRE ATTIVITÀ

Vi figurano, ad esempio, le cancellazioni di strumenti partecipativi di capitale (cfr. sottovoci 58007.19 e 51 e voce 58011).

Voce: **58083**

CESSIONI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le cessioni (pro-solvendo e pro-soluto) di finanziamenti verso clientela realizzate nel periodo di riferimento della segnalazione, aventi come controparti cessionarie soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie, distintamente a seconda che comportino o meno la cancellazione dei finanziamenti dalle pertinenti voci dell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell'attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli e degli strumenti partecipativi di capitale).

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "ramo di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e per "finalità del credito".

Per le sottovoci 32 e 34, nel caso di cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è altresì richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Per le sottovoci 42 e 44 è richiesta la classificazione per "tipo cessione". In relazione ai valori di tale attributo informativo, si precisa quanto segue:

- il valore "*warehousing*" va utilizzato nelle fasi di *warehousing* delle operazioni di cartolarizzazione, nelle quali la società veicolo non ha ancora emesso i titoli ABS e l'acquisto delle attività è finanziato dalla società veicolo iscrivendo una passività di pari importo verso la stessa banca *originator* (ovvero - in tutto o in parte - verso un altro intermediario finanziario);
- il valore "auto-cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione nelle quali la banca *originator* acquista il complesso dei titoli ABS emessi dalla società veicolo;
- il valore "auto-cartolarizzazioni grandfathered" va utilizzato in relazione alle operazioni di auto-cartolarizzazione effettuate entro la data del 30 novembre 2008 e per le quali la banca aveva segnalato nell'attivo - sino alla data del 31 maggio 2010 - i titoli ABS riacquistati;
- il valore "altre cartolarizzazioni" va utilizzato in relazione alle operazioni di cartolarizzazione diverse da quelle sopra indicate e nelle quali la banca *originator* non procede alla cancellazione dei finanziamenti dall'attivo.

Nelle sottovoci in argomento formano oggetto di rilevazione anche i "trasferimenti" operati da una categoria di cessione all'altra (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie"). Ad esempio:

- nell'ambito della fase di "warehousing", nel momento in cui la società veicolo provvede ad emettere i titoli ABS e sempre che non ricorrano le condizioni per la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, l'ammontare dei finanziamenti ceduti va segnalato come "warehousing" con segno negativo e come "altre cartolarizzazioni" con segno positivo;

- nell'ambito di una "auto-cartolarizzazione grandfathered", nel caso in cui, successivamente all'operazione, la banca ceda i titoli ABS e tale cessione non comporti la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati come "auto-cartolarizzazioni grandfathered" con segno negativo e come "altre cartolarizzazioni" con segno positivo;

- nell'ambito delle "altre cartolarizzazioni", nel caso in cui successivamente la banca *originator* ceda i titoli ABS e tale cessione comporti la cancellazione dei finanziamenti dall'attivo, tali ultimi sono segnalati come "altre cartolarizzazioni" con segno negativo. I medesimi vanno segnalati con segno positivo nelle sottovoci relative ai "finanziamenti oggetto di cancellazione dall'attivo: operazioni di cartolarizzazione".

FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

32 SOFFERENZE

34 ALTRI

ALTRE CESSIONI:

36 SOFFERENZE

38 ALTRI

FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

42 SOFFERENZE

44 ALTRI

CESSIONI FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DI COVERED BOND:

46 SOFFERENZE

48 ALTRI

ALTRE CESSIONI:

50 SOFFERENZE

52 **ALTRI**

Voce: **58086**

ACQUISTI DI FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA DA SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli acquisti di finanziamenti verso clientela, effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione, da soggetti diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e per “finalità del credito”.

Per le sottovoci 02 e 12, nel caso di acquisti da società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ATTIVO:

Nelle sottovoci da 02 a 10 vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali si realizza in capo alla banca segnalante, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati per il medesimo importo rilevato nell’attivo (cfr. voci 58005 e 58007, ad esclusione dei titoli).

E’ prevista l’individuazione dell’eventuale componente relativa a precedenti operazioni di cessione effettuate dalla medesima banca, che non avevano dato luogo alla cancellazione dei corrispondenti finanziamenti (variabile “tipo cessione”).

02 DA SOCIETÀ VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

Per la definizione di società veicolo di operazioni di cartolarizzazione cfr. Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 “Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’”elenco generale” di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario”, sezione “Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione”.

DA ALTRI SOGGETTI:

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

06 SOFFERENZE

08 ALTRI FINANZIAMENTI

10 ALTRI

NON OGGETTO DI ISCRIZIONE NELL’ATTIVO:

Nelle sottovoci da 12 a 20 vanno segnalati i finanziamenti acquistati per i quali non si realizza, ai sensi dello IAS 39, il pieno trasferimento dei rischi e benefici.

I finanziamenti vanno segnalati in base al prezzo di acquisto.

12 **DA SOCIETÀ VEICOLO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

Per la definizione di società veicolo di operazioni di cartolarizzazione cfr. Circolare n. 273 del 5 gennaio 2009 “Segnalazioni degli intermediari finanziari iscritti nell’”elenco generale” di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario”, sezione “Informazioni sulle operazioni di cartolarizzazione”.

DA ALTRI SOGGETTI:

INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

16 **SOFFERENZE**

18 **ALTRI FINANZIAMENTI**

20 **ALTRI**

Voce: **58088**

**CONTI CORRENTI ATTIVI: UTILIZZO DI LINEE DI CREDITO
S.B.F.**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni e anticipi salvo buon fine (s.b.f.)”.

Voce: **58089**

RINEGOZIAZIONE EX LEGGE N. 126/2008: MUTUI

Cfr. sottovoce 58005.26.

Forma oggetto di rilevazione il valore nominale dei mutui in essere rinegoziati ai sensi della legge n. 126/2008, al netto dei rimborsi effettuati sino alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **58090**

RISPARMIO POSTALE

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, per “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE:

02 LIBERI

Comprende i libretti di risparmio “ordinari” e “giovani”.

04 VINCOLATI

Comprende i libretti giudiziari.

BUONI POSTALI FRUTTIFERI:

Va indicato il valore di emissione.

ORDINARI:

16 CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

18 CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI

A TERMINE:

22 CON RIMBORSO A CARICO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)

24 CON RIMBORSO A CARICO DI ALTRI ENTI

28 A SCADENZA

Comprende i Buoni postali a 18 mesi.

32 INDICIZZATI

36 ALTRI

40 ALTRO RISPARMIO POSTALE

Comprende le forme di risparmio postale diverse da quelle previste nelle precedenti sottovoci.

Voce: **58095**

**FINANZIAMENTI CON OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL
BILANCIO DELLO STATO ITALIANO**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” del soggetto beneficiario.

Cfr. le voci 58005 e 58007 (escluse le sottovoci 58007.18, 19, 50 e 51).

Voce: **58100**

**TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETÀ –
QUANTITÀ**

Cfr. voci 58010, 58007.18 e 58007.50.

Per ciascun titolo va segnalata la quantità di azioni o il numero di quote di proprietà della banca segnalante.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di titoli oggetto di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58115**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE

Cfr. voci 58010, 58007.18 e 58007.50.

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione IAS”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58123**

TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE RIACQUISTATI

La presente voce si riferisce a tutti i titoli di debito emessi dalla banca segnalante temporaneamente riacquistati dalla stessa.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e “portafoglio contabile”. Le variabili “Stato di controparte” e “settore di attività economica” vanno riferite alla controparte dell’operazione di riacquisto.

Va segnalato il valore nominale.

02 CON GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 01 e 03.

06 SENZA GARANZIA DEL CAPITALE

Cfr. voce 58035, sottovoci 05 e 07.

Voce: **58125**

MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI

Va segnalato il valore nominale.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte”, “settore di attività economica” e “portafoglio contabile”.

02 RIMBORSI

Vanno esclusi i riacquisti di propri titoli.

06 EMISSIONI

Titoli di nuova emissione, con esclusione delle vendite di propri titoli riacquistati.

Voce: **58130**

TITOLI RICEVUTI PER RIPORTI ATTIVI, PCT ATTIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

Cfr. voci 58005 sottovoci 10, 39 e 41 e 58007 sottovoci 10 e 42.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Qualora i titoli siano stati successivamente ceduti, nella variabile “depositario” occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

02 TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58135**

TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO

Cfr. voce 58030 sottovoci 10, 37 e 39.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso la banca segnalante occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:

02 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

06 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:

10 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

14 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58140**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT e di riporto passivi che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT e di riporti attivi ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L’ATTIVITÀ DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:

24 INDIVIDUALI

26 COLLETTIVE

28 ALTRI RAPPORTI

Voce: **58145**

**TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI CAPITALE E QUOTE
DI O.I.C.R. – QUANTITÀ**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di capitale e le quote di O.I.C.R. depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT passivi con obbligo di rivendita e di riporti passivi e lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT attivi con obbligo di rivendita e di riporti attivi, da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA
DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L’ATTIVITÀ DI GESTIONE DI PORTAFOGLI:

24 INDIVIDUALI

26 COLLETTIVE

28 ALTRI RAPPORTI

Voce: **58148**

TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI NELL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo). Vi figurano, convenzionalmente, anche i titoli ricevuti nell'ambito di operazioni di prestito titoli.

È richiesta la classificazione per “valuta”, per “codice ISIN” e per “indicatore di quotazione IAS”.

02 NON IMPEGNATI

IMPEGNATI:

06 OPERAZIONI DI CREDITO SULL'EUROSISTEMA

10 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO
COLLATERALIZZATO

14 ALTRI

Voce: **58155**

RAPPORTI CON CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA

Vanno rilevati esclusivamente i rapporti per cassa, inclusi i margini in titoli.

È richiesta la classificazione per “valuta”.

ATTIVI:

02 PRONTI CONTRO TERMINE

03 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO
COLLATERALIZZATO

04 ALTRI

PASSIVI:

05 OPERAZIONI SUL MERCATO INTERBANCARIO
COLLATERALIZZATO

06 PRONTI CONTRO TERMINE

08 ALTRI

Voce: **58160**

TITOLI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETÀ ESTERE

La presente voce costituisce un dettaglio delle voci 58007.18, 58007.19, 58007.50, 58007.51, 58010 e 58011.

In particolare, vanno segnalati i titoli di capitale emessi dai seguenti soggetti non residenti:

- soggetti che detengono una partecipazione al capitale della banca segnalante pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti diretti);
- soggetti nei quali la banca segnalante detiene una partecipazione al capitale pari o superiore al 10% (c.d. partecipati diretti).

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN” (nel caso di strumenti non rappresentati da titoli occorre utilizzare il valore “non applicabile”), “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

Nel caso in cui la controparte sia contemporaneamente una partecipata diretta e una partecipante diretta, la stessa posta va segnalata due volte.

02 PARTECIPATE DIRETTE

04 PARTECIPANTI DIRETTE

Voce: **58165**

PATRIMONIO DELLA BANCA SEGNALANTE DETENUTO DA SOCIETÀ ESTERE

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58040.

In particolare, va segnalata la quota di patrimonio netto detenuta dalle società non residenti:

- che detengono una partecipazione al capitale della banca segnalante pari o superiore al 10% (c.d. partecipanti diretti);
- nelle quali la banca segnalante detiene una partecipazione al capitale pari o superiore al 10% (c.d. partecipati diretti).

È richiesta la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

02 PARTECIPANTI DIRETTE

04 PARTECIPATE DIRETTE

Va segnalata la quota di patrimonio netto detenuta nella banca segnalante, qualunque sia la percentuale di partecipazione.

Voce: **58170**

MONETA ELETTRONICA: FONDI DISPONIBILI

Con il termine “moneta elettronica” si intendono i fondi, a spendibilità generalizzata, caricati su un dispositivo elettronico. Si distinguono due forme di “moneta elettronica”: 1) “borsellino elettronico”, consistente nel caricamento di fondi su carta a microcircuito; 2) “*network o software money*”, consistente nel caricamento di fondi sull’”hard disk” di un computer con utilizzo per il tramite di reti telematiche (ad esempio, Internet).

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i soli fondi caricati che alla data di riferimento della segnalazione risultano essere “liberi” cioè che non siano già stati utilizzati in pagamenti.

02 SU CARTE PREPAGATE MULTIUSO IN CIRCOLAZIONE (“BORSELLINO ELETTRONICO”)

Ammontare dei fondi disponibili su carte prepagate multiuso in circolazione emesse dalla banca segnalante.

06 SU HARD DISK (“NETWORK” O “SOFTWARE MONEY”)

Ammontare dei fondi disponibili caricati sull’”hard disk” di un computer di proprietà dell’emittente o del cliente.

Voce: **58185**

DIVIDENDI INCASSATI DALLE PARTECIPATE ESTERE

Nella presente voce vanno segnalati i dividendi che la banca segnalante ha incassato dalle sue partecipate estere (cfr. definizioni nella voce 58160). I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

Voce: **58190**

DIVIDENDI PAGATI ALLE PARTECIPANTI ESTERE

Nella presente voce vanno segnalati i dividendi che la banca segnalante ha pagato alle sue partecipanti estere (cfr. definizioni nella voce 58160). I dividendi devono essere segnalati per l'intero importo nel mese in cui sono liquidati.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

Voce: **58195**

PREMI, MARGINI E DIFFERENZIALI REGOLATI NEL PERIODO

Nella presente voce vanno segnalati i premi, i margini di variazione e i differenziali pagati e incassati nel mese di riferimento della segnalazione a fronte di contratti derivati (creditizi e finanziari) stipulati con soggetti non residenti.

È prevista la distinzione per “valuta” e “Stato di controparte”.

02 INCASSATI

06 PAGATI

Voce: **58200**

VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE DETENUTI IN SOCIETÀ ESTERE

Movimenti relativi all'aggregato di cui alla voce 58011 per la parte relativa alle società estere.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato di controparte” e per “settore di attività economica”.

02 INCREMENTI

Figurano nella presente sottovoce: le costituzioni all'estero di nuove società; l'acquisizione di una nuova partecipazione (superiore o uguale al 10%); l'aumento di una partecipazione esistente (quando la percentuale finale è superiore o uguale al 10%); l'aumento di capitale di una partecipazione esistente (a parità di percentuale di partecipazione); il ripianamento di perdite.

06 DECREMENTI

Figurano nella presente sottovoce: la diminuzione di una partecipazione esistente (quando la percentuale iniziale è superiore o uguale al 10%); la dismissione di una partecipazione esistente.

Voce: **58202**

ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.), escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cessione, che continuano ad essere rilevate nell'attivo della situazione patrimoniale.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58005, 58010 e 58011.

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

È richiesta la distinzione tra cartolarizzazioni con attività di *servicing* svolta da (variabile “tipo *servicer*”): 1) banca *originator*; 2) altre banche residenti; 3) intermediari finanziari ex art. 107 TUB; 4) soggetti esteri.

È richiesta la classificazione per “tipo cessione” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”); i valori previsti per tale attributo sono i seguenti:

- “*warehousing*”;
- “auto-cartolarizzazioni”;
- “auto-cartolarizzazioni grandfathered”;
- “altre cartolarizzazioni”.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Per le operazioni per le quali la banca svolga attività di *servicing* e la società veicolo sia residente in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

- 08 CARTE DI CREDITO
- 10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12 PRESTITI PERSONALI
- 14 OPERAZIONI DI FACTORING
- 16 LEASING FINANZIARIO
- 18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

CESSIONI FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DI COVERED BOND:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione a società veicolo finalizzate all’emissione di *covered bond*.

BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:

28 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

30 MUTUI

32 ALTRI FINANZIAMENTI

34 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

36 ALTRE ATTIVITÀ

BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:

38 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

40 MUTUI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

46 ALTRE ATTIVITÀ

ALTRE CESSIONI:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione, diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci, che ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non devono formare oggetto di cancellazione (“*derecognition*”) dall'attivo. Sono escluse le attività oggetto di pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

52 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

54 MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58204**

ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) in sofferenza oggetto di operazioni di cessione, che continuano ad essere rilevate nell'attivo della situazione patrimoniale.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58007.

OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:

È richiesta la distinzione tra cartolarizzazioni con attività di *servicing* svolta da (variabile “tipo *servicer*”): 1) banca *originator*; 2) altre banche residenti; 3) intermediari finanziari ex art. 107 TUB; 4) soggetti esteri.

È richiesta la classificazione per “tipo cessione” (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”); i valori previsti per tale attributo sono i seguenti:

- “*warehousing*”;
- “auto-cartolarizzazioni”;
- “auto-cartolarizzazioni grandfathered”;
- “altre cartolarizzazioni”.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Per le operazioni per le quali la banca svolga attività di *servicing* e la società veicolo sia residente in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

- 06** MUTUI
- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

- 24** ALTRE ATTIVITÀ

- 25** SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

CESSIONI FINALIZZATE ALL’EMISSIONE DI COVERED BOND:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione a società veicolo finalizzate all’emissione di *covered bond*.

BANCA SEGNALANTE FINANZIATRICE:

- 28** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

- 30** MUTUI

32 ALTRI FINANZIAMENTI

34 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

36 ALTRE ATTIVITÀ

BANCA SEGNALANTE NON FINANZIATRICE:

38 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti), “ramo di attività economica” e “finalità del credito”.

40 MUTUI

42 ALTRI FINANZIAMENTI

44 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.

46 ALTRE ATTIVITÀ

ALTRE CESSIONI:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione, diverse da quelle segnalate nelle precedenti sottovoci, che ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) non devono formare oggetto di cancellazione (“*derecognition*”) dall’attivo. Sono escluse le attività oggetto di pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a carico del cessionario.

50 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

- 52** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 54** MUTUI
- 56** CARTE DI CREDITO
- 58** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 60** PRESTITI PERSONALI
- 62** OPERAZIONI DI FACTORING
- 64** LEASING FINANZIARIO
- 66** ALTRI FINANZIAMENTI
- 68** TITOLI
- È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “indicatore quotazione IAS” e “portafoglio contabile”.
- 70** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).
- 72** ALTRE ATTIVITÀ
- 74** SOFFERENZE NON RIPARTITE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

Voce: **58206**

PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie” nonché la voce 58030.

Nella presente voce vanno rilevate le passività a fronte delle attività oggetto di operazioni di cessione che non hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo (cfr. voci 58202 e 58204).

Va segnalato l'importo delle passività al netto di quelle sottoscritte o eventualmente riacquistate dalla banca segnalante (es. titoli ABS).

Le variabili di classificazione richieste sono riferite al cessionario.

Sono escluse le passività connesse con operazioni di pronti contro termine passive che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

02 VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta la classificazione per “valuta” e per “nominativo” della controparte.

VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

06 PASSIVITÀ ASSOCIATE AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

10 PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ALTRE Cessioni

Voce: **58208**

ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.), escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58010 e 58011.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell’operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “codice ISIN”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

È richiesta la classificazione per “valuta”.

Voce: **58210**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI
OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI
SERVICING**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58007.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell’operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “valuta” e “codice ISIN”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

È richiesta la classificazione per “valuta”.

26 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

Voce: **58212**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI IFM RESIDENTI IN ITALIA -
ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia diverse dalla banca segnalante, per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58007, 58010 e 58011.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 04 a 18 e da 30 a 44, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

**ATTIVITÀ FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO
DELL'ORIGINATOR:**

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

06 MUTUI

- 08** CARTE DI CREDITO
- 10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 12** PRESTITI PERSONALI
- 14** OPERAZIONI DI FACTORING
- 16** LEASING FINANZIARIO
- 18** ALTRI FINANZIAMENTI
- 20** TITOLI
- È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.
- 22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).
- 24** ALTRE ATTIVITÀ
- 26** SOFFERENZE NON RIPARTITE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.
- ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:
- 28** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE
- È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.
- 30** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 32** MUTUI
- 34** CARTE DI CREDITO
- 36** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

38 PRESTITI PERSONALI

40 OPERAZIONI DI FACTORING

42 LEASING FINANZIARIO

44 ALTRI FINANZIAMENTI

46 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

48 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

50 ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL’ATTIVO DELL’ORIGINATOR:

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall’attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

52 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62 e 68 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

54 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

56 MUTUI

58 CARTE DI CREDITO

60 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

62 PRESTITI PERSONALI

64 OPERAZIONI DI FACTORING

66 LEASING FINANZIARIO

68 ALTRI FINANZIAMENTI

70 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

72 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

74 ALTRE ATTIVITÀ

76 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

78 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

80 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

82 MUTUI

84 CARTE DI CREDITO

86 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

88 PRESTITI PERSONALI

90 OPERAZIONI DI FACTORING

92 LEASING FINANZIARIO

94 ALTRI FINANZIAMENTI

96 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

98 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

99 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58214**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM
- ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58007, 58010 e 58011.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

22 **STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 **ALTRE ATTIVITÀ**

Voce: **58216**

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING

Nella presente voce figurano le attività (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei Paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci della sottosezione I.1 (“Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: attivo”).

Relativamente alle regole di cancellazione delle attività non finanziarie occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nei pertinenti principi contabili internazionali (ad es., IAS 16 relativamente ad immobili, impianti e macchinari).

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 04 a 18 e da 28 a 42, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

ATTIVITÀ CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

SOFFERENZE:

02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

06 MUTUI

08 CARTE DI CREDITO

10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

12 PRESTITI PERSONALI

14 OPERAZIONI DI FACTORING

16 LEASING FINANZIARIO

18 ALTRI FINANZIAMENTI

20 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

24 ALTRE ATTIVITÀ

25 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

ALTRE ATTIVITÀ:

26 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

28 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

- 30** MUTUI
- 32** CARTE DI CREDITO
- 34** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO
- 36** PRESTITI PERSONALI
- 38** OPERAZIONI DI FACTORING
- 40** LEASING FINANZIARIO
- 42** ALTRI FINANZIAMENTI
- 44** TITOLI
- È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.
- 46** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).
- 48** ALTRE ATTIVITÀ
- ATTIVITÀ NON CANCELLATE DALL’ATTIVO
DELL’ORIGINATOR:
- Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.
- Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall’attivo del soggetto *originator*.
- 50** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE
- È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.
- FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:
- È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.
- 52** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.
- 54** MUTUI

56 CARTE DI CREDITO

58 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

60 PRESTITI PERSONALI

62 OPERAZIONI DI FACTORING

64 LEASING FINANZIARIO

66 ALTRI FINANZIAMENTI

68 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

70 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

72 ALTRE ATTIVITÀ

74 SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

76 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

78 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

80 MUTUI

82 CARTE DI CREDITO

84 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

86 PRESTITI PERSONALI

88 OPERAZIONI DI FACTORING

90 LEASING FINANZIARIO

92 ALTRI FINANZIAMENTI

94 TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

96 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

98 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58218**

**ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE
CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dalla banca segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla banca segnalante che non hanno superato il test di cancellazione (“*derecognition*”) previsto dallo IAS 39.

Va indicato il valore dell’esposizione determinato come se l’operazione avesse dato luogo all’integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio della banca segnalante (banca *originator*). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di cancellazioni (*write-offs*). Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

Sono inclusi i titoli rivenienti da “auto-cartolarizzazioni”.

È richiesta la classificazione per “valuta” e per “codice ISIN”.

Voce: **58220**

PRESTITI SINDACATI

02 OPERAZIONI PER CASSA ATTIVE

Cfr. voci 58005 e 58007.

Formano oggetto di rilevazione i prestiti sindacati erogati da due o più intermediari finanziari (“*pool*”), con assunzione di rischio a carico di ciascun partecipante al “*pool*”, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Il prestatario deve essere a conoscenza dell’esistenza del “*pool*”.

Ciascun partecipante al “*pool*” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare la sola quota di rischio a proprio carico, facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prestatore finale dei fondi.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “valuta”.

06 OPERAZIONI PER CASSA PASSIVE

Cfr. voce 58030.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti che la singola banca o un “*pool*” di banche ha ricevuto da due o più intermediari finanziari. Nel secondo caso (provista in “*pool*”), ciascun partecipante al “*pool*” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare la sola quota effettivamente ricevuta.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “valuta”.

Voce: **58222**

**PRESTITI ROTATIVI A FAMIGLIE ISTITUZIONI SENZA SCOPO
DI LUCRO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETÀ NON
FINANZIARIE RESIDENTI NELL'AREA UEM**

Cfr. voce 58005, sottovoci 22, 36 e 42 e voce 58007, sottovoci 22, 38 e 44.

I prestiti rotativi sono finanziamenti che possiedono le seguenti caratteristiche: 1) il debitore può utilizzare senza preavviso i fondi nei limiti di credito approvati; 2) il margine disponibile si ricostituisce in funzione dei rimborsi effettuati; 3) non c'è obbligo di rimborso periodico dei fondi.

Sono escluse le esposizioni a fronte di carte di credito.

Occorre rilevare l'importo complessivo dovuto dal debitore, inclusi gli eventuali sconfinamenti.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “valuta”.

02 SOFFERENZE

06 ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **3896**

AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA

Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria emanate dalla Banca Centrale Europea prevedono, fra l'altro, l'esclusione dall'aggregato soggetto a ROB dei rapporti passivi intrattenuti con le autorità bancarie centrali dei paesi aderenti all'UEM e la Banca Centrale Europea. Pertanto, i rapporti passivi intrattenuti con tali soggetti devono formare oggetto di rilevazione, convenzionalmente, nelle sottovoci relative alle "istituzioni soggette a riserva obbligatoria".

DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 00, 01, 03, 05, 12 (per la parte riferita agli assegni circolari), 13, 15, 17, 19, 20, 22, 32.

02 **ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

04 **ALTRI SOGGETTI**

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12 (esclusi gli assegni circolari), 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata fino a due anni).

06 **ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

08 **ALTRI SOGGETTI**

DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12, 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata oltre due anni).

10 **ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

12 **ALTRI SOGGETTI**

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni).

14 **ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

16 **ALTRI SOGGETTI**

DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni).

18 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

20 ALTRI SOGGETTI

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata fino a due anni).

22 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni per i quali la banca sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce. Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore complessivo dei titoli per l'aliquota forfettaria indicata dalla BCE.

24 ALTRI SOGGETTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni non incluso nella precedente sottovoce 3896.22.

TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata oltre due anni).

26 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale superiore ai due anni per i quali la banca segnalante sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce.

28 ALTRI SOGGETTI

Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'intero ammontare dei titoli emessi.

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 10, 37 e 39.

34 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

36 ALTRI SOGGETTI

Nella presente sottovoce va convenzionalmente incluso il debito nei confronti della Cassa di Compensazione e Garanzia nell'ambito dell'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), segnalato nella sottovoce 58030.40.

Sezione: I – Dati statistici mensili
Sottosezione: 3 – Situazione patrimoniale: altre informazioni

Voce: **40013**

DATI DI FINE PERIODO – ATTIVITÀ NON DETERIORATE

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40013.06 è richiesta la distinzione per “finalità del credito”.

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla componente non deteriorata.

Per la definizione di prestiti rotativi cfr. voce 58222.

02 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi.

04 UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO: TASSO DI INTERESSE

Cfr. voce 58005 sottovoce 30.

06 FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: TASSO DI INTERESSE

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

Voce: **40015**

**DATI DI FINE PERIODO – ATTIVITÀ DETERIORATE DIVERSE
DALLE SOFFERENZE**

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”; inoltre, limitatamente alla sottovoce 40015.06 è richiesta la distinzione per “finalità del credito”.

I rimandi alle voci di attivo sono da intendersi come relativi alla componente deteriorata diversa dalle sofferenze.

Per la definizione di prestiti rotativi cfr. voce 58222.

02 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE

Cfr. voce 58005 sottovoce 24 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti rotativi.

04 UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO : AMMONTARE

Cfr. voce 58005 sottovoce 30.

05 CARTE DI CREDITO - ANTICIPI TECNICI: AMMONTARE

Cfr. voce 58005 sottovoce 28.

**06 FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO,
DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI: AMMONTARE**

Cfr. voce 58005 sottovoci 26, 32, 38 e 41 nonché sottovoci 22, 34, 36 e 42 limitatamente ai prestiti non rotativi.

Voce: **40028**

**OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -
FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI
CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI
ROTATIVI – OPERAZIONI GARANTITE**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40025.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecniche di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche").

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un "loan to value" pari o inferiore al 100%.

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", per "durata originaria tasso" e "finalità del credito".

02 TASSO DI INTERESSE

06 AMMONTARE

Voce: **40035**

**OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE DIVERSI
DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI
E DAI PRESTITI ROTATIVI**

Cfr. voce 40013 sottovoce 06 limitatamente ai finanziamenti nei confronti delle società non finanziarie.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, per “durata originaria tasso” e “classe di importo”.

TOTALE FINANZIAMENTI:

02 TASSO DI INTERESSE

06 AMMONTARE

FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E
DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO:

08 TASSO DI INTERESSE

12 AMMONTARE

Voce: **40045**

**OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -
FINANZIAMENTI ALLE SOCIETÀ NON FINANZIARIE DIVERSI
DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI CREDITO, DAI CONTI CORRENTI
E DAI PRESTITI ROTATIVI – OPERAZIONI GARANTITE**

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 40035.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per il riconoscimento come tecniche di attenuazione del rischio di credito nell'ambito della metodologia standardizzata ovvero di quella IRB (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un “loan to value” pari o inferiore al 100%.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, per “durata originaria tasso” e “classe di importo”.

TOTALE FINANZIAMENTI:

02 TASSO DI INTERESSE

06 AMMONTARE

FINANZIAMENTI CON DURATA ORIGINARIA OLTRE 1 ANNO E
DURATA ORIGINARIA DEL TASSO FINO A 1 ANNO:

08 TASSO DI INTERESSE

12 AMMONTARE

Voce: **40055**

**OPERAZIONI DEL PERIODO - OPERAZIONI ATTIVE -
FINANZIAMENTI DIVERSI DAGLI UTILIZZI DI CARTE DI
CREDITO, DAI CONTI CORRENTI E DAI PRESTITI ROTATIVI:
FINANZIAMENTI PER ACQUISTO ABITAZIONE E CREDITO AL
CONSUMO**

Cfr. voce 40013.06 limitatamente alle operazioni finalizzate all'acquisto abitazione e al credito al consumo

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e per “finalità”.

02 TASSO DI INTERESSE ANNUO EFFETTIVO GLOBALE

06 AMMONTARE

Voce: **58306**

TITOLI DI TERZI RICEVUTI IN DEPOSITO DA RESIDENTI

La presente voce ha periodicità semestrale.

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi in deposito”.

Nelle sottovoci relative al numero dei clienti va segnalato il numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche che hanno depositato titoli presso la banca segnalante, a prescindere dal numero dei conti.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico conto, questi devono essere considerati come un solo cliente.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

02 AMMONTARE TOTALE

Nella presente sottovoce va segnalato l’ammontare totale dei titoli depositati da valorizzare in base al *fair value* dei titoli stessi.

È richiesta anche la distinzione in base al valore complessivo dei titoli depositati (variabile “classi di importo cliente”), al “raggruppamento titoli” e all’“area geografica”.

06 NUMERO DEI CLIENTI

Sono richieste le medesime classificazioni della voce 02.

10 NUMERO DEI CONTI

È richiesta la “provincia di controparte”.

Voce: **58307**

TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: FAIR VALUE

Cfr. voci 58140, 58145, 58922 e 58925.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia di controparte” e “codice ISIN”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

10 O.I.C.R.

14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

CONNESSI CON L'ATTIVITÀ DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:

24 COLLETTIVE

26 INDIVIDUALI

28 ALTRI RAPPORTI

Voce: **58308**

QUOTE DI O.I.C.R. E POLIZZE ASSICURATIVE (RAMO VITA)

La presente voce ha periodicità semestrale.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione: a) del settore (sottogruppo) di attività economica; b) della provincia di residenza.

È prevista la classificazione per categoria emittente dello strumento finanziario.

QUOTE DI O.I.C.R. (VALORE NOMINALE):

Vanno segnalate esclusivamente le quote di O.I.C.R. distribuite a terzi per le quali non è stato stipulato un contratto di deposito titoli. Il certificato cumulativo delle quote di O.I.C.R. detenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria non deve formare oggetto di rilevazione da parte di quest'ultima.

È richiesta la classificazione per "raggruppamento titoli".

È richiesta la seguente distinzione: a) quotati su mercati ufficiali attivi; b) quotati su mercati ufficiali non attivi; c) quotati su altri mercati attivi; d) non quotati; e) in corso di quotazione. La nozione di "mercato attivo" è quella prevista dagli IAS/IFRS.

02 EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL GRUPPO

04 EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA ALTRE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA (RISERVE TECNICHE):

Formano oggetto di rilevazione le polizze assicurative ramo vita (ad esempio "unit-linked" e "index-linked") distribuite a terzi, per le quali non è stato stipulato un contratto di deposito. Va rilevato il valore attuale degli impegni futuri (prestazioni) al netto del valore attuale degli impegni futuri del contraente (premi) alla data di rilevazione ("riserve matematiche pari al controvalore del contratto").

06 EMESSE DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE DEL GRUPPO

08 EMESSE DA ALTRE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

Voce: **58309**

**TITOLI EMESSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RICEVUTI IN DEPOSITO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione i titoli di debito per i quali l'emittente e il depositario sono rappresentati da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione italiana.

Va segnalato il valore nominale.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia di controparte” e “codice ISIN”.

Voce: **58330**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SPORTELLO

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità annuale.

È richiesta la classificazione per “sportello” e “classe di importo della clientela”; in relazione a tale ultima variabile i rapporti non nominativi vanno convenzionalmente segnalati con il valore “non applicabile”.

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58335**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA

Ai fini dell'individuazione delle operazioni da considerare nella presente voce cfr. voce 58005 (sottovoci da 22 a 42, escluse le sottovoci 39 e 41) e 58007 (sottovoci da 22 a 52, escluse le sottovoci 42, 50 e 51).

La presente voce ha periodicità semestrale.

Per la sottovoce 02 è prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”. Per le restanti sottovoci è richiesta la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di controparte”.

02 TOTALE FINANZIAMENTI

04 NUMERO DEI CLIENTI (IN UNITÀ)

Numero delle persone fisiche e delle persone giuridiche alle quali la banca segnalante ha erogato finanziamenti alla data di segnalazione, a prescindere dal numero dei rapporti esistenti.

Nel caso in cui si abbiano più cointestatari di un unico fido, questi devono essere considerati come un solo cliente. Ai fini della classificazione economica vanno segnalati il settore o l'eventuale ramo di attività economica propri di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i contestatari del fido stesso.

NUMERO DEI RAPPORTI:

Numero dei rapporti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

06 CONTI CORRENTI

08 ALTRI

Voce: **58340**

DEPOSITI DI CLIENTELA – RIPARTIZIONE PER SETTORE E PROVINCIA

Cfr. voce 58030 (sottovoci da 13 a 36, esclusa la sottovoce 32).

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”.

02 TOTALE DEPOSITI

NUMERO DEI RAPPORTI:

04 CONTI CORRENTI

06 ALTRI

Voce: **58342**

PCT PASSIVI VERSO CLIENTELA

Cfr. sottovoci 58030.37 e 39.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica” e “provincia di sportello”.

Voce: **58359**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON ASSISTITI DA TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”.

Vanno fornite le informazioni riferite all’intera azienda.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti verso clientela diversi da quelli assistiti da traslazione del rischio, segnalati nella voce 58352 sottovoci 02 e 08.

È prevista la classificazione per “valuta”, “Stato” della controparte, “settore di attività economica” della controparte, vita residua e, per le unità operanti all’estero, stato di insediamento della filiale estera.

Cfr. voci 58005 sottovoci da 22 a 42 e 58007 sottovoci da 22 a 52.

Voce: **58397**

**FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI
CONCESSI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO
AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON FINANZIARIE
RESIDENTI NELL'AREA UEM**

Cfr. voce 58005, sottovoci 24, 26, 34, 38 e 42 e voce 58007, sottovoci 24, 26, 36, 40 e 44.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “Stato di controparte”, “valuta” e, limitatamente al settore “famiglie”, “finalità del credito”.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti, qualunque sia la forma tecnica, assistiti da garanzie reali su immobili residenziali e non residenziali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per la classificazione nell’ambito delle categoria “esposizioni garantite da immobili” (metodologia standardizzata) ovvero per la qualifica di protezione del credito di tipo reale (metodologia IRB) (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l’iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell’inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un “*loan to value*” pari o inferiore al 100%.

Voce: **58365**

FINANZIAMENTI: DATI SETTORIALI E TERRITORIALI SULLA QUALITA' DEL CREDITO

Cfr. voce 58360.

Va segnalato il valore contabile, al lordo delle rettifiche di valore complessive. Le banche che in contabilità procedono alla svalutazione diretta dei finanziamenti devono ricomprendere nella presente voce l'ammontare delle svalutazioni contabilizzate.

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante"); è richiesta, inoltre, la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio" e attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") nonché la classificazione per "portafoglio contabile".

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

- 02** SOFFERENZE
- 04** PARTITE INCAGLIATE
- 06** FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI
- 08** FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI
- 10** ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

Per le sottovoci 16, 18, 20 e 22 è prevista anche la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" e "finalità del credito".

- 14** SOFFERENZE
- 16** PARTITE INCAGLIATE
- 18** FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI
- 20** FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI
- 22** ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **58370**

PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA IN:

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante").

Nella presente voce vanno segnalati i possessi azionari che rivestono la natura di "partecipazioni" secondo le vigenti Istruzioni di Vigilanza.

I possessi azionari oggetto di segnalazione nella presente voce vanno valorizzati secondo le regole previste dalla Circolare n.155 del 18 dicembre 1991.

BANCHE:

- 10** PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%
- 12** PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%

ENTI FINANZIARI:

- 16** PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%
- 18** PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10%
- 20** ENTI STRUMENTALI

SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

- 24** IMPRESE DI ASSICURAZIONE
- 26** SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA
- 28** SOCIETÀ DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IMPRESE NON FINANZIARIE:

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE:

- 32** QUOTATE
- 34** NON QUOTATE

ALTRE PARTECIPAZIONI:

- 36** QUOTATE
- 38** NON QUOTATE

Voce: **58372**

PARTECIPAZIONI DI VIGILANZA: DETTAGLI INFORMATIVI

La presente voce costituisce un dettaglio della voce 58370.

Formano oggetto di segnalazione le partecipazioni acquisite nell'ambito dell'adesione a consorzi di garanzia e collocamento, per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria secondo quanto stabilito nelle vigenti Istruzioni di Vigilanza.

- 02** ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE A CONSORZI DI GARANZIA E COLLOCAMENTO
- 06** ACQUISITE PER RECUPERO CREDITI
- 10** IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA
- ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO:
- 14** QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI
- 18** QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

Voce: **58375**

ATTIVITÀ MATERIALI

Cfr. voce 40621.

Va segnalato il valore contabile al netto dei fondi rettificativi.

ATTIVITÀ AD USO FUNZIONALE:

DI PROPRIETÀ:

- 06** BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA BANCA
- 30** BENI IN ATTESA DI LEASING FINANZIARIO
- 08** ALTRE ATTIVITÀ
- 10** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

ATTIVITÀ DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO:

DI PROPRIETÀ:

- 18** BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA BANCA
- ALTRE ATTIVITÀ:**
- 20** IMMOBILI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
 - 22** IMMOBILI PER RECUPERO CREDITI
 - 24** ALTRE ATTIVITÀ
 - 26** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

Voce: **58376**

IMMOBILI AD USO FUNZIONALE

La presente voce costituisce un dettaglio delle sottovoci 58375.06, 08, 10 e 30.

02 DI PROPRIETÀ

ACQUISITI IN LEASING FINANZIARIO:

06 QUOTA CAPITALE CANONI SCADUTI

10 QUOTA CAPITALE CANONI DA CORRISPONDERE

Voce: **58377**

ATTIVITÀ IMMATERIALI

Cfr. voce 40623.

Va segnalato il valore contabile al netto dei fondi rettificativi.

02 AVVIAMENTO

04 ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

Voce: **58385**

GARANZIE RILASCIATE

Cfr. voce 40690.

Va segnalato il valore contabile.

È richiesta la classificazione per “valuta”.

CREDITI DI FIRMA:

CLIENTELA:

02 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

BANCHE:

06 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA:

07 IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

09 ALTRI

10 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI

Voce: **58387**

IMPEGNI IRREVOCABILI

Cfr. voce 40691.

Va segnalato il valore contabile.

Sono esclusi i finanziamenti deliberati da stipulare.

È richiesta la classificazione per “valuta”.

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

CONCESSI A CLIENTELA:

02 A UTILIZZO CERTO

04 A UTILIZZO INCERTO

CONCESSI A BANCHE:

06 A UTILIZZO CERTO

08 A UTILIZZO INCERTO

10 IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE

ALTRI IMPEGNI:

IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:

14 CLIENTELA

16 BANCHE

24 ALTRI

Voce: **58388**

IMPEGNI REVOCABILI

Va segnalato il valore contabile.

Sono esclusi i finanziamenti deliberati da stipulare.

È richiesta la classificazione per “valuta”.

Voce: **58389**

VENDITE DI TITOLI A PRONTI ANCORA DA REGOLARE

Va indicato il prezzo fissato nel contratto.

È richiesta la classificazione per “valuta”.

CLIENTELA:

02 TITOLI DI DEBITO

04 TITOLI DI CAPITALE

06 QUOTE DI O.I.C.R.

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

10 TITOLI DI DEBITO

12 TITOLI DI CAPITALE

14 QUOTE DI O.I.C.R.

Voce: **58410**

PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

È richiesta la classificazione per “valuta”, “vita residua per scadenza del capitale”, “vita residua per data di revisione dei rendimenti” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte della banca e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39.

È prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, ristrutturare, scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

- 02** CON BANCHE CENTRALI
- 04** CON BANCHE
- 06** CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

- 08** CON BANCHE CENTRALI
- 10** CON BANCHE
- 12** CON CLIENTELA

Voce: **58415**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI

Cfr. voce 40809.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “vita residua per scadenza del capitale”, “vita residua per data di revisione dei rendimenti” e “tipo tasso”.

È prevista la distinzione tra sofferenze, incagli, ristrutturare, scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE:
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

PORTAFOGLIO BANCARIO:

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 10** DI BASE
- 12** SUPPLEMENTARE:
- 14** DI TERZO LIVELLO
- 16** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “*junior*” e “*mezzanine*” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

Voce: **58440**

PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta”, “vita residua per scadenza del capitale”, “vita residua per data di revisione dei rendimenti” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte della banca nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* della IAS 39.

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA:

04 CON BANCHE

06 CON CLIENTELA

PORTAFOGLIO BANCARIO:

16 CON BANCHE

18 CON CLIENTELA

Voce: **58445**

STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI

È richiesta la classificazione per “valuta”, “vita residua per scadenza del capitale”, “vita residua per data di revisione dei rendimenti”, “tipo tasso”.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Voce: **41419**

STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

TITOLI IN DEPOSITO

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Formano oggetto di rilevazione i titoli a custodia o in amministrazione della clientela acquisiti nell’ambito della prestazione di uno o più servizi di investimento da parte della banca (ad esempio, attività di collocamento).

Sono convenzionalmente incluse le quote di O.I.C.R. di proprietà della clientela, non rientranti in un contratto di deposito titoli, registrate nella c.d. “rubrica fondi”.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “rapporto con emittente”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

02 **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

Cfr. sottovoce 58140.02

06 **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: QUANTITA’**

Cfr. sottovoce 58145.02

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

10 **TITOLI DI DEBITO, DI CAPITALE E QUOTE DI OICR: FAIR VALUE**

Cfr. sottovoce 58307.02

DERIVATI

Formano oggetto di rilevazione i derivati che, in relazione allo svolgimento di un servizio di investimento (ad esempio, attività di negoziazione per conto proprio), sono stipulati con la clientela ovvero da questa depositati presso la banca segnalante sulla base di un contratto di deposito. Sono esclusi i derivati inclusi nell’ambito delle gestioni di portafogli (cfr. voce 41402).

È richiesta la classificazione per “raggruppamenti titoli/derivati”, “rapporto con emittente”, “categoria emittente”, “indicatore quotazione”, “clientela MIFID” e “servizio consulenza”, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all’estero (variabile: “Stato unità segnalante”).

14 **VALORE NOZIONALE**

18 FAIR VALUE

22 NUMERO CLIENTI

È richiesta la classificazione per “clientela MIFID” e la distinzione in base al valore complessivo dei titoli depositati/valore nozionale dei derivati stipulati (variabile “classi di importo cliente”).

Voce: **58620**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale.

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere a fine anno rilasciate dalla banca dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilitate. Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate, di garanzia assegni).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

SOLO CIRCUITO NAZIONALE:

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

02 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

04 UTILIZZABILI SU ATM E POS

CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE:

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02 e 04

06 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

08 UTILIZZABILI SU ATM E POS

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”.

SU ATM DELL'AZIENDA O DI ALTRE BANCHE:

NUMERO:

02 PRELIEVI

04 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

06 PRELIEVI

08 ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS DELL'AZIENDA STESSA:

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

16 NUMERO

18 AMMONTARE

Voce: **58665**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO ALTRI ESERCIZI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

06 NUMERO

08 AMMONTARE

OPERAZIONI GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI SOGGETTI:

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58670**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Le sottovoci da 02 a 12 vanno segnalate dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Le sottovoci 14 e 16 vanno segnalate dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Figurano nella presente voce il numero e l’ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:

PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ALTRI ESERCENTI:

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI SU POS GESTITE DALL’ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58675**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI MONETA ELETTRONICA/STRUMENTI
PREPAGATI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante effettuate con strumenti emessi dall'ente segnalante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell'operazione”, per “Stato di controparte” e per “causale frode”.

OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:

- 02** NUMERO
- 04** AMMONTARE

Voce: **58680**

NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

La presente voce ha periodicità semestrale; va segnalata dalle sole banche che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve formare oggetto di rilevazione da parte delle banche che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti (ad esempio, nel caso di operazioni riferite a CartaSi, essendo quest'ultima emessa da Servizi Interbancari, le banche non sono tenute a rilevare la presente voce).

Numero di carte di credito in circolazione emesse dalla banca segnalante sia direttamente che per il tramite di altri soggetti. È prevista la ripartizione per “tipo carta”.

02 CO-BRANDED

Numero delle carte di credito emesse dalla banca segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **58685**

**NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE:
RIPARTIZIONE PER FUNZIONI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per “tipo carta” e per “tecnologia chip”. Per quest'ultima, le carte di credito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di credito assolvono ad altre funzioni (di debito, prepagate, di garanzia assegni).

Voce: **58695**

NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero delle posizioni sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

È prevista la ripartizione per "tipo carta".

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari ecc..

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **58700**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce (escluse le sottovoci 58700.06 e 58700.08) si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA:

Anticipi concessi dalla banca segnalante a favore dei titolari di carte emesse dalla banca stessa. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

La presente sottovoce va segnalata da ogni banca che effettui anticipi di contante ai portatori di carte emesse da altri soggetti (residenti e non residenti), indipendentemente dal suo coinvolgimento (distributrice, "acquirer") verso tali carte di credito.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE:

Anticipi a favore di possessori di carte di credito emesse dalla banca segnalante effettuati da altri soggetti. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58705**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figurano nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni presso esercizi commerciali effettuate, sia in Italia sia all'estero, dai titolari delle carte di credito emesse dalla banca segnalante.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" e per "tipo carta".

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti "a distanza" attraverso la comunicazione (per posta, telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SU RETE:

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58715**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI
CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE:
RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni con carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.

RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:

Le informazioni vanno ripartite per “categoria commerciale dell'esercizio convenzionato”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

RIPARTIZIONE TERRITORIALE:

Le informazioni vanno ripartite per “provincia di esecuzione delle operazioni”.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58720**

NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figura nella presente voce il numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante sia direttamente sia per il tramite di altri soggetti, che alla data del 30 giugno ovvero al 31 dicembre risultino in circolazione.

È prevista la distinzione per “tipo carta” e per “provincia di controparte”. Tale ultima è riferita alla provincia di residenza del titolare della carta.

La segnalazione relativa al primo semestre sarà riferita al periodo 1 gennaio – 30 giugno.

La segnalazione relativa al secondo semestre deve tener conto del semestre precedente; sarà quindi riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

02 ATTIVE

Carte utilizzate almeno una volta nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

06 NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

10 BLOCCATE

Numero delle carte di credito che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, risultano bloccate a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti.

Voce: **58725**

NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Figura nella presente voce il numero degli esercizi con i quali la banca segnalante aveva in essere, alla data di riferimento della segnalazione, una convenzione per l'accettazione delle carte di credito.

SENZA TERMINALE POS:

02 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

È prevista la distinzione per “categoria commerciale”.

06 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

È prevista la distinzione per “provincia di controparte” (provincia della sede legale dell'esercizio stesso).

CON TERMINALE POS:

Si intendono tutti i terminali POS installati o meno dalla banca segnalante.

10 RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE

È prevista la distinzione per “categoria commerciale”.

14 RIPARTIZIONE TERRITORIALE

È prevista la distinzione per “provincia di controparte” (provincia della sede legale dell'esercizio stesso).

Voce: **58730**

VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno rilevati i versamenti di contante sui conti della propria clientela, esclusi i versamenti tramite ATM, che vanno segnalati nella voce 58735.

Sono oggetto di rilevazione anche le operazioni:

- “miste”, ossia relative al versamento contestuale di contante e titoli di credito;
- effettuate tramite Cassa Continua;
- di vendita di banconote estere con accredito sui conti in euro.

Va segnalato solo l’importo dei versamenti in discorso.

È prevista la distinzione per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

02 SU CONTO CORRENTE

04 SU DEPOSITO A RISPARMIO

Voce: **58735**

VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

Va segnalato solo l'importo dei versamenti in discorso.

È prevista la distinzione per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

Voce: **58740**

**APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA
CLIENTELA PRESSO LO SPORTELLLO**

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Va segnalato l'ammontare di tutte le operazioni di approvvigionamento di contante effettuate dalla propria clientela presso lo sportello dell'azienda segnalante o altri sportelli del gruppo, ad esclusione di quelle eseguite tramite ATM rilevate nella voce 58625.02 e 58625.06.

È prevista la distinzione per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

DA CONTO CORRENTE (ESCLUSO ATM):

In questa voce vanno segnalati anche i resti eventualmente richiesti dalla clientela in occasione di versamento di titoli di credito nonché di acquisti di banconote estere se regolati con addebito in conto.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA DEPOSITO A RISPARMIO:

Movimenti dare dei depositi a risparmio (liberi, vincolati, nominativi e al portatore).

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58745**

MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA

La presente voce ha periodicità annuale.

La voce riguarda i movimenti dare e avere rilevati dalle aziende in base alle proprie evidenze contabili interne, relative a tutte le operazioni in conto corrente, qualunque sia il segno del saldo contabile a fine mese. Vanno esclusi i movimenti collegati a rettifiche valuta, storni e saldi.

Tra le operazioni “book entry”(per la definizione si veda BCE - Blue Book on Payment and Securities Settlement in the EU-luglio 2007), vanno segnalate le operazioni originate dall’azienda segnalante senza un ordine separato o l’ausilio di uno specifico strumento di pagamento a disposizione del proprio correntista ed eseguite tramite semplice “scritturazione” contabile tra i movimenti del conto corrente.

Tra le “disposizioni in addebito” e “in accredito”, vanno segnalate tutte le altre operazioni di conto corrente, inclusi i prelievi o i versamenti di contante e quelle relative al regolamento di operazioni finanziarie o in cambi.

MOVIMENTI DARE:

DISPOSIZIONI IN ADDEBITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di addebito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da pagamenti o da altre operazioni finanziarie), con esclusione di quelle segnalate nella successiva sottovoce “book entry in addebito”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

“BOOK ENTRY” IN ADDEBITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di addebito del conto corrente (“debit entry”):

- per capitalizzazione interessi e altre competenze dovuti dalla clientela;
- per commissioni sui servizi bancari addebitate alla clientela;
- per il pagamento di tasse e altri oneri fiscali connessi agli investimenti finanziari, se separatamente addebitato sul conto del cliente e senza un ordine separato dello stesso all’azienda segnalante;
- per rimborso di prestiti da parte della clientela.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

MOVIMENTI AVERE:

DISPOSIZIONI IN ACCREDITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di accredito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da incassi o da altre operazioni finanziarie) con esclusione di quelle segnalate nella sottovoce successiva “book entry” in accredito.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

BOOK ENTRY” IN ACCREDITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di accredito del conto corrente (credit entry):

- per capitalizzazione interessi bancari a favore della clientela, al netto della ritenuta fiscale, i recuperi di spesa tenuta conto e spese similari portati dall’azienda in riduzione dell’accredito interessi;
- per pagamento di dividendi a favore del correntista beneficiario;
- per somme riconosciute a fronte di prestiti concessi al cliente.

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58750**

COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

02 CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

04 CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.34 e 58550.52.

06 RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.

Voce: **58755**

COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO

02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58570 e 58575.

Voce: **58760**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l’utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.02 e 58625.06.

04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall’azienda segnalante (cd. *merchant fees*) in qualità di soggetto “acquirer” (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04.

08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all’emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Voce: **58770**

COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA/STRUMENTI PREPAGATI

02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante.

04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento con moneta elettronica/strumenti prepagati. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL'AZIENDA

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica/strumenti prepagati per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall'azienda segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA

È prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica/strumenti prepagati (cd. *merchant fee*) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

Voce: **58775**

COMMISSIONI INTERBANCARIE

ATTIVE:

- 02** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 04** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 06** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA/STRUMENTI PREPAGATI
- 08** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

PASSIVE:

- 10** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 12** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 14** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA/STRUMENTI PREPAGATI
- 16** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Voce: **58780**

RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE

06 COMMISSIONI

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti correnti (sia creditori sia debitori) della propria clientela (es. canoni, spese forfetarie, spese di liquidazione, spese per il rilascio di libretti di assegni, spese di registrazione dei movimenti non coperti dal canone periodico).

08 ALTRI PROVENTI DI GESTIONE

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti correnti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

51 STRUMENTI DI TERZI (AMMONTARE)

È prevista la classificazione per “raggruppamento titoli” e per “tipo prodotto/servizio”.

53 NUMERO CLIENTI

È prevista la classificazione per “tipo prodotto/servizio”.

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI DISTRIBUITI:

73 AMMONTARE

Va rilevato il controvalore complessivo dei prodotti acquistati e venduti nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la classificazione per “tipo prodotto/servizio”.

Si precisa che per i “prodotti assicurativi” deve essere indicato l’ammontare dei premi raccolti nel periodo di riferimento della segnalazione a fronte di prodotti assicurativi di terzi offerti dalla banca segnalante (sia nel periodo di riferimento della segnalazione sia nei periodi precedenti) e che la segnalazione è dovuta anche se l’incasso dei premi avviene su iniziativa della banca sulla base di deleghe ricevute dai clienti.

75 NUMERO CLIENTI

È prevista la classificazione per “tipo prodotto/servizio”.

77 ATTIVITÀ DI CONSULENZA: NUMERO CLIENTI

Nella presente sottovoce vanno inseriti i servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi Mifid, in coerenza con la voce 41414.02.

Voce: **03302**

NUMERO DEI CLIENTI SERVITI DA PROMOTORI

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di clienti attivi che, alla data di riferimento della segnalazione, hanno effettuato almeno un'operazione mediante promotori finanziari.

I clienti che hanno effettuato più operazioni vanno rilevati una sola volta.

02 **DIPENDENTI**

10 **MANDATARI E AGENTI**

Voce: **03304**

**PRODOTTI ASSICURATIVI DI TERZI - NUOVI CONTRATTI:
RACCOLTA PREMI**

La voce ha periodicità annuale.

E' prevista la classificazione per "canale distributivo".

PRODOTTI ASSICURATIVI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO:

RAMO VITA:

02 A CONTENUTO FINANZIARIO

04 ALTRI

06 ALTRI

PRODOTTI ASSICURATIVI DI ALTRE SOCIETÀ

RAMO VITA:

08 A CONTENUTO FINANZIARIO

10 ALTRI

12 ALTRI

Voce: **58797**

ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI APPARTENENTI AL GRUPPO

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le attività finanziarie, diverse da titoli di capitale e da altri strumenti partecipativi di capitale, verso società non residenti appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “Stato di controparte”; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il “codice ISIN”.

VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

02 TITOLI DI DEBITO

04 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:

Vanno segnalati sia i rapporti verso le società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

08 TITOLI DI DEBITO

10 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

14 TITOLI DI DEBITO

16 ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **58798**

PASSIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI APPARTENENTI AL GRUPPO

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le passività finanziarie verso società non residenti appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “Stato di controparte”; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il “codice ISIN”.

VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

02 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

04 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

08 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

10 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

14 TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE

16 ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **58810**

NUMERO TOTALE DIPENDENTI

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

È richiesta la distinzione tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile "Stato unità segnalante").

Numero dei dipendenti con i quali la banca segnalante ha formalmente in essere il contratto di lavoro. Non formano oggetto di segnalazione i dipendenti in congedo parentale facoltativo senza diritto a retribuzione.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

La voce va compilata indicando una cifra decimale ⁽¹⁾.

Il numero dei dipendenti a "part-time" va convenzionalmente indicato come metà del numero effettivo di tali dipendenti, con indicazione di una cifra decimale (ad esempio, 7 dipendenti "part-time" vanno segnalati con il valore 3,5) ⁽²⁾.

CON FUNZIONI EAD:

Personale della banca che svolge funzione di EAD (di sistema, applicative, di esercizio e di staff) sia presso il CED sia presso altre funzioni aziendali.

03 DIRIGENTI

05 QUADRI DIRETTIVI DI 3[^] E 4[^] LIVELLO

06 RESTANTE PERSONALE

ADDETTI AI SERVIZI DI ESATTORIA E RICEVITORIA:

13 DIRIGENTI

15 QUADRI DIRETTIVI DI 3[^] E 4[^] LIVELLO

16 RESTANTE PERSONALE

ADDETTI AD ALTRI SERVIZI:

DIRIGENTI:

20 PRESSO SPORTELLI

¹ Ad esempio, per indicare 30 dipendenti occorre segnalare 300, dove l'ultimo zero rappresenta la cifra decimale.

² Pertanto, occorre segnalare 35, dove 5 rappresenta la cifra decimale.

21 ALTRI

QUADRI DIRETTIVI DI 3[^] E 4[^] LIVELLO:

27 PRESSO SPORTELLI

29 ALTRI

RESTANTE PERSONALE:

30 PRESSO SPORTELLI

31 ALTRI

Voce: **58815**

NUMERO DELLE DIPENDENTI

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Rappresenta un dettaglio della voce 58810.

Voce: **58820**

NUMERO TOTALE DIPENDENTI PER PROVINCIA DI SPORTELLO

La presente voce ha periodicità annuale.

Va segnalato il personale addetto sia alla Direzione Generale sia agli sportelli.

È prevista la classificazione per “provincia di sportello”. Relativamente al personale assegnato alla Direzione Generale occorre segnalare la provincia di insediamento di tale ultima.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti “part-time”, cfr. voce 58810.

- 02** CON FUNZIONI EAD
- 04** ADDETTI AI SERVIZI DI ESATTORIA E RICEVITORIA
- 06** PROMOTORI FINANZIARI
- 08** ADDETTI AD ALTRI SERVIZI

Voce: **58825**

**NUMERO DIPENDENTI DELLA BANCA SEGNALANTE
DISTACCATI PRESSO:**

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Personale dipendente della banca segnalante distaccato a tempo pieno presso altri enti.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza a una vera e propria attività di servizio.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

02 PROPRIE FILIALI ESTERE

07 CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE

08 ALTRI ENTI

Voce: **58830**

**NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA BANCA
SEGNALANTE DA:**

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Personale dipendente di altri enti distaccato a tempo pieno presso la banca segnalante.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

- 05** CASA MADRE (PER LE FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE)
- 07** CONTROLLANTI E CONTROLLATE DIRETTE E INDIRETTE
- 08** ALTRI ENTI

Voce: **58835**

NUMERO DIPENDENTI PART-TIME

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Costituisce oggetto di segnalazione il numero intero dei dipendenti "part-time".

02 PRESSO SPORTELLI

04 ALTRI

Voce: **58837**

NUMERO DEGLI ADDETTI PER SPORTELLO

La presente voce ha periodicità annuale.

Vanno fornite le informazioni riferite all'intera azienda.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

È richiesta la classificazione per "codice sportello".

Vanno presi in considerazione gli sportelli a piena operatività, inclusi quelli interni e stagionali che svolgono operazioni di impiego e di raccolta.

Il numero dei dipendenti addetti agli sportelli stagionali deve essere indicato separatamente da quello relativo agli altri tipi di sportello.

È escluso dalla rilevazione il personale addetto alla Direzione Generale, ai centri elettronici e ai servizi di esattoria e di ricevitoria. Qualora alla Direzione Generale faccia capo uno sportello, vanno segnalati (anche sulla base di stime) i dipendenti riconducibili allo sportello che svolgono operazioni di impiego e di raccolta. Nel caso di banche "monosportello" va convenzionalmente segnalato tutto il personale, ad eccezione di quello addetto ai centri elettronici e ai servizi di esattoria e ricevitoria.

Voce: **58890**

NUMERO DI DEPOSITI TRASFERIBILI

La presente voce ha periodicità annuale.

Cfr. voce 58030 sottovoci 00, 03, 13 e 17.

Formano oggetto di segnalazione il numero di depositi a vista e overnight trasferibili.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”.

02 MOVIMENTABILI VIA INTERNET

06 ALTRI

Voce: **58892**

ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE CARTOLARIZZATE

La presente voce fa riferimento alle operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca segnalante svolge l'attività di *servicer*.

Sono escluse le operazioni di "auto-cartolarizzazione" e le cartolarizzazioni nella fase c.d. di "*warehousing*" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie").

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate in essere alla data di riferimento della segnalazione (valorizzate al prezzo di acquisto, al netto dei rimborsi intervenuti). Gli importi segnalati devono tenere conto anche delle eventuali rettifiche e riprese di valore effettuate dalla società veicolo rispetto al prezzo di acquisto.

Le informazioni vanno classificate distinguendo tra attività in sofferenza, incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate e altre attività (variabile "bonis/deteriorate").

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

SENZA RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che non presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

02 MUTUI

06 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

10 LEASING FINANZIARIO

14 ALTRI FINANZIAMENTI

18 TITOLI

CON RITARDI NEI RIMBORSI:

Formano oggetto di rilevazione le attività finanziarie che presentano ritardi nei rimborsi rispetto a quanto previsto nel "business plan" originario dell'operazione.

22 MUTUI

26 CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

30 LEASING FINANZIARIO

34 ALTRI FINANZIAMENTI

38 TITOLI

Voce: **58894**

**ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE
CARTOLARIZZATE ASSISTITE DA GARANZIE**

Cfr. voce 58892.

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività cartolarizzate assistite da garanzie (ammontare protetto).

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 GARANZIE REALI

06 GARANZIE PERSONALI

Voce: **58896**

**ATTIVITA' DI SERVICING: ATTIVITA' FINANZIARIE
CARTOLARIZZATE SUPERIORI AL 2% DEL TOTALE DEL
PORTAFOGLIO**

Cfr. voce 58892.

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare complessivo e il numero delle posizioni riferite ad un medesimo debitore che alla data di riferimento della segnalazione superino il 2% del portafoglio cartolarizzato.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 NUMERO POSIZIONI

06 IMPORTO

Voce: **58898**

ATTIVITÀ DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITÀ'

Cfr. voce 58892.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

02 ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero (incasso) dei crediti è svolta dalla banca segnalante che svolge l'attività di *servicing*.

06 ATTIVITÀ DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero (incasso) dei crediti è svolta da soggetti terzi all'uopo delegati.

Voce: **40621**

ATTIVITÀ MATERIALI

La presente voce corrisponde alla voce 110 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alle tabelle 11.1 e 11.2 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

ATTIVITÀ AD USO FUNZIONALE:

E' prevista la distinzione tra valutazione al costo e valutazione al valore rivalutato.

DI PROPRIETÀ:

- 03** BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA BANCA
- 35** BENI IN ATTESA DI LEASING FINANZIARIO
- 05** ALTRE ATTIVITÀ
- 07** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

ATTIVITÀ DETENUTE A SCOPO DI INVESTIMENTO:

E' prevista la distinzione tra valutazione al costo e valutazione al fair value.

DI PROPRIETÀ:

- 20** BENI NON RISCATTATI RIENTRATI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA BANCA
- ALTRE ATTIVITÀ:**
- 24** IMMOBILI PER INVESTIMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
 - 26** IMMOBILI PER RECUPERO CREDITI
 - 28** ALTRE ATTIVITÀ
 - 33** ACQUISITE IN LEASING FINANZIARIO

Voce: **40623**

ATTIVITÀ IMMATERIALI

La presente voce corrisponde alla voce 120 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 12.1 della nota integrativa, Parte B – Attivo, del bilancio dell'impresa.

02 AVVIAMENTO

ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI:

CON DURATA LIMITATA:

VALUTATE AL COSTO:

06 GENERATE INTERNAMENTE

08 ALTRE

VALUTATE AL FAIR VALUE:

10 GENERATE INTERNAMENTE

12 ALTRE

CON DURATA ILLIMITATA:

VALUTATE AL COSTO:

14 GENERATE INTERNAMENTE

16 ALTRE

VALUTATE AL FAIR VALUE:

18 GENERATE INTERNAMENTE

20 ALTRE

Voce: **40690**

GARANZIE RILASCIATE

La presente voce corrisponde alle voci 1), 2) e 5) della tabella 1 della nota integrativa, Parte B – Altre informazioni, del bilancio dell'impresa.

CREDITI DI FIRMA:

Sono incluse anche le garanzie rilasciate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione proprie e di terzi.

CLIENTELA:

02 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

04 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA

BANCHE:

06 CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA COMMERCIALE

CONNESSI CON OPERAZIONI DI NATURA FINANZIARIA:

07 IMPEGNI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE A SISTEMI NAZIONALI DI GARANZIA DEI DEPOSITI

09 ALTRI

10 ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI

Attività (come titoli o contante) costituite in garanzia di obbligazioni di terzi. Va indicato il valore della garanzia indicato nel contratto.

Voce: **40691**

IMPEGNI

La presente voce corrisponde alle voci 3), 4) e 6) della tabella 1 delle note integrativa, Parte B – Altre informazioni, del bilancio dell'impresa.

Sono esclusi i finanziamenti deliberati da stipulare.

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

CONCESSI A CLIENTELA:

02 A UTILIZZO CERTO

04 A UTILIZZO INCERTO

CONCESSI A BANCHE:

06 A UTILIZZO CERTO

08 A UTILIZZO INCERTO

10 IMPEGNI SOTTOSTANTI AI DERIVATI SU CREDITI: VENDITE DI PROTEZIONE

ALTRI IMPEGNI:

IMPEGNI A RILASCIARE CREDITI DI FIRMA IRREVOCABILI A:

14 CLIENTELA

16 BANCHE

24 ALTRI

Voce: **40707**

FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al *fair value*; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

È prevista la distinzione tra finanziamenti in sofferenza, incagliati, ristrutturati, scaduti e/o sconfinanti deteriorati – approccio per debitore, scaduti e/o sconfinanti deteriorati – approccio per transazione, altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

VERSO BANCHE CENTRALI:

- 02** RISERVA OBBLIGATORIA
- 04** DEPOSITI VINCOLATI
- 06** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 08** ALTRI
- 09** SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO BANCHE:

- 10** CONTI CORRENTI E DEPOSITI
- 13** PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI
- 16** MUTUI
- 18** LEASING FINANZIARIO
- 20** ALTRI FINANZIAMENTI
- 21** SOFFERENZE NON RIPARTITE

VERSO CLIENTELA:

- 28** CONTI CORRENTI E DEPOSITI

31 PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI

MUTUI:

34 SU IMMOBILI RESIDENZIALI

Per la definizione di immobili residenziali cfr. la Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

36 ALTRI

LEASING FINANZIARIO:

CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI:

Per contratti attivi si intendono quelli non legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

37 STRUMENTALE

39 IMMOBILIARE

MOBILIARE:

41 AUTOVETTURE

43 AEROMOBILI E NAVI

45 ALTRO

49 CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI

Per contratti non attivi si intendono quelli legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

51 CREDITI PER CANONI SCADUTI

53 ALTRI CREDITI

OPERAZIONI DI FACTORING:

55 CON NOTIFICA AL DEBITORE

57 SENZA NOTIFICA AL DEBITORE

59 PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO:

- 61** **REVOLVING**
- 63** **ALTRE**
- 46** **ALTRI FINANZIAMENTI**
- 68** **SOFFERENZE NON RIPARTITE**

Voce: **40709**

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI

Cfr. voce 40702.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al *fair value*; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

BANCHE:

02 SOFFERENZE

04 PARTITE INCAGLIATE

06 FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI

08 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

10 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI NON DETERIORATI

11 ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

12 SOFFERENZE

14 PARTITE INCAGLIATE

16 FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI

18 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

20 FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI NON DETERIORATI

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **40731**

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE

Cfr. voce 40730 relativamente ai finanziamenti in sofferenza.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati in sofferenza, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 40730.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e, relativamente ai finanziamenti erogati alle famiglie, la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **40746**

**ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA VERSO CLIENTELA:
NUMERO DI CLIENTI**

Cfr. voce 40700, sottovoci da 02 a 14.

ESPOSIZIONI DETERIORATE:

- 02** SOFFERENZE
- 06** PARTITE INCAGLIATE
- 10** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 14** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”). Con riferimento all’approccio per “singola transazione”, qualora risultino scadute e/o sconfinanti più transazioni nei confronti del medesimo soggetto, quest’ultimo va segnalato una volta sola.

- 18** ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **40748**

FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI

Va fornito il numero di nuovi clienti affidati nel periodo di riferimento della segnalazione. La segnalazione va effettuata solo al momento dell'erogazione.

Nel caso di finanziamenti erogati su più *tranches* il nuovo cliente va rilevato solo con riferimento alla prima erogazione.

- 30** COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI
- 32** COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI
- 34** DIFFERENZE DI CAMBIO
- 36** PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A BENEFICI DEFINITI
- 38** QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

Voce: **40822**

PERSONALE: UNITÀ

Il numero di unità va calcolato includendo i dipendenti di terzi distaccati presso l'azienda ed escludendo i dipendenti dell'azienda distaccati presso terzi.

Relativamente alle modalità di compilazione della voce e di segnalazione dei dipendenti "part-time", cfr. voce 58810.

PERSONALE DIPENDENTE:

02 ESATTORIALE

BANCARIO:

04 DIRIGENTI

QUADRI DIRETTIVI:

06 3° e 4° LIVELLO

07 ALTRI

08 ALTRO

ALTRO:

Cfr. voce 40888.26

10 ESATTORIALE

12 BANCARIO

14 AMMINISTRATORI

16 PERSONALE DELLE UNITÀ OPERANTI ALL'ESTERO

Voce: **40824**

RAPPORTI INTRATTENUTI CON PROPRIE FILIALI ESTERE

Partite creditorie e debitorie verso proprie filiali all'estero, qualunque sia la forma tecnica ed il portafoglio contabile di appartenenza.

02 ATTIVI

04 PASSIVI

Voce: **40827**

ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA CEDUTE NON CANCELLATE

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione; 8) derivati di copertura.

È prevista la distinzione tra attività “in bonis” e attività deteriorate.

È prevista la distinzione tra cancellate dal punto di vista prudenziale e altre (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

- 02** TITOLI DI DEBITO
- 04** TITOLI DI CAPITALE
- 06** FINANZIAMENTI
- 08** ALTRE ATTIVITÀ

CLIENTELA:

- 10** TITOLI DI DEBITO
- 12** TITOLI DI CAPITALE
- 14** FINANZIAMENTI
- 16** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **59502**

PATRIMONIO DI BASE (TIER 1)

ELEMENTI POSITIVI:

- 02** CAPITALE
- 04** SOVRAPREZZI DI EMISSIONE
- 06** RISERVE
- 07** STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE E STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE CON SCADENZA

STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE:

- 09** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE COMPUTABILI FINO AL 35%
- 11** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE COMPUTABILI FINO AL 50%
- 13** STRUMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE (GRANDFATHERING)
- 12** UTILE DEL PERIODO

FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE:

- 14** FAIR VALUE OPTION: VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO CREDITIZIO
- 16** AZIONI RIMBORSABILI
- 18** RISORSE PATRIMONIALI OGGETTO DI IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE
- 20** ALTRI FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI
- 28** TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

ELEMENTI NEGATIVI:

- 30** AZIONI O QUOTE PROPRIE
- 32** AVVIAMENTO
- 34** ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 36** PERDITA DEL PERIODO
- ALTRI ELEMENTI NEGATIVI:
- 37** RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI
- 38** RETTIFICHE DI VALORE DI VIGILANZA RELATIVE AL
“PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA”
- 40** ALTRI
- FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DEL PATRIMONIO DI BASE:
- 42** FAIR VALUE OPTION: VARIAZIONI DEL PROPRIO MERITO
CREDITIZIO
- RISERVE NEGATIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA:
- 44** TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.
- 46** TITOLI DI DEBITO
- 48** PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITÀ MATERIALI
- 50** RISORSE PATRIMONIALI OGGETTO DI IMPEGNI DI ACQUISTO
A TERMINE NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE
- 52** ALTRI FILTRI NEGATIVI
- 60** TOTALE DEGLI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE
- PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE:
- 90** VALORE POSITIVO
- 92** VALORE NEGATIVO

Voce: **59504**

PATRIMONIO DI BASE - ELEMENTI DA DEDURRE

INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SUPERIORI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO:

- 03** INTERESSENZE AZIONARIE
- 05** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE
- 06** STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE E STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE CON SCADENZA
- 09** STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
- 11** STRUMENTI SUBORDINATI

INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PARI O INFERIORI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO:

- 30** INTERESSENZE AZIONARIE
- 32** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE
- 33** STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE E STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE CON SCADENZA
- 36** STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
- 38** STRUMENTI SUBORDINATI

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

- 44** PARTECIPAZIONI
- 46** STRUMENTI SUBORDINATI
- 50** ECCEDENZA DELLE PERDITE ATTESE RISPETTO ALLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE
- 51** PERDITE ATTESE RELATIVE AGLI STRUMENTI DI CAPITALE E ALLE ESPOSIZIONI VERSO O.I.C.R. NEL CASO DI SOTTOSTANTI RELATIVI A/O TRATTATI COME STRUMENTI DI CAPITALE
- 52** DEDUZIONI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

54 DEDUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO SU
TRANSAZIONI NON DVP

90 TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE

Voce: **59506**

PATRIMONIO DI BASE

02 VALORE POSITIVO

12 VALORE NEGATIVO

Voce: **59508**

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2)

ELEMENTI POSITIVI

RISERVE DA VALUTAZIONE:

ATTIVITÀ MATERIALI:

02 LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE

04 ATTIVITÀ MATERIALI AD USO FUNZIONALE

TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA:

06 TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.

08 TITOLI DI DEBITO

09 STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE E STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE CON SCADENZA NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE

STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE:

11 STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE COMPUTABILI FINO AL 35%

13 STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE COMPUTABILI FINO AL 50%

14 STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

16 PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 2° LIVELLO

18 ECCEDEXZA RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE RISPETTO ALLE PERDITE ATTESE

20 PLUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI

22 ALTRI ELEMENTI POSITIVI

FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE:

24 PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITÀ MATERIALI

- 26** RISORSE PATRIMONIALI OGGETTO DI IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE
- 28** ALTRI FILTRI POSITIVI
- 36** TOTALE DEGLI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE
- ELEMENTI NEGATIVI
- 38** MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI
- 40** CREDITI
- 42** ALTRI ELEMENTI NEGATIVI
- FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE:
- 44** QUOTA NON COMPUTABILE DELLA RISERVA DA VALUTAZIONE SU ATTIVITÀ MATERIALI AD USO FUNZIONALE
- QUOTA NON COMPUTABILE DELLE RISERVE POSITIVE SU TITOLI DISPONIBILI PER LA VENDITA:
- 46** TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.
- 48** TITOLI DI DEBITO
- 52** PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 2° LIVELLO E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE OGGETTO DI IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE
- 53** ALTRI FILTRI NEGATIVI
- 60** TOTALE DEGLI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE
- PATRIMONIO SUPPLEMENTARE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE:
- 80** VALORE POSITIVO
- 84** ECCEDEXENZA RISPETTO AL PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE

90 VALORE POSITIVO AMMESSO

94 VALORE NEGATIVO

Voce: **59510**

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE - ELEMENTI DA DEDURRE

INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI SUPERIORI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO:

- 03** INTERESSENZE AZIONARIE
- 05** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE
- 06** STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE E STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE CON SCADENZA
- 09** STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
- 11** STRUMENTI SUBORDINATI

INTERESSENZE AZIONARIE IN ENTI CREDITIZI E FINANZIARI PARI O INFERIORI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE DELL'ENTE PARTECIPATO:

- 30** INTERESSENZE AZIONARIE
- 32** STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE
- 33** STRUMENTI INNOVATIVI DI CAPITALE E STRUMENTI NON INNOVATIVI DI CAPITALE CON SCADENZA
- 36** STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
- 38** STRUMENTI SUBORDINATI

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

- 44** PARTECIPAZIONI
- 46** STRUMENTI SUBORDINATI
- 50** ECCEDENZA DELLE PERDITE ATTESE RISPETTO ALLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE
- 51** PERDITE ATTESE RELATIVE AGLI STRUMENTI DI CAPITALE E ALLE ESPOSIZIONI VERSO O.I.C.R. NEL CASO DI SOTTOSTANTI RELATIVI A/ O TRATTATI COME STRUMENTI DI CAPITALE
- 52** DEDUZIONI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

54 DEDUZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI REGOLAMENTO SU
TRANSAZIONI NON DVP

90 TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE

Voce: **59512**

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

02 VALORE POSITIVO

12 VALORE NEGATIVO

Voce: **59514**

**ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE:

02 PARTECIPAZIONI

04 STRUMENTI SUBORDINATI

06 TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE E
SUPPLEMENTARE

Voce: **59516**

PATRIMONIO DI VIGILANZA

02 VALORE POSITIVO

12 VALORE NEGATIVO

Voce: **59518**

PATRIMONIO DI 3° LIVELLO (TIER 3)

ELEMENTI POSITIVI:

- 02** PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 2° LIVELLO NON COMPUTABILI
NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE
- 04** PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 3° LIVELLO
- 06** TOTALE ELEMENTI POSITIVI PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

ELEMENTI NEGATIVI:

FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI 3°
LIVELLO:

- 12** PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 2° E 3° LIVELLO OGGETTO DI
IMPEGNI DI ACQUISTO A TERMINE NON COMPUTABILI NEL
PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

- 20** VALORE POSITIVO
- 22** ECCEDEXZA RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPUTABILE
- 24** VALORE POSITIVO AMMESSO

Voce: **59520**

**PATRIMONIO DI VIGILANZA INCLUSO IL PATRIMONIO DI 3°
LIVELLO**

- 02** VALORE POSITIVO
- 12** VALORE NEGATIVO

Voce: **59522**

ALTRE INFORMAZIONI

02 PASSIVITÀ SUBORDINATE DI 2° LIVELLO NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE E NEL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

04 PRESTITI SUBORDINATI DI 3° LIVELLO NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI 3° LIVELLO

RISERVE DA VALUTAZIONE: COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI:

TITOLI DI DEBITO DISPONIBILI PER LA VENDITA:

10 RISERVA POSITIVA

12 RISERVA NEGATIVA

TITOLI DI CAPITALE DISPONIBILI PER LA VENDITA:

14 RISERVA POSITIVA

16 RISERVA NEGATIVA

ALTRI:

18 RISERVA POSITIVA

20 RISERVA NEGATIVA

Voce: **59528**

**METODOLOGIA STANDARDIZZATA: TECNICHE DI
ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO: AMMONTARE
PROTETTO**

STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE E
REALE (METODO SEMPLIFICATO)

ESPOSIZIONI GARANTITE:

- 02** ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA
- 04** GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 06** CONTRATTI DERIVATI
- 08** OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A
LUNGO TERMINE

STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE
(METODO INTEGRALE)

ESPOSIZIONI GARANTITE:

- 12** ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA
- 14** GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI A EROGARE FONDI
- 16** CONTRATTI DERIVATI
- 18** OPERAZIONI SFT E OPERAZIONI CON REGOLAMENTO A
LUNGO TERMINE

Voce: **59530**

**METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI: PROBABILITÀ
DI DEFAULT**

RISCHIO DI CREDITO:

02 AMMINISTRAZIONI CENTRALI E BANCHE CENTRALI

04 INTERMEDIARI VIGILATI, ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI E
ALTRI SOGGETTI

IMPRESE E FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI:

06 FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI

08 ALTRI

POSIZIONI AL DETTAGLIO:

10 ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI RESIDENZIALI

12 ESPOSIZIONI ROTATIVE AL DETTAGLIO QUALIFICATE

14 ALTRE ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO

15 METODO PD/LGD

16 RISCHIO DI DILUIZIONE

Voce: **5800**

PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

Voce: **5804**

ALTRE ATTIVITÀ DI RISCHIO PER CASSA

02 IMPIEGHI TOTALI

12 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

14 TITOLI DI CAPITALE: ALTRI

16 TITOLI OBBLIGAZIONARI

26 ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **5806**

ATTIVITÀ DI RISCHIO FUORI BILANCIO

- 02** GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI
- 06** CONTRATTI DERIVATI FINANZIARI
- 08** CONTRATTI DERIVATI CREDITIZI

Voce: **5808**

DETTAGLIO DEI GRANDI RISCHI: STATUS ESPOSIZIONE

02 INCAGLI TOTALI

12 SOFFERENZE TOTALI

22 ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SCADENZA SUCCESSIVA AL 31.12.2001

Voce: **5809**

**COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI CLIENTI CONNESSI:
CONTROPARTI**

Voce: **5810**

SVALUTAZIONI ANALITICHE SU IMPIEGHI TOTALI

Voce: **5814**

GRANDI RISCHI: SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va compilata unicamente dalle banche che non abbiano grandi rischi.

Va convenzionalmente indicato il valore “1”.

Sezione: IV – Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali
Sottosezione: 3 – Grandi rischi
